This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

350.945
L842
A25
1814

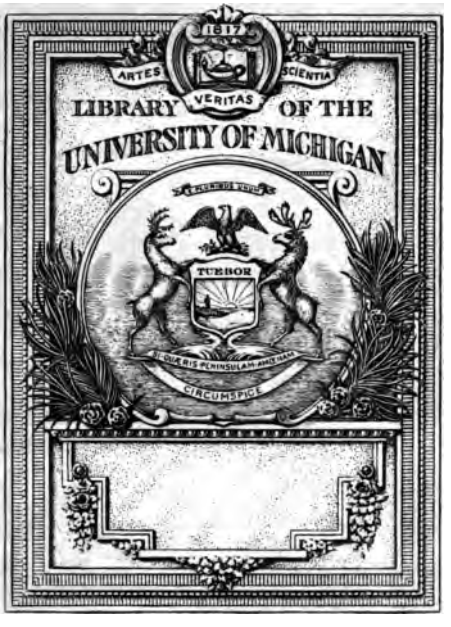
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

Via Aguelli
MANTOVA

350.945
L842
A25
1814

552119-128

TAVOLA CRONOLOGICA

DEGLI ATTI

CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME

Dal 21 aprile al 31 dicembre 1814.

N.	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1814		
1	*Aprile* 21	Nomina dei membri componenti la reggenza del governo provvisorio ..	3
2	*detto*	Proclama della reggenza del governo provvisorio portante la cessazione d'ogni effetto della legge concernente il registro degli atti e contratti	5
3	*detto*	Avviso della reggenza che conferma tutte le autorità giudiziarie ed amministrative nell' esercizio delle loro funzioni, ed incarica il sig. *Barbò* del portafoglio del ministero delle finanze.	6
4	*detto* 22	Determinazione della reggenza relativa all' intitolazione degli atti	7
5	*detto* 23	Proclama della reggenza con cui annuncia ch' essa è stata confermata dai collegi elettorali riuniti	8
6	*detto*	Determinazione della reggenza del governo provvisorio pubblicata dall' incaricato del portafoglio del ministero delle finanze, riguardante la cessazione del registro degli atti e contratti, e la riduzione alla metà delle attuali tariffe dei dazj di consumo; e de' prezzi di vendita dei sali e de' tabacchi.....	10

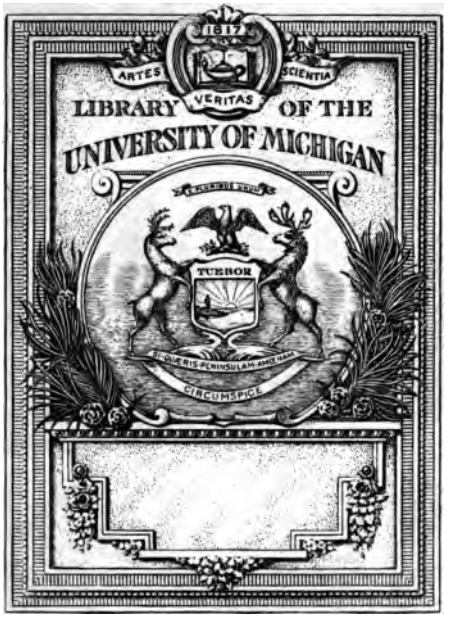
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

Via Aguello
MANTOVA

AVV. GIUS. MUNSELISE
MANTOVA

ATTI

DEL

GOVERNO

Dal 21 aprile al 31 dicembre 1814.

N.° 1 al N.° 10.

MILANO,
DALLA R. C. STAMPERIA DI GOVERNO.

350.945
L842
A25
1814

552119-128

TAVOLA CRONOLOGICA

DEGLI ATTI

CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME

Dal 21 aprile al 31 dicembre 1814.

N.	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1814		
1	*Aprile* 21	Nomina dei membri componenti la reggenza del governo provvisorio ..	3
2	*detto*	Proclama della reggenza del governo provvisorio portante la cessazione d'ogni effetto della legge concernente il registro degli atti e contratti	5
3	*detto*	Avviso della reggenza che conferma tutte le autorità giudiziarie ed amministrative nell' esercizio delle loro funzioni, ed incarica il sig. *Barbò* del portafoglio del ministero delle finanze.	6
4	*detto* 22	Determinazione della reggenza relativa all' intitolazione degli atti	7
5	*detto* 23	Proclama della reggenza con cui annuncia ch' essa è stata confermata dai collegi elettorali riuniti	8
6	*detto*	Determinazione della reggenza del governo provvisorio pubblicata dall' incaricato del portafoglio del ministero delle finanze, riguardante la cessazione del registro degli atti e contratti, e la riduzione alla metà delle attuali tariffe dei dazj di consumo; e de' prezzi di vendita dei sali e de' tabacchi.....	10

N.	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
7	1814 *Aprile* 23	Determinazione della reggenza del governo provvisorio pubblicata dall' incaricato del portafoglio del ministero delle finanze sulla riduzione del dazio delle derrate coloniali ...	11
8	*detto*	Determinazione della reggenza del governo provvisorio con cui è accordata l'amnistia a tutt' i disertori e coscritti refrattarj, e vengono posti in libertà i detenuti e condannati per contravvenzioni alle leggi di finanza e per delitti politici	12
9	*detto* 24	Determinazione della reggenza del governo provvisorio che incarica il signor *De Capitani* del portafoglio del ministero dell' interno	14
10	*detto*	Nomina di altri sette membri della reggenza del governo provvisorio ..	*ivi*
11	*detto* 25	Determinazione della reggenza che abolisce la ritenuta del quinto sugli appuntamenti dei militari, e ordina la verificazione de' crediti arretrati.	15
12	*detto*	Determinazione della reggenza pel rinvio dai corpi militari dei figli unici e dei sostegni delle famiglie .	16
13	*detto* 26	Determinazione della reggenza con cui viene abolita la tassa sulle arti e sui mestieri	17
14	*detto*	Proclama del sig. commissario imperiale *Annibale marchese Sommariva* con cui annunzia che prende possesso del territorio del regno non ancora conquistato dalle truppe alleate, e conferma la reggenza provvisoria di governo e i funzionarj pubblici .	18
15	*detto*	Determinazione della reggenza portante la sospensione della pena della *berlina* alle donne e pei crimini ai quali viene inflitta la sola pena della reclusione.....	19

N.	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
16	1814 *Aprile* 26	Determinazione della reggenza che riduce alla metà la tassa sulla posta delle lettere	21
17	*detto* 27	Proclama della reggenza del governo provvisorio sull' ingresso delle armate delle potenze alleate sul territorio italiano	22
18	*detto* 28	Avviso della reggenza relativo alla carta monetata austriaca che non deve avere un corso prescritto in questi paesi, e al ragguaglio dei carantani	24
19	*detto*	Determinazione della reggenza relativa alle forniture per le sussistenze militari	25
20	*detto* 29	Avviso della reggenza pel pagamento della rata dell' imposta prediale di maggio prossimo	26
21	*detto* 30	Determinazione della reggenza sui disertori	27
22	*detto*	Determinazione della reggenza sul pagamento delle tasse per gli atti giudiziarj	28
23	*Maggio* 2	Determinazione della reggenza sulla caccia riservata, e per la soppressione delle processure per contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti sulla caccia	31
24	*detto* 5	Determinazione della reggenza che concentra la direzione generale di polizia nel ministero dell' interno, ed incarica provvisionalmente il signor giudice *Sormani* della polizia generale	33
25	*detto*	Nomina provvisionale del sig. conte *Luini* in consigliere della corte di cassazione	34
26	*detto*	Determinazione della reggenza concernente l'abolizione delle corti speciali ordinarie e straordinarie	35

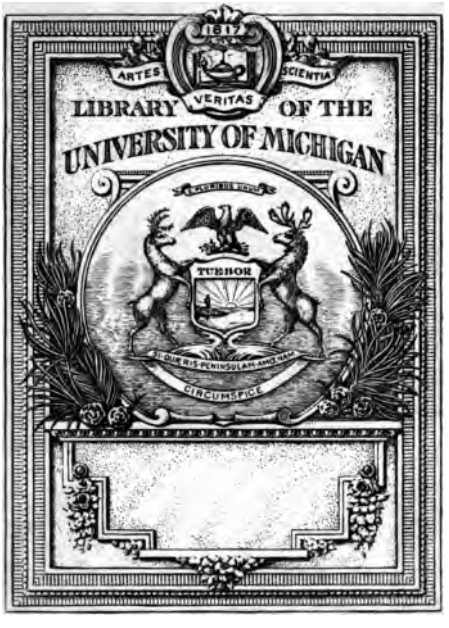
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

N.	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1814	ristabilisce l' intendenza di finanza in Lodi	57
38	*Giugno* 7	Determinazione della reggenza che stabilisce l'epoca pel pagamento della tassa personale	58
39	*detto* 11	Determinazione della reggenza sul deposito delle merci nelle dogane	59
40	*detto* 12	Proclama con cui S. E. il signor maresciallo conte di Bellegarde annuncia la pace segnata a Parigi il 30 maggio, e la conseguente definitiva aggregazione di queste province all'impero d'Austria	60
41	*detto* 13	Determinazione della reggenza che sopprime gli emblemi, le cifre e gli stemmi del cessato governo, e vi sostituisce lo stemma dell' impero d'Austria	62
42	*detto*	Determinazione della reggenza con cui si fanno cessare gli effetti delle disposizioni del codice civile sul divorzio a riguardo dei cattolici che abbiano validamente contratto il matrimonio avanti la chiesa	65
43	*detto* 14	Determinazione della reggenza sull'imposta prediale del mese di luglio.	68
44	*detto*	Tariffa provvisionale del dazio di entrata ed uscita del rame	69
45	*detto* 16	Determinazione della reggenza che abolisce la tassa dell'uno per cento sopra i capitali prescritta dal decreto 24 gennajo 1814, e accorda l'indennizzazione ai contribuenti che hanno già soddisfatta la detta tassa.	71
46	*detto* 28	Determinazione della R. C. reggenza sul dazio d' entrata dei cappelli di lana	73
47	*Luglio* 2	Determinazione della R. C. reggenza che conferma il regolamento sulle armi da fuoco di commercio delle	

N.	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1814	manifatture bresciane, e sulla retribuzione per la verificazione delle canne e degli acciarini	74
48	*Luglio* 7	Determinazione della R. C. reggenza che sopprime le procedure ed annulla le sentenze contro gl' individui di queste province al servizio o rimasti negli stati austriaci, russi o britannici, e ordina il rilascio dei loro beni.....	75
49	*detto*	Determinazione della R. C. reggenza che proroga il privilegio ai ricevitori di alcuni comuni nel dipartimento dell'Adda per l'escussione dei debitori morosi delle imposte a tutto il 1813.....	77
50	*detto*	Determinazione della R. C. reggenza che proroga il privilegio ai ricevitori dei comuni del distretto di Breno, dipartimento del Serio, per l'escussione dei debitori morosi delle imposte a tutto il 1813.....	79
51	*detto* 15	Determinazione della R. C. reggenza sulla liquidazione e sul rimborso a carico in generale dei comuni dello stato delle spese pel mantenimento e per le somministrazioni alle truppe di stazione e di passaggio	81
52	*detto* 16	Determinazione della R. C. reggenza sull'imposta del mese d'agosto prossimo.....	85
53	*detto*	Determinazione della R. C. reggenza sui benefizj.....	86
54	*detto* 22	Determinazione della R. C reggenza che abolisce la tassa del cinquanta per cento sui libri italiani o latini introdotti dall' estero, e così pure l'altra tassa del centesimo per foglio di stampa.....	89
55	*detto* 23	Nomina del signor marchese *Carlo*	

N.	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1814	*del Majno* in prefetto del dipartimento del Mincio.....	90
56	*Luglio* 23	Determinazione della R. C. reggenza con cui sono ammessi in circolazione il mezzo crocione ed il quarto di crocione, i mezzi talleri e i pezzi da dieci carantani	91
57	*detto* 27	Determinazione di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore, con cui viene soppresso il ministero della giustizia	92
58	*detto*	Determinazione di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore, con cui viene soppresso il ministero dell' interno...	98
59	*detto*	Determinazione di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore, con cui viene soppresso il ministero delle finanze, ed è istituita un' intendenza generale delle finanze.....	100
60	*detto*	Determinazione di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore, con cui si dichiarano cessate le funzioni del ministero pel culto col giorno primo agosto prossimo ..	102
61	*detto* 28	Ordine di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, col quale è accordata l'amnistia ai disertori e vengono loro indicati i corpi italiani organizzati sul piede austriaco, ai quali dovranno dirigersi	103
62	*detto* 29	Determinazione di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore, con cui si dichiarano cessate le funzioni della corte de' conti col giorno 31 scadente luglio, ed è istituita una direzione gen. di contabilità.	109

N.	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
63	1814 *Luglio* 29	Determinazione di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore, con cui si dichiarano cessate le funzioni del ministero del tesoro col giorno 31 scadente luglio	110
64	*detto* 30	Nomina del signor *Luigi Tordorò* in direttore provvisorio della direzione generale di contabilità	112
65	*Agosto* 8	Determinazione della R. C. reggenza con cui è accordata allo scaduto ricevitore dipartimentale del Mincio una proroga di tre mesi per l'esercizio del privilegio dell' escussione fiscale contro i debitori morosi	113
66	*detto* 12	Ordine di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore generale e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, portante uno schiarimento all' ordine 28 luglio p.° p.° circa all' obbligo de' militari di raggiungere il loro corpo	115
67	*detto* 16	Ordine di S. E. il signor F. M., ecc., portante la cessazione del ministero della guerra e marina, e la sostituzione di una commissione straordinaria.....	118
68	*detto* 19	Ordine di S. E. il signor F. M., ecc., con cui accorda ai disertori appartenenti alle province oltre il Mincio una proroga a tutto il 15 settembre prossimo a profittare del perdono concesso coll' ordine 28 luglio p. p.	120
69	*detto* 20	Determinazione della R. C. reggenza che fissa l' imposta da pagarsi in settembre prossimo venturo.....	122
70	*detto* 26	Determinazione della R. C. reggenza portante l' abolizione degli ordini segreti, delle adunanze, corporazioni e fratellanze segrete, come sarebbero le logge de' così detti	

N.	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1814	*Franchi Muratori* ed altre consimili società..	123
71	*Agosto* 30	Ordine di S. E. il signor F. M. ,ecc., riguardante la consegna alle autorità degli oggetti di vestiario, d' equipaggiamento, d'abbigliamento, d'armamento, e così pure dei cavalli asportati dai disertori	125
72	*Settembre* 8	Ordine di S. E il signor F. M., ecc., che accorda il rinvio dai corpi agli ammogliati con prole, ai figli unici ed ai capi di famiglia che lo dimanderanno	129
73	*detto* 14	Determinazione della R. C. reggenza con cui sono aboliti i decreti 3 gennajo 1811 e 30 aprile 1812 sulla classificazione delle strade	133
74	*Ottobre* 1	Determinazione della R. C. reggenza portante la tariffa provvisoria dei dazj di consumo nei comuni e territorj aperti	135
75	*detto* 7	Determinazione della R. C. reggenza che fissa l' imposta prediale da pagarsi nel corrente ottobre	137
76	*detto* 19	Determinazione di S. E. il sig. F. M. conte di Bellegarde, ecc., con cui si sopprime la linea daziaria esistente fra il Mantovano ed il Veronese, e si danno altre analoghe provvidenze.....	138
77	*detto* 20	Decreto di S. E. il sig. F. M. conte di Bellegarde, ecc., con cui si discioglie la commissione straordinaria di guerra e si danno altre analoghe provvidenze.....	143
78	*detto* 25	Ordine di S. E. il sig. F. M. conte di Bellegarde, ecc., alle autorità costituite di agire virilmente onde siano scoperti, denunziati e consegnati ai rispettivi loro corpi i disertori italiani.	145

N.	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1814		
79	*Novemb.* 11	Determinazione della R. C. reggenza che indica la misura della somministrazione del combustibile da farsi ai militari, e prescrive a chi debba toccarne il carico.....	150
80	*detto* 12	Determinazione della R. C. reggenza che stabilisce l'imposta prediale pei due successivi mesi di novembre e dicembre.....	158
81	*Dicembre* 5	Determinazione della R. C. reggenza onde togliere gli abusi introdottisi contro il precetto della santificazione delle feste.....	160
82	*detto* 13	Determinazione della R. C. reggenza che proibisce momentaneamente l'esportazione de' grani all'estero..	163
83	*detto*	Determinazione della R. C. reggenza con cui si crea una commissione straordinaria incaricata di ricevere ed esaminare le pretese de' creditori verso il governo francese per somministrazioni od altri titoli contemplati nell'articolo 19 del trattato di pace di Parigi 30 scorso maggio.	165
84	*detto* 14	Notificazione di S.E. il sig. F.M. conte di Bellegarde, ecc., riguardante le sovrane determinazioni per regolare l'esistenza dell'antica e della nuova nobiltà.....	168
85	*detto*	Determinazione di S. E. il sig. F. M. conte di Bellegarde, ecc., con cui si abolisce la commissione legale e vi si sostituisce provvisionalmente un ufficio fiscale.....	171
86	*detto* 30	Determinazione della R. C. reggenza che stabilisce l'imposta prediale pei due successivi mesi di gennajo e febbrajo 1815.....	173

ATTI DELLA REGGENZA

DEL

GOVERNO PROVVISORIO.

BOLLETTINO DELLE LEGGI.

N.° 1.

(N. 1.) *Nomina dei membri componenti la reggenza del governo provvisorio.*

21 aprile 1814.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DI MILANO.

Il consiglio comunale straordinariamente radunato nell' agitazione attuale politica, intento a guarentire la pubblica sicurezza, nomina un governo provvisorio composto dei sottodescritti concittadini.

Vedrà il popolo in questa circostanza quanto ne siano a cuore i suoi veri interessi. Il consiglio comunale lo mette sotto la protezione delle alte potenze alleate, e difesa dei soldati italiani. I delitti che dai traviati si commetterebbero, sarebbero dalle medesime severamente puniti.

Essendo con ciò soddisfatti i voti del popolo, il consiglio comunale si lusinga che

cesserà ogni unione, e che ciascun individuo restituitosi alla propria casa non avrà altro pensiere che di concorrere a mantenere la pubblica tranquillità. Il consiglio comunale annunzia al popolo che una deputazione eletta nel suo seno è di già partita per il quartiere generale degli alleati.

I membri componenti la reggenza provvisoria,

I signori Pino, generale.
Verri Carlo.
Mellerio Giacomo.
Borromeo Giberto.
Litta Alberto.
Giulini Giorgio.
Bazetta, giudice di cassazione.

Il luogo di residenza della reggenza sarà il palazzo civico del Broletto.

Milano dal palazzo civico del Broletto, il 21 aprile 1814.

SOMAGLIA, PRESIDENTE.

(N. 2.) *Proclama della reggenza del governo provvisorio portante la cessazione d'ogni effetto della legge concernente il registro degli atti e contratti.*

21 aprile 1814.

LA REGGENZA PROVVISORIA.

La reggenza provvisoria di governo eletta dal consiglio comunale è costituita.

L'eminente oggetto di far rinascere la più perfetta tranquillità, e di moderare i pesi pubblici, per quanto il comportano le attuali circostanze, sono state le primarie occupazioni della reggenza stessa. Essa vede con soddisfazione che il popolo milanese le dimostra una generosa confidenza alla quale è impegnata a corrispondere, e per darne una prova ella determina che dalla pubblicazione del presente proclama cessa ogni effetto della legge concernente il registro degli atti e contratti. La reggenza continuerà ad occuparsi del bene de' proprj suoi concittadini, e si crederà largamente compensata delle sue fatiche, se vedrà ripristinarsi tosto colla interna quiete quella ingenua gioja che deve inspirare in tutti i cuori la speranza d'un felice avvenire.

Milano, il 21 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

GIULINI GIORGIO.
LITTA ALBERTO.
BORROMEO GIBERTO.
MELLERIO GIACOMO.
IL GEN. DI DIV. PINO.
BAZETTA GIOVANNI.

Pallavicini, *Segret. gen.*

(N. 3.) *Avviso della reggenza che conferma tutte le autorità giudiziarie ed amministrative nell' esercizio delle loro funzioni, ed incarica il signor* Barbò *del portafoglio del ministero delle finanze.*

21 aprile 1814.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

Considerando essere eminentemente necessario che non sia punto interrotto il corso degli affari giudiziarj ed amministrativi,

Invita tutte le autorità sì giudiziarie che amministrative a continuare provvisionalmente nell' esercizio delle funzioni loro rispettivamente affidate. Trovandosi però scoperto il ministero delle finanze, resta incaricato il signor *Francesco Barbò* di assumere il portafoglio in via interinale.

Milano, il 21 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.
GIULINI GIORGIO.
LITTA ALBERTO.
BORROMEO GIBERTO.
MELLERIO GIACOMO.
IL GEN. DI DIV. PINO.
BAZETTA GIOVANNI.

PALLAVICINI, *Segret. gen.*

(N. 4.) *Determinazione della reggenza relativa all' intitolazione degli atti.*

22 aprile 1814.

LA REGGENZA PROVVISORIA

HA DETERMINATO:

Art. 1. Gli atti che a termini delle leggi e dei regolamenti veglianti devono incominciare colle parole = Regno d' Italia = continuano colla stessa intestazione.

2. Alla indicazione del nome del regnante si sostituiscono le parole = *Durante la reggenza provvisoria.* =

3. Alla intitolazione prescritta per le spedizioni delle sentenze esecutorie dall' articolo 146 del codice di procedura civile e per le copie autentiche degl' istromenti dall' articolo 67 del regolamento sul notariato, o che si trovasse anche per altri atti ingiunta, verrà sostituita la semplice intitolazione = *La reggenza provvisoria del regno d' Italia.* =

Il gran giudice, ministro della giustizia, è incaricato dell' esecuzione.

Milano, il 22 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.
GIULINI GIORGIO.
LITTA ALBERTO.
BORROMEO GIBERTO.
MELLERIO GIACOMO.
IL GEN. DI DIV. PINO.
BAZETTA GIOVANNI.

Pallavicini, *Segret. gen.*

(N. 5.) *Proclama della reggenza con cui annunzia ch'essa è stata confermata dai collegi elettorali riuniti.*

23 aprile 1814.

REGNO D'ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO.

Popoli del regno d'Italia, le agitazioni della capitale hanno indotta la necessità di instituire una reggenza di governo provvisorio. Dessa lusingasi di avere cooperato a ristabilire la calma.

I collegi elettorali riuniti l'hanno confermata. La reggenza non ignora che in varie parti del regno nascono timori di commovimenti popolari. Si procuri di evitare i mali che nascono sempre da impetuose risoluzioni. Acciò non venga punto interrotto il corso regolare della giustizia e dell'amministrazione, la reggenza ha dichiarato che sono interinalmente confermate le autorità tutte giudiziarie ed amministrative nell'esercizio delle funzioni rispettivamente loro affidate; riservandosi la reggenza di operare quei cambiamenti nel personale ch'essa credesse necessarj dopo aver assunte le opportune informazioni, ed acquistati i lumi che le abbisognano.

Le benefiche disposizioni d'alleviamento de' pubblici carichi devono intendersi estese a tutte le province. Così ogni buon cittadino conoscerà col fatto che la reggenza si occupa del bene generale. Gli stemmi reali verranno abbassati dagli agenti di polizia, e sarà considerato come perturbatore della pubblica quiete chiunque vi ponesse mano non essendovi autorizzato.

Si dimentichino le passate sventure. Si pensi a ripararne i danni, e a non rimembrarle, nè a voce nè in iscritto, con animosità, onde non fomentare gli odj e le vendette, fatali a quella concordia che forma la base di un governo bene ordinato.

Milano, il 23 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

GIULINI GIORGIO.

LITTA ALBERTO.

BORROMEO GIBERTO.

MELLERIO GIACOMO.

IL GEN. DI DIV. PINO.

BAZETTA GIOVANNI.

PALLAVICINI, *Segret. gen.*

(N. 6.) *Determinazione della reggenza del governo provvisorio pubblicata dall' incaricato del portafoglio del ministero delle finanze, riguardante la cessazione del registro degli atti e contratti, e la riduzione alla metà delle attuali tariffe dei dazj di consumo, e de' prezzi di vendita de' sali e de' tabacchi.*

23 aprile 1814.

L'INCARICATO DEL PORTAFOGLIO DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEL REGNO D'ITALIA.

Fra le determinazioni della reggenza del governo provvisorio di questo regno, in seguito alla conferma data dal collegio elettorale alla precedente nomina della medesima, una è quella che l' abolizione della legge del registro degli atti e contratti, ed egualmente la riduzione alla metà delle attuali tariffe de' dazj di consumo e de' prezzi di vendita de' sali e de' tabacchi abbiano effetto d' ora in avanti in tutto il territorio di questo regno non occupato dalle alte potenze coalizzate.

L' incaricato del portafoglio del ministero delle finanze in coerenza d' ordine della prefata reggenza, datato 22 del corrente aprile, incarica alle prefetture la pubblicazione, ed ai signori intendenti delle finanze l' esecuzione della premessa superiore determinazione.

BARBÒ.

(N. 7.) *Determinazione della reggenza del governo provvisorio pubblicata dall' incaricato del portafoglio del ministero delle finanze sulla riduzione del dazio delle derrate coloniali.*

23 aprile 1814.

L' INCARICATO INTERINALE
DEL PORTAFOGLIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

A seconda dell' approvazione ottenuta dalla reggenza provvisoria di governo con decisione di jeri, il dazio fissato a tutte le derrate coloniali nei decreti 5 agosto e 12 settembre viene ridotto al solo terzo.

Questa misura che fu già provvisoriamente emessa per il solo febbrajo scorso e non pubblicata, eccettuò in allora i zuccheri per i quali si fece la riduzione della sola metà.

In oggi, oltre al render pubblica una tale provvidenza, si estende il ribasso dei due terzi anche agli zuccheri, il dazio dei quali perciò a comune intelligenza viene ridotto come segue:

Zucchero brutto . ital. lir.	100. —	al quintale peso metrico.
Zucchero raffinato, candito in pane . . . . . »	150. —	
Zucchero d' ogni altra qualità . . . . . »	133. 33	

Milano, il 23 aprile 1814.

FRANCESCO BARBÒ.

G. D. Falciola, *Segret.*

(N. 8.) *Determinazione della reggenza del governo provvisorio con cui è accordata l'amnistia a tutti i disertori e coscritti refrattarj, e vengono posti in libertà i detenuti e condannati per contravvenzioni alle leggi di finanza e per delitti politici.*

23 aprile 1814.

REGNO D'ITALIA.

In esecuzione dell' ordinato dai collegi elettorali nelle loro sedute di jeri ed oggi,

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

DETERMINA :

Resta accordata una piena amnistia a tutti i disertori e coscritti refrattarj.

Saranno posti immediatamente in libertà i detenuti e condannati,

1.° Per delitti di coscrizione;

2.° Per contravvenzioni in materia di finanza non accompagnate da violenze o da altri delitti;

3.° Per motivi d' opinione.

Qualora fra gl' indicati al num. 3 si trovassero individui la cui dimissione potesse

temersi pericolosa alla pubblica tranquillità, ne sarà fatto previamente il più sollecito rapporto alla reggenza per la successiva deliberazione.

I ministeri della giustizia, dell' interno, della guerra ed il direttore generale della polizia sono rispettivamente incaricati dell' esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 23 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

GIULINI GIORGIO.

LITTA ALBERTO.

BORROMEO GIBERTO.

MELLERIO GIACOMO.

IL GEN. DI DIV. PINO.

BAZETTA GIOVANNI.

PALLAVICINI, *Segret. gen.*

(N. 9.) *Determinazione della reggenza del governo provvisorio che incarica il sig.* De Capitani *del portafoglio del ministero dell'interno.*

24 aprile 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA
DEL GOVERNO PROVVISORIO

DETERMINA:

Il signor *De Capitani* è incaricato del portafoglio del ministero dell' interno.

Milano, 24 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.
GIULINI GIORGIO.
LITTA ALBERTO.
BORROMEO GIBERTO.
MELLERIO GIACOMO.
IL GEN. DI DIV. PINO.
BAZETTA GIOVANNI.

PALLAVICINI, *Segret. gen.*

(N. 10.) *Nomina di altri sette membri della reggenza del governo provvisorio.*

24 aprile 1814.

I collegi elettorali riuniti nella seduta d'oggi hanno proceduto alla nomina degl' individui degli altri dipartimenti da aggiungersi in membri nella reggenza provvisoria di governo. Vennero perciò a scrutinio segreto eletti i signori *Muggiasca Giacomo* pel Lario, *Vertova Giovanni Batista* pel Serio, *Sommariva Matteo* per l'Alto Po, *Longo Lucrezio* pel Mella, *Tonni Luigi* pel Mincio, *Tarsis Giovanni Batista* per l'Agogna e *Peregalli Francesco* per l'Adda.

(N. 11.) *Determinazione della reggenza che abolisce la ritenuta del quinto sugli appuntamenti dei militari, e ordina la verificazione dei crediti arretrati.*

25 aprile 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

Considerando che nelle attuali circostanze è cosa conveniente il dare una prova di soddisfazione alle truppe, le quali col valore da loro dimostrato, e colla disciplina da loro mantenuta hanno elevato ad un grado considerevole l'onore delle armi italiane,

DETERMINA:

Art. 1. La ritenuta del quinto sul soldo della truppa italiana ordinata durante la guerra col decreto 7 gennajo 1814 è abolita.

2. Pei crediti arretrati il ministro della guerra è incaricato di presentare alla reggenza un lavoro diretto a verificarne la quantità, perchè la reggenza possa fissare le epoche dei relativi pagamenti.

I ministri della guerra e del tesoro sono incaricati dell'esecuzione della presente determinaz.

Milano, 25 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.
GIULINI GIORGIO.
BORROMEO GIBERTO.
MELLERIO GIACOMO.
IL GEN. DI DIV. PINO.
BAZETTA GIOVANNI.

Pallavicini, *Segret. gen.*

(N. 12.) *Determinazione della reggenza pel rinvio dai corpi militari dei figli unici e dei sostegni delle famiglie.*

25 aprile 1814.

REGNO D'ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

DETERMINA:

Art. 1. Tutti i figli unici o parificati agli unici, ed i sostegni delle famiglie che fossero marciati per la leva ordinata col decreto 11 ottobre 1813, saranno immediatamente rinviati dai corpi nei quali servono, a meno che non preferissero di continuare il servizio.

2. Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, il 25 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.
GIULINI GIORGIO.
BORROMEO GIBERTO.
MELLERIO GIACOMO.
IL GEN. DI DIV. PINO.
BAZETTA GIOVANNI.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

Certificato conforme;
Il Segretario generale,
A. Strigelli

BOLLETTINO DELLE LEGGI.

N.° 2.

(N. 13.) *Determinazione della reggenza con cui viene abolita la tassa sulle arti e sui mestieri.*

26 aprile 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

Considerando che la tassa *arti* e *mestieri*, oltre al riescire gravosissima ed odiosa nella sua percezione, non offre in atto pratico se non che un tenuissimo prodotto,

DETERMINA:

La tassa sulle arti e mestieri è abolita.

I ministeri dell' interno e delle finanze sono incaricati dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 26 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.
GIULINI GIORGIO.
BORROMEO GIBERTO.
MELLERIO GIACOMO.
IL GEN. DI DIV. PINO.
BAZETTA GIOVANNI.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 14.) *PROCLAMA del signor commissario imperiale* Annibale marchese Sommariva *con cui annunzia che prende possesso del territorio del regno non ancora conquistato dalle truppe alleate, e conferma la reggenza provvisoria di governo e i funzionarj pubblici.*

26 aprile 1814.

PROCLAMA.

Il commissario imperiale ANNIBALE MARCHESE SOMMARIVA, *ciambellano, cavaliere dell' ordine di Maria Teresa, generale tenente-maresciallo, e colonnello proprietario di un reggimento di corazzieri di S. M. l' imperatore d'Austria*

Prende possesso in nome delle alte potenze alleate de' dipartimenti, distretti, città, ville e luoghi tutti che nel regno d' Italia non sono stati ancora conquistati dalle truppe alleate.

Invita i popoli d' Italia ad attendere con fiducia e tranquillità la sorte migliore, che mercè le gloriose imprese degli augusti sovrani alleati diffonderà sopra l'intera Europa i beni preziosi della pace.

Conferma la reggenza provvisoria in Milano, ed i funzionarj pubblici che si trovano al loro posto, sì nella predetta città, come pure in tutti i dipartimenti, e luoghi summentovati.

Milano, 26 aprile 1814.

SOMMARIVA.

(N. 15.) *Determinazione della reggenza portante la sospensione della pena della berlina alle donne e pei crimini ai quali viene inflitta la sola pena della reclusione.*

26 aprile 1814.

REGNO D'ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO.

La pena della *berlina* venendo ora dal codice penale applicata indistintamente alle azioni da esso qualificate per criminose, senza eccettuare quelle che per loro natura non producono infamia, distrugge quella giusta proporzione che vi debb' essere tra il delitto e la pena, diminuisce colla soverchia sua frequenza l' impressione a cui tender deve questo orribile castigo, ed urta nello stesso tempo scandalosamente coll'opinione pubblica,

DETERMINA:

Art. 1. In pendenza delle disposizioni legislative da emanarsi dalle autorità competenti, è sospesa l'applicazione della pena della *berlina*,

1.° Alle donne;

2.° Per tutti quei crimini pei quali viene dal codice penale inflitta la sola pena della reclusione.

2. Il gran giudice, ministro della giustizia, è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 26 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

GIULINI GIORGIO.

BORROMEO GIBERTO.

MELLERIO GIACOMO.

IL GEN. DI DIV. PINO.

BAZETTA GIOVANNI.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. STRIGELLI.

(N. 16.) *Determinazione della reggenza che riduce alla metà la tassa sulla posta delle lettere.*

26 aprile 1814.

REGNO D'ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO.

L' eccessiva tassa sulla posta delle lettere mentre diminuisce le spedizioni, riuscendo nello stesso tempo di sommo aggravio al pubblico e segnatamente ai commercianti;

Sentito l' incaricato del portafoglio del ministero delle finanze,

DETERMINA:

Art. 1. La tassa sulla posta delle lettere è ridotta alla metà dell' attuale tariffa.

2. Il ministero delle finanze è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 26 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.
GIULINI GIORGIO.
BORROMEO GIBERTO.
MELLERIO GIACOMO.
IL GEN. DI DIV. PINO.
BAZETTA GIOVANNI.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 17.) *Proclama della reggenza del governo provvisorio sull' ingresso delle armate delle potenze alleate sul territorio italiano.*

27 aprile 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO.

Le armate delle alte potenze coalizzate entrano nel territorio italiano da esse non per anco occupato. Vogliono le alte potenze l' ordine e la felicità della nazione. Italiani, voi avete sviluppato il nobile carattere vostro, ed il generale sentimento di amore per la patria ha escluso la possibilità di opposti partiti. L' interesse privato è intieramente dimenticato da ciascuno di voi; il riposo, la tranquillità, la brama di un saggio governo indipendente stanno fissi nel cuore di tutti; nè vi è Italiano alcuno, il quale non senta il bisogno di un nuovo ordine di cose. Le alte potenze coalizzate non ad altro fine hanno impugnate le armi, se non per il bene dei popoli, nè giammai si è combattuto con principj più virtuosi; principj che l' istoria trasmetterà alla posterità, e renderà immortali i nomi de' regnanti. Secondate, o Italiani, queste benefiche sovrane intenzioni; accogliete come veri liberatori i militari che hanno

esposto sè stessi per il bene vostro; accoglieteli coll' affettuosa ospitalità loro dovuta: le domestiche abitazioni sieno ad essi aperte con quelle sagge direzioni che dalle municipalità verranno stabilite. Il trasporto della pubblica esultanza sia vivace, ma tranquillo e dignitoso; nè sia con esso turbata quella universale quiete che le autorità civili, militari ed ecclesiastiche hanno con tanto zelo ristabilita.

La reggenza del governo provvisorio, ferma nella conoscenza del carattere italiano e conscia delle intenzioni de' nostri liberatori, vi previene che domani le truppe loro entreranno nella capitale; che le circostanze ed il dovere esigono che privati alloggi siano destinati all' ufficialità, ed è persuasa che la dovuta riconoscente accoglienza della capitale sarà di nobile esempio a tutto il regno.

Milano, 27 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.
GIULINI GIORGIO.
BORROMEO GIBERTO.
MELLERIO GIACOMO.
IL GEN. DI DIV. PINO.
BAZETTA GIOVANNI.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. STRIGELLI.

(N. 18.) *Avviso della reggenza relativo alla carta monetata austriaca che non deve avere un corso prescritto in questi paesi, e al ragguaglio dei carantani.*

28 aprile 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

Notifica al pubblico che secondo le determinazioni già prese da S. M. l' imperatore d' Austria la carta monetata austriaca non ha un corso prescritto ne' paesi occupati o da occuparsi in Italia dalle sue armate.

Notifica pure che le sottindicate monete avranno corso e dovranno essere ricevute fino a nuova disposizione al ragguaglio come segue:

N.° 1. Il pezzo da 20 carantani, moneta di convenzione, centesimi 85.

2. Il pezzo da un carantano, cent. 3.

3. Il pezzo da tre carantani, vecchio conio, che ha attualmente il corso negli stati austriaci di due carantani, centesimi 6.

4. Il pezzo da 15 carantani, pure di vecchio conio, che è stato in Austria ridotto a tre carantani, centesimi 9.

5. Il pezzo finalmente da 30 carantani di vecchio conio, che nei detti stati austriaci ha corso per sei carantani, centesimi 18.

Milano, 28 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 19.) *Determinazione della reggenza relativa alle forniture per le sussistenze militari.*

28 aprile 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO.

Dovendo col fine della guerra cessare il sistema di provvedere alla sussistenza delle truppe col mezzo delle requisizioni in generi,

DETERMINA:

Art. 1. In pendenza di un contratto di appalto generale per le forniture delle sussistenze militari, i comuni sono abilitati a fare degli appalti parziali o a provvedere economicamente al bisogno.

2. Questi appalti o queste provviste economiche non debbono eccedere il mese di maggio.

3. Sono nominati dalla reggenza due o tre delegati per prendere i dovuti concerti colle autorità amministrative che giudicherà opportune sulla convenienza e sulle cautele necessarie.

4. I pagamenti si faranno colla prima rata dell'imposta prediale, ed in difetto dal tesoro pubblico.

5. I ministeri dell' interno, della guerra e del tesoro sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 28 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 20.) *Avviso della reggenza pel pagamento della rata dell' imposta prediale di maggio prossimo.*

29 aprile 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO.

Mentre la reggenza rivolge le continue sue cure ad alleggerire il peso delle pubbliche imposte, avrebbe desiderato di potere subito estendere le sue misure di sollievo anche a vantaggio de' contribuenti per l' imposta prediale.

I bisogni però del tesoro e del pubblico servigio continuano ad essere così urgenti da non permettere che si diminuisca per ora l' ammontare della prossima rata di cui si è fissata la scadenza nel giorno 10 maggio prossimo venturo, la quale deve a tale epoca essere immancabilmente soddisfatta.

Milano, 29 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. STRIGELLI.

(N. 21.) *Determinazione della reggenza sui disertori.*

30 aprile 1814.

REGNO D'ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

Considerando che l' armata italiana conserva l' attuale sua organizzazione,

DETERMINA :

Art. 1. I disertori che giovandosi del favore dell'amnistia del giorno 23 aprile corrente, sono rientrati in seno delle loro famiglie senza essersi prima presentati ai rispettivi loro corpi, dovranno per la necessaria regolarità esibire le loro petizioni di congedo al ministero della guerra col mezzo delle prefetture.

2. I disertori dopo la predetta amnistia dovranno rientrare ne' rispettivi corpi ai quali appartengono nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente, e qualora avessero dei reclami a produrre, o credessero di trovarsi in circostanze particolari per ottenere il loro congedo, presenteranno le loro domande nelle vie regolari al ministero della guerra, che provvederà, concertandosi col signor generale divisionario conte Pino.

3. I militari che non fossero rientrati nei loro corpi nel termine di sopra prescritto, oppure che disertassero dopo la pubblicazione della presente, saranno immediatamente tradotti avanti i consigli di guerra e giudicati a termini de' veglianti regolamenti.

4. Il ministero della guerra è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 30 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. STRIGELLI.

(N. 22.) *DETERMINAZIONE della reggenza sul pagamento delle tasse per gli atti giudiziarj.*

30 aprile 1814.

REGNO D'ITALIA.

LA REGGENZA

DI GOVERNO PROVVISORIO.

Essendo insorto il dubbio se nella cessazione ordinata colla determinazione 21 scadente aprile d' ogni effetto della legge di registro siasi inteso di comprendere anche le tasse per gli atti giudiziarj nella stessa compenetrate;

Rendendosi pure necessario di provvedere al modo con cui dopo la cessazione degli uffici di registro garantire analogamente all'art. 1328 la data certa delle scritture private;

Sentito il gran giudice, ministro della giustizia;

Ritenuto che la proclamata cessazione di ogni effetto della legge di registro per gli atti e contratti è diretta unicamente all' oggetto di togliere l' esorbitante e vessatorio tributo sotto il nome di registro nuovamente introdotto da pochi anni sotto il cessato governo;

Che le tasse per gli atti giudiziarj, instituite ed adottate non meno presso di noi che presso tutte le nazioni governate coi principj più liberali, e come freno ai litigj in parziale sollievo delle gravose spese occorrenti per l' amministrazione della giustizia, non entrano nel contemplato oggetto,

DETERMINA:

La tassa degli atti giudiziarj già compenetrata nella legge di registro sussiste come mera tassa giudiziaria, ed è provvisoriamente mantenuta sul piede in cui si trova: come sono egualmente mantenuti i diritti di cancelleria.

Le citazioni, le intimazioni, notificazioni e consimili atti che si fanno eseguire dalle parti indipendentemente dall'ufficio del giudice, ad esclusivo loro carico, non soggiacciono a tassa giudiziaria, salve le competenze dovute, a norma delle veglianti tariffe, agli ufficiali ministeriali od altri che prestano la loro opera.

I cancellieri delle corti, dei tribunali e delle giudicature di pace, od altri degli ufficiali dei cessati uffici di registro, esercitano provvisoriamente presso i rispettivi tribunali, a cui sono addetti, le funzioni di tassatori per gli atti giudiziarj, e versano il prodotto delle tasse nelle casse di finanza.

Per l' assicurazione della data delle scritture private mediante il loro registro contemplate dall' art. 1328 del Codice civile, i cancellieri presso le corti di giustizia e presso i tribunali di prima istanza terranno un libro in cui verranno iscritte le scritture private che fossero per insinuarsi al detto oggetto.

Per ogni atto che verrà iscritto nel detto libro si pagherà la tassa fissa di una lira, escluso qualunque diritto proporzionale.

Saranno in ciascun dipartimento concentrati e conservati i libri portanti l' iscrizione degli atti insinuati al registro dall' epoca della sua instituzione fino alla sua cessazione.

Il gran giudice, ministro della giustizia, ed il ministero delle finanze sono incaricati dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 30 aprile 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. STRIGELLI.

(N. 23.) *Determinazione della reggenza sulla caccia riservata, e per la soppressione delle processure per contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti sulla caccia.*

2 maggio 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO,

Viste le deliberazioni dei collegi elettorali riuniti, relative alla caccia,

DETERMINA:

Art. 1. Sono soppresse le processure per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla caccia che fossero state in corso prima del giorno 23 aprile prossimo passato.

2. Tutti quelli che si trovassero detenuti dipendentemente dalle suddette contravvenzioni, sono immediatamente dimessi.

3. Le presenti disposizioni non sono applicabili che alle sole contravvenzioni sulla caccia, escluso il caso di violenza o di qualunque altro delitto.

4. La caccia riservata è circoscritta al recinto del reale parco di Monza, escluso il circondario esterno, ed alle sole valli e boschi di Ticino.

5. Si ritengono nel rimanente in pieno vigore le leggi ed i regolamenti tanto relativi alla caccia in generale, quanto alla caccia riservata.

Il gran giudice, ministro della giustizia, ed il ministero dell' interno sono incaricati dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 2 maggio 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

Certificato conforme;
Il Segretario generale,

A. Strigelli

BOLLETTINO DELLE LEGGI.

N.° 3.

(N. 24.) *DETERMINAZIONE della reggenza che concentra la direzione generale di polizia nel ministero dell' interno, ed incarica provvisionalmente il signor giudice* Sormani *della polizia generale.*

5 maggio 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

DETERMINA:

Art. 1. Le attribuzioni della direzione generale di polizia sono richiamate e concentrate nel ministero dell' interno.

Gli uffici sono traslocati nel palazzo del predetto ministero.

2. Il signor *Carlo Sormani*, giudice della corte d' appello in Milano, è specialmente incaricato in via provvisoria della polizia generale. Esso conserverà il grado, la carica ed il trattamento di giudice d' appello.

3. Il gran giudice, ministro della giustizia, ed il ministero dell' interno sono incaricati dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 5 maggio 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. STRIGELLI.

(N. 25.) *Nomina provvisionale del sig. conte* Luini *in consigliere della corte di cassazione.*

5 maggio 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

DETERMINA :

Art. 1. Il signor conte *Luini*, già direttore generale della polizia, è provvisoriamente nominato consigliere della corte di cassazione in sostituzione del signor consigliere di cassazione *Guido Villata*, defunto.

2. Il gran giudice, ministro della giustizia, è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 5 maggio 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 26.) *Determinazione della reggenza concernente l' abolizione delle corti speciali ordinarie e straordinarie.*

5 maggio 1814.

REGNO D'ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

Viste le deliberazioni prese dai collegi elettorali nelle sedute dei 26 e 27 aprile p. p. relativamente alle corti speciali,

DETERMINA :

Art. 1. Le corti speciali straordinarie sono abolite.

2. Le cause pendenti giusta i regolamenti attuali avanti le corti speciali straordinarie e nelle quali si fosse già pronunciato il giudizio di competenza, sono devolute alla cognizione ed al definitivo giudizio delle corti speciali ordinarie.

3. Anche le corti speciali ordinarie cessano dalle loro funzioni tosto che abbiano definitivamente giudicate le cause nelle quali avessero già pronunciato il preliminare giudizio di competenza e le altre cause attribuite loro coll' articolo precedente.

4. Il giudizio definitivo delle corti speciali ordinarie è soggetto alla cassazione pel solo titolo però di manifesta contravvenzione al testo della legge.

5. Tutte le cause attribuite alle corti speciali straordinarie ed ordinarie, nelle quali non fosse ancora emanato il giudizio di competenza, si devolvono ai tribunali ordinarj che procedono coi metodi loro proprj.

Il gran giudice, ministro della giustizia, ed il ministero della guerra sono incaricati dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 5 maggio 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. STRIGELLI.

(N. 27.) *Determinazione della reggenza che dichiara cessato il signor generale* Fontanelli *dalle funzioni di ministro della guerra, e conferma il signor generale* Bianchi D'Adda *nelle funzioni d'incaricato del portafoglio del ministero della guerra.*

10 maggio 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

DETERMINA:

Art. 1. Il signor generale di divisione *Fontanelli* si dichiara cessato dalle funzioni di ministro della guerra.

2. Il signor generale di brigata *Bianchi D'Adda* è confermato nelle funzioni d' incaricato del portafoglio del ministero della guerra.

3. Il ministero della guerra è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 10 maggio 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 28.) *Determinazione della reggenza che incarica il signor prefetto* Minoja *delle funzioni di prefetto del dipartimento d'Olona, in sostituzione del sig. barone prefetto* Caccia *al quale è accordata la dimissione.*

17 maggio 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

Vista la domanda del signor barone *Caccia*, prefetto del dipartimento d'Olona, colla quale ha chiesta la dimissione,

DETERMINA:

Il signor prefetto *Giovanni Minoja* assume provvisoriamente le funzioni di prefetto del dipartimento d'Olona in sostituzione del signor barone prefetto *Caccia*, al quale è accordata la chiesta onorevole dimissione.

Il ministero dell'interno è incaricato della esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, il 17 maggio 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 29.) *Determinazione della reggenza pel pagamento della rata dell'imposta prediale di giugno.*

23 maggio 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO,

Non permettendo per ora i bisogni del tesoro e del pubblico servizio diminuzione alcuna sull' imposta prediale,

DETERMINA:

Art. 1. La rata dell' imposta prediale pel prossimo mese di giugno, già prescritta dal decreto 6 aprile 1814, sarà pagata dai censiti il giorno dieci dello stesso mese di giugno.

2. I ministeri delle finanze e del tesoro sono incaricati dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 23 maggio 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 30.) *Determinazione della reggenza che stabilisce il prezzo de' sali.*

24 maggio 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO,

Non permettendo le gravi spese che importa l' acquisto ed il trasporto de' sali, la continuazione del momentaneo ribasso approvato nello scorso aprile, la reggenza richiamando possibilmente i prezzi della tariffa del 1796, i quali presentano tuttora un considerevole vantaggio in confronto di quelli che trovavansi in corso prima dell'ultima riduzione,

DETERMINA:

Art. 1. Il prezzo de' sali è fissato come segue, cioè:

Sale raffinato . . . *cent.*	75	Per ogni libbra metrica.
Sali bianchi graniti . »	54	

2. Il ministero delle finanze è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 24 maggio 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 31.) *Determinazione della reggenza portante la tariffa dei dazj di consumo nei comuni murati.*

24 maggio 1814.

REGNO D' ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO,

Riuscendo opportuno l'avvicinare possibilmente le tariffe dei dazj di consumo nei comuni murati a quelle che trovavansi in vigore nel 1796,

DETERMINA:

Art. I. I dazj di consumo nei comuni murati sono fissati come nella tariffa posta a piedi della presente.

II. Il ministero delle finanze è incaricato della esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 24 maggio 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

T A F

dei dazj di con

	DENOMINAZIONE DE' GENERI.
Vino e liquori.	Vino, mosto, mezzo vino, posca, aceto, birra, agresto . .
	Uva . . . . .
	L'uva non eccedente il peso di libbre cinque è esente.
	Acquavite tanto greggia che raffinata, rosolj, rhum e liquori
Farine, grani e legumi.	Farine di frumento abburattate . . . . .
	Dette non abburattate . . . . .
	Farine miste con farine di frumento . . . . .
	Il tritello, roggiolo e roggiolino sono esenti.
	Pane e paste di pura farina di frumento . . . . .
	Pane e paste di farina di frumento miste con altre farine .
	Farine, paste e pane di qualsivoglia altra specie che di frum
	Frumento che entra nei molini esistenti nel recinto de' comuni
	calcolato libbre cento di frumento pesato col sacco per libbre ne
	Grani di qualsivoglia altra specie che di frumento entrando ne
	esistenti nel recinto de' comuni murati, pesati col sacco senza d
	Riso . . . . .
	Risone. . . . .
	Il risino è esente.
	Legumi secchi tanto con tega che senza . . . . .
	I legumi verdi tanto con tega che senza sono esenti.
Carni e bestie da macello.	Buoi e manzi . . . . .
	Vacche e tori . . . . .
	Manzetti e civetti . . . . .
	Vitelli . . . . .
	Porci . . . . .
	Pecore, capre, castrati, montoni ed agnelli maggiori in peso di libb
	Capretti, agnelli non eccedenti il peso di libbre sedici . .
	Carne in genere, cioè testa, cervella, lingue, fegato, animelle,
	coratelle, panere e simili parti interiora delle bestie . .
	Grassine, lardo, salami, presciutti, salsiccia, lingue e carni salate af
Articoli diversi.	Pelli verdi di bestie bovine o di cavallo che s'introducono
	muni murati . . . . .
	Dette di bestie lanute . . . . .
	Altre qualsivogliano . . . . .
	Pelli secche di bestie bovine o di cavallo. . . . .
	Dette di bestie lanute . . . . .

A

ie' comuni murati.

	In Milano.			In Brescia.			In Mantova, Como, Novara, Cremona e Bergamo.			In Pavia, Lodi e Crema.		
Per quintale metrico.	lir.	2	30	lir.	1	60	lir.	1	40	lir.	1	10
	»	1	60	»	1	—	»	—	85	»	—	70
	»	12	—	»	9	90	»	9	35	»	8	95
	»	3	30	»	2	90	»	2	70	»	2	60
	»	2	80	»	2	40	»	2	30	»	2	10
	»	2	80	»	2	40	»	2	30	»	2	10
	»	3	30	»	2	90	»	2	70	»	2	60
	»	2	80	»	2	40	»	2	30	»	2	10
	»	1	15	»	—	70	»	—	65	»	—	60
	»	2	80	»	2	40	»	2	30	»	2	10
	»	—	90	»	—	60	»	—	55	»	—	45
	»	2	40	»	1	80	»	1	40	»	1	20
	»	1	20	»	—	90	»	—	70	»	—	60
	»	2	—	»	1	40	»	1	—	»	—	55
Per testa.	»	18	—	»	15	—	»	14	—	»	13	—
	»	13	50	»	10	50	»	9	50	»	8	50
	»	11	30	»	7	90	»	7	20	»	6	70
	»	6	—	»	4	25	»	4	—	»	3	75
	»	7	—	»	5	—	»	4	50	»	4	—
	»	—	50	»	—	35	»	—	30	»	—	25
	»	—	30	»	—	20	»	—	15	»	—	12
Per quintale metrico.	»	13	80	»	8	25	»	6	90	»	6	30
	»	11	50	»	8	05	»	6	80	»	6	20
	»	7	20	»	5	50	»	4	60	»	4	05
	»	3	70	»	2	80	»	2	35	»	1	90
	»	1	90	»	1	15	»	—	90	»	—	70
	»	10	80	»	8	25	»	6	90	»	6	10
	»	5	55	»	4	20	»	3	55	»	2	85

DENOMINAZIONE DE' GENERI.

Articoli diversi.

Altre qualsivogliano . . . . . .
Pelli verdi di bestie bovine o di cavallo, macellate nei comuni m
Dette di bestie lanute . . . . . .
Altre qualsivogliano . . . . . .
Candele di cera . . . . . .
I rottami e mocceli non servibili sono esenti.
Candele di sego, grasso bianco o strutto di porco . . . .
Il sego di bue, castrato, pecora, ecc. è esente.
Cipria . . . . . .
Pesce fresco d' ogni qualità . . . . . .
Pesce salato, cotto, secco, marinato, affumicato d' ogni qualità
caviale, gamberi di mare, ostriche, grancevele e crostacei . .
Olio d' oliva . . . . . .
Olio di linosa, noci, ravizzone, oliazzo ed altro . . . .
Gli olj medicinali e la morchia d' olio sono esenti.
Olive . . . . . .
Le olive con concia sono esenti.
Linosa, semenza di ravizzoni, canapa, noci senza guscio e s
per far olio . . . . . .
Noci con guscio . . . . . .
Dette colla scorza . . . . . .
Butirro . . . . . .
Formaggio e stracchini . . . . . .
Robbiole e simili composti di latte di qualunque sorta . . .
La mascarpa fresca e salata è esente.
Fieno secco, spelta, avena e biada da cavallo . . . . . .
Fieno in erba . . . . . .
Paglia, stoppia, mezza roba, strame e mischiata . . . . .
Legnami d' opera tanto greggi che segati o squadrati in qualun
modo e forma . . . . . .
Le bacchette per far cavagni ed i salici verdi sono esenti.
Legna da fuoco e pali di qualsivoglia sorta . . . . . .
Carbone, carbonella, brasca e simili . . . . . .
Calcina e gesso cotto . . . . . .
Mattoni, quadrelli, tegole e pietre cotte . . . . . .
I mattoni, quadrelli, tegole e pietre crude sono esenti.

Certifica

Il Segretar

	In Milano.			In Brescia.			In Mantova, Como, Novara, Cremona e Bergamo.			In Pavia, Lodi e Crema.		
	lir.	2	85	lir.	1	75	lir.	1	35	lir.	1	05
	»	3	60	»	2	75	»	2	30	»	2	05
	»	1	85	»	1	40	»	1	20	»	—	95
	»	—	95	»	—	60	»	—	45	»	—	35
	»	4	60	»	2	90	»	2	20	»	1	40
	»	1	85	»	1	05	»	—	90	»	—	75
	»	4	60	»	2	60	»	1	80	»	1	50
	»	5	80	»	4	60	»	3	50	»	2	40
	»	2	40	»	1	40	»	1	20	»	1	—
	»	4	10	»	2	60	»	2	20	»	1	80
	»	2	50	»	2	—	»	1	50	»	1	—
Per quintale metrico.	»	1	20	»	—	90	»	—	60	»	—	30
	»	—	70	»	—	40	»	—	20	»	—	10
	»	—	50	»	—	30	»	—	15	»	—	08
	»	—	36	»	—	24	»	—	12	»	—	06
	»	1	55	»	1	30	»	1	25	»	1	15
	»	5	—	»	4	10	»	3	60	»	3	—
	»	2	50	»	2	05	»	1	80	»	1	50
	»	—	75	»	—	60	»	—	40	»	—	30
	»	—	25	»	—	20	»	—	15	»	—	10
	»	—	30	»	—	25	»	—	20	»	—	15
	»	—	75	»	—	50	»	—	30	»	—	15
	»	—	25	»	—	15	»	—	10	»	—	05
	»	—	40	»	—	35	»	—	30	»	—	25
	»	—	35	»	—	20	»	—	15	»	—	10
ni cento	»	—	30	»	—	20	»	—	15	»	—	10

ıforme ;

erale ,

ıLL.

(N. 32.) *Determinazione della reggenza portante una rettificazione delle tariffe generali delle dogane.*

24 maggio 1814.

REGNO D'ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO,

In pendenza di una stabile rettificazione della tariffa generale sulle dogane, essendo urgente di dare fin d'ora alcune provvidenze in favore del commercio,

DETERMINA:

Art. 1. È libera l'importazione di qualunque oggetto manifatturato in tutto il territorio dello stato, eccettuati i generi di privativa.

2. È derogato ai decreti 10 ottobre 1810 e 19 marzo 1813, relativamente ai diritti di entrata imposti sulle drogherie e spezierie non comprese nei decreti 5 agosto e 12 settembre 1810.

3. Sono rimessi sul piede della tariffa vigente al principio del 1796 i diritti di entrata,

1.° Per tutti i legni di tintura;

2.° Per la robbia;

3.° Pei cotoni in natura, filati e tinti.

4. Per tutte le altre derrate coloniali che non sono contemplate negli articoli precedenti, si pagherà per diritto di entrata la quinta parte dei tributi imposti dai citati decreti 5 agosto e 12 settembre 1810.

5. Le sete pagheranno per uscita dal regno, qualunque ne sia la destinazione, il dazio come segue:

Sete gregge, per libbra metrica lir. 3. —

Seta lavorata in trame, pelo, organzini o da cucire cruda » 1. 50

6. Il regolamento vigente al principio del 1796 sulle tare è rimesso in attività per tutte le mercanzie, esclusa però l'elezione della tara legale pei duplicati invoglj e recipienti doppj di qualunque sorta.

Sarà in facoltà de' commercianti di levare alla presenza degli agenti delle dogane, all'atto del daziato, tutte le involture esteriori fino al solo ultimo continente delle mercanzie.

7. In tutto ciò che non è derogato dalla presente determinazione restano in piena osservanza le vigenti tariffe.

8. Il ministero delle finanze è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 24 maggio 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. STRIGELLI.

(N. 33.) *Determinazione della reggenza che fissa il prezzo dei tabacchi.*

24 maggio 1814.

REGNO D'ITALIA.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO,

Non offrendo le recenti tariffe una giusta proporzione tra i rispettivi prezzi de' tabacchi ordinarj e quelli di lusso, ed essendo conveniente regolarli in approssimazione a quelli ch' erano in corso nel 1796,

DETERMINA:

Art. 1. Il prezzo dei tabacchi resta fissato come dalla tariffa posta a piedi della presente.

2. Il ministero delle finanze è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 24 maggio 1814.

VERRI, PRESIDENTE.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

QUALITA I

DA FUMARE.....	Pacchi del Serraglio	
	Pacchi di Virginia	
	Pacchi di Levante	
	Pacchi del Moro	
	Zigare d' Avana e di Virginia .	
	Zigare di Levante.....	
	Zigare del Moro	
	Trito e Foglia trinciata	
CARADA ED INGÉ .	Ingé di lusso	
	Caradà di lusso	
	Caradà prima sorta	
	Caradà seconda sorta	
RADICHE	Albania prima sorta	
	Albania seconda sorta	
	Radica macinata e Foglietta...	
	Costa, Scaglia e Bergamasco p	
FERMENTATI	Fermentato sceltissimo	
	Fermentato sopraffino	
	Fermentato fino	
	Fermentato mezzano e Pizzicchi	
RAPÉ	Bastoni Rapè Parigi	
	Bastoni Rapè Montagna e Fusi	
	Rapè in vasi	Parigi .....
		Virginia natural
		Olanda, S. Vin
		Punta Virginia.
		Naturale vero .
		Violetto scelto.
	Rapè sciolti.	Virginia .....
		Naturale.....
		Violetto .....
DIVERSI	Siviglia e Spagna	
	Son di Spagna.....	
	Sardegna	
	Brasile dolce	
	Brasile in corda	

NB. La vendita all' ingrosso è considerata dalle onc
la di cui vendita all' ingrosso è fissata a num

Certi

DE' TABACCHI.

	PREZZI all' ingrosso.				PREZZI al minuto.		
Il pacco da once 1 1/2	lir.	1	50	l' oncia	lir.	1	12
idem	»	1	50	idem	»	1	12
idem	»	1	20	idem	»	—	90
idem	»	0	75	idem	»	—	60
Le cento	»	6	—	l' una	»	—	07
idem	»	4	50	idem	»	—	06
idem	»	3	75	idem	»	—	05
La libbra	»	2	50	l' oncia	»	—	30
Il vaso da once 5.....	»	4	50	idem	»	1	04
idem	»	3	30	idem	»	—	75
La libbra	»	5	20	idem	»	—	60
idem	»	4	—	idem	»	—	46
idem	»	5	—	idem	»	—	58
idem	»	4	—	idem	»	—	46
idem	»	3	—	idem	»	—	35
idem	»	1	20	idem	»	—	16
idem	»	12	—	idem	»	1	35
idem	»	9	—	idem	»	1	04
idem	»	6	—	idem	»	—	68
idem	»	4	—	idem	»	—	46
idem	»	12	—	idem	»	1	35
idem	»	12	—	idem	»	1	35
Il vaso da once 5.....	»	5	—	idem	»	1	12
idem	»	4	50	idem	»	1	04
idem	»	3	—	idem	»	—	68
idem	»	3	—	idem	»	—	68
idem	»	2	50	idem	»	—	58
idem	»	1	—	idem	»	—	24
La libbra	»	5	50	idem	»	—	64
idem	»	4	50	idem	»	—	52
idem	»	1	20	idem	»	—	16
Il vaso da once 5.....	»	25	—	idem	»	5	50
idem	»	6	—	idem	»	1	35
idem	»	5	—	idem	»	1	12
idem	»	5	—	idem	»	1	12
La libbra	»	9	—	idem	»	1	04

disotto delle once due è vendita al minuto, eccettuati i pacchi e le zigare, minor peso delle once due.

Il Segretario generale,
GELLI.

(N. 34.) *Proclama riguardante la nomina fatta da S. M. l'imperatore di S. E. il signor maresciallo conte di Bellegarde in commissario plenipotenziario di queste province.*

25 maggio 1814.

PROCLAMA.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano e consigliere intimo di stato di Sua Maestà imperiale e reale apostolica, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, maresciallo, presidente del consiglio aulico di guerra e comandante in capo dell' armata d' Italia.

Si è degnata S. M. l' imperatore e re Francesco I, nostro augustissimo signore, di nominarci con sovrano biglietto 14 maggio in suo commissario plenipotenziario per quelle province del cessato regno d' Italia che già appartenevano alla Lombardia austriaca, compreso il Mantovano, e così pure i dipartimenti alla riva sinistra del Po, che presentemente non dipendono dal governo generale di S. M. in Venezia.

In virtù di questa sovrana determinazione e dell' autorità a noi delegata,

Confermiamo provvisoriamente la reggenza del governo, della quale assumiamo anche la presidenza.

Confermiamo nella stessa guisa i ministeri, tribunali e le autorità, comunque siano denominate, attualmente esistenti, da cui dovranno essere disimpegnate le incombenze ad esse affidate, coerentemente ai veglianti regolamenti, col rivolgere le rappresentanze a noi ne' casi in cui non fosse provveduto.

Dichiariamo cessata l' esistenza e l' attività del senato, del consiglio di stato e dei collegi elettorali, e dichiariamo interdette ai rispettivi individui unioni e congressi che non potranno essere giustificati da qualunque siasi causa o titolo.

Siamo nel rimanente autorizzati a manifestare, essere S. M. disposta a far sentire gli effetti delle paterne sue cure e sollecitudini alle popolazioni affidate al nostro governo con quelle benefiche sovrane disposizioni atte a procurare alle medesime quel ben essere di cui godono gli altri stati alla M. S. felicemente soggetti.

Milano, il 25 maggio 1814.

BELLEGARDE.

(N. 35.) *Determinazione della reggenza colla quale vengono stabilite in via provvisionale le linee daziarie al Mincio ed al Ticino.*

28 maggio 1814.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO,

In seguito dei nuovi cangiamenti territoriali essendo necessario di provvedere alla difesa dei diritti dello stato,

DETERMINA :

Art. 1. Sarà *provvisoriamente* stabilita una linea daziaria. Dessa incomincerà dalla Becca al confluente del Ticino, discenderà la riva sinistra del Po fino a Dosolo; ivi riprenderà a destra di detto fiume i limiti territoriali che vigevano al principio del 1796 cogli stati estensi e ferraresi, ascenderà l'antico confine del Mantovano verso il Veronese, rimonterà il Mincio fino a Peschiera, ascendendo la riva sinistra del lago di Garda, ripigliando ivi la linea che vigeva nel 1810 col Tirolo al nord dei dipartimenti del Mella e del Serio.

La città di Mantova col suo territorio e la comune di Peschiera colle rispettive fortificazioni sono quindi comprese entro l'indicata linea.

2. Sarà pure *provvisoriamente* ristabilita la linea daziaria come esisteva nel 1796 sul confine collo stato sardo, cominciando dai luoghi di Zenna e Maccagno, discendendo la riva sinistra del Lago Maggiore fino al confluente nel Ticino, ivi seguendo la sponda sinistra di detto fiume, e del Gravellone fino al suo sbocco in Po alla Becca.

3. L' amministrazione delle dogane designerà i luoghi più adatti per comodo delle professioni daziarie, e vi collocherà immediatamente le dogane o ricevitorie, pubblicandone l' elenco ne' rispettivi comuni.

4. Saranno applicate alle mercanzie e derrate ch' entrano e sortono dalla detta linea le vigenti leggi e tariffe.

5. L' incaricato del ministero delle finanze disporrà per l' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, il 28 maggio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 36.) *Determinazione della reggenza che dichiara poste fuori di corso le monete di uno, di tre, di quindici e di trenta carantani.*

31 maggio 1814.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

DETERMINA:

Le monete di rame di *uno*, di *tre*, di *quindici* e di *trenta* carantani sono poste fuori di corso, e quindi non potranno d' ora in avanti avere nessun valore nelle contrattazioni.

I ministeri dell' interno, del tesoro e delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 31 maggio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

Certificato conforme;
Il Segretario generale,

BOLLETTINO DELLE LEGGI.

N.° 4.

(N. 37.) *Determinazione della reggenza che ristabilisce l' intendenza di finanza in Lodi.*

31 maggio 1814.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

Riconoscendo che l' intendenza di finanza in Lodi mentre provvede al maggior comodo degli abitanti di quella provincia, serve altresì di una tutela maggiore ai diritti della finanza;

Sopra rapporto dell'incaricato del portafoglio del ministero delle finanze,

DETERMINA:

Art. 1. L' intendenza delle finanze in Lodi, stata soppressa col decreto 2 agosto 1811, è ristabilita.

2. Il ministero delle finanze è incaricato della esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata nel dipartimento dell'Alto Po.

Milano, il 31 maggio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 38.) *Determinazione della reggenza che stabilisce l'epoca pel pagamento della tassa personale.*

7 giugno 1814.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO

DETERMINA :

Art. 1. La tassa personale del corrente anno sarà pagata dai contribuenti pel giorno dieci del prossimo venturo luglio, sul piede del 1813.

2. I ministeri delle finanze e del tesoro sono incaricati dell'esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 7 giugno 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 39.) *Determinazione della reggenza sul deposito delle merci nelle dogane.*

11 giugno 1814.

LA REGGENZA

DEL GOVERNO PROVVISORIO,

Richiedendo i rapporti attuali di commercio coll' estero che le dogane esistenti in Brescia, Mantova, Cremona, Lodi, Bergamo, Pavia e Como presentino il comodo e la facoltà del deposito delle mercanzie a guisa degli emporj di Milano,

DETERMINA:

Art. 1. La facoltà del deposito per due anni è rimessa in vigore per tutte le mercanzie estere nelle suddette dogane sotto le formalità, cautele e diritti in corso negli emporj di Milano.

2. Il ministero delle finanze disporrà per l' esecuzione della presente determinazione che verrà pubblicata.

Milano, l' 11 giugno 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 40.) *Proclama con cui S. E. il signor maresciallo conte di Bellegarde annuncia la pace segnata a Parigi il 30 maggio e la conseguente definitiva aggregazione di queste province all' impero d'Austria.*

12 giugno 1814.

PROCLAMA.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano e consigliere intimo di stato di Sua Maestà imperiale e reale apostolica, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, maresciallo, presidente del consiglio aulico di guerra e comandante in capo dell' armata d' Italia.

La pace segnata a Parigi il 30 maggio p. p. ha fissato su basi solide e sicure la tranquillità ed il destino d' Europa.

La sorte di questi paesi fu del pari determinata.

Popoli della Lombardia, del Mantovano, Bresciano, Bergamasco e Cremasco, un felice destino vi attende; le vostre province sono definitivamente aggregate all' impero dell' Austria.

Voi resterete tutti uniti ed egualmente protetti sotto lo scettro dell' augustissimo imperatore e re FRANCESCO I, padre adorato dei suoi sudditi, sovrano desideratissimo di quegli stati che hanno la bella sorte di essergli soggetti.

Dopo di avere colle sue armi gloriose compiuta la più grande impresa, egli si restituisce fra le benedizioni de' popoli alla sua capitale, dove le prime e particolari sue cure e sollecitudini saranno dirette a dare alle vostre province una forma soddisfacente e costante, ed una organizzazione che verrà ad assicurare la vostra futura felicità.

Ci affrettiamo di rendere noti ai popoli delle dette province questi graziosi sentimenti della M. S., e restiamo persuasi che il vostro spirito esulterà per un' epoca sì fausta e memorabile, e la vostra gratitudine trasmetterà ai più tardi nepoti una indelebile riprova di devozione e di fedeltà.

Milano, il 12 giugno 1814.

BELLEGARDE.

(N. 41.) *Determinazione della reggenza che sopprime gli emblemi, le cifre e gli stemmi del cessato governo, e vi sostituisce lo stemma dell' impero d'Austria.*

13 giugno 1814.

LA CESAREA R. REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO,

In seguito del proclama di jeri che dichiara questi paesi definitivamente soggetti al felice e paterno dominio di S. M. l' augustissimo imperatore e re Francesco I,

DETERMINA:

Art. 1. Sono soppressi gli emblemi, le cifre e gli stemmi del cessato governo, e sarà quindi dovere della pubblica autorità il farli levare, ove tuttora si trovassero esistere, sostituendovi lo stemma dell' impero d' Austria posto in fronte alla presente determinazione.

2. La coccarda providamente introdotta dal consiglio comunale di Milano ed approvata dalla reggenza in momenti in cui un distintivo civico poteva essere necessario, viene ora interdetta.

3. Negli atti in cui a senso delle leggi e dei regolamenti veglianti deve esprimersi il nome del sovrano regnante, e pei quali eransi dall'art. 2 della determinazione 22 aprile p. p. sostituite le parole *durante la reggenza provvisoria*, si surrogherà d'ora in avanti l'indicazione del regno di S. M. l'imperatore e re FRANCESCO I, omessa l'intestazione contemplata dall'art. 1.° della succitata determinazione.

4. Alla intitolazione prescritta per le spedizioni delle sentenze esecutorie dall'art. 146 del codice di procedura civile, e per le copie autentiche degl'istromenti dall'art. 67 del regolamento sul notariato, o altrimenti ingiunta per qualsivoglia atto, verrà sostituita la semplice intitolazione: *L'imperatore e re FRANCESCO I.*

5. Si ritengono fermi per ora gl'impronti ed i bolli soliti apporsi alla carta, ai giornali, fogli periodici, effetti di commercio od altri atti sì civili che giudiziarj, cui dovessero applicarsi a termini delle leggi attualmente vigenti, riservandosi la reggenza di provvedere in appresso pel cambiamento che si troverà conveniente.

6. I ministeri sono incaricati rispettivamente dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 13 giugno 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 42.) *Determinazione della reggenza con cui si fanno cessare gli effetti delle disposizioni del codice civile sul divorzio a riguardo dei cattolici che abbiano validamente contratto il matrimonio avanti la chiesa.*

13 giugno 1814.

LA CESAREA R. REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO,

In pendenza di una legge che regoli definitivamente e sotto tutti i rapporti l' importante oggetto del matrimonio;

Riconosciuta l' urgenza di togliere l' opposizione delle disposizioni del codice civile sul divorzio ai principj della religione dello stato, cattolica, apostolica romana,

DETERMINA :

Art. 1. Le disposizioni del codice civile che permettono il divorzio, non avranno più effetto riguardo a' cattolici che abbiano validamente contratto il matrimonio avanti la chiesa.

2. È quindi vietato ai tribunali di ricevere o dar corso ad alcuna domanda per divorzio fra

conjugi contemplati nel precedente articolo, e si dichiarano soppresse le processure pendenti innanzi ai medesimi in questa materia.

3. Anche nei casi in cui da' tribunali fosse già stato autorizzato il divorzio con sentenza definitiva, è interdetto agli ufficiali dello stato civile il pronunciarlo.

4. Quand' anche fosse già stato dall' ufficiale civile pronunciato il divorzio, è tuttavia vietato di unire in altro matrimonio persone divorziate, finchè vive l' altro divorziato.

5. Sono conservate in vigore le disposizioni del codice civile riguardanti la separazione personale, ferma stante anche in questo caso la proibizione del divorzio.

6. Le disposizioni del codice relative al divorzio potranno aver luogo anche fra i cattolici nel caso di matrimonj già contratti avanti la sola autorità civile, salvo però a tali divorziati di ricongiungersi, volendo, con un nuovo valido matrimonio.

7. La previa dichiarazione da farsi dagli sposi a termini del codice avanti gli ufficiali dello stato civile non costituirà matrimonio nè per la legittimità della prole, nè per gli altri effetti civili, i quali pei cattolici non potranno derivare che dal matrimonio celebrato avanti la chiesa, e per gli altri dall'adempimento delle forme volute dal loro culto.

8. Fermo però stante l' obbligo degli sposi di presentarsi in prevenzione al competente ufficiale dello stato civile, e ferma la proibizione ai parochi od altri ministri di assistere ai matrimonj senza la presentazione della dichiarazione anzidetta, l' ufficiale dello stato civile, osservate nel resto le altre prescrizioni del codice, non potrà pronunciare la formola che le parti *sono unite in matrimonio;* dovrà anzi avvertirle della necessità di presentarsi ai parochi o ministri per contrarre validamente il matrimonio.

Il gran giudice, ministro della giustizia, ed il ministero pel culto sono incaricati della esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 13 giugno 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 43.) *Determinazione della reggenza sull' imposta prediale del mese di luglio.*

14 giugno 1814.

LA CESAREA R. REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO,

Sopra rapporto del ministero delle finanze,

DETERMINA:

Art. 1. L' imposta prediale da pagarsi dai censiti nel prossimo futuro mese di luglio è limitata ad un solo centesimo per ogni scudo d' estimo censuario. La scadenza della medesima è stabilita nel giorno dieci del suddetto mese.

2. I ministeri delle finanze e del tesoro sono incaricati dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, il 14 giugno 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 44.) *Tariffa provvisionale del dazio d' entrata e d' uscita del rame.*

14 giugno 1814.

LA CESAREA R. REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO,

Sopra rapporto dell' incaricato del portafoglio del ministero delle finanze,

DETERMINA :

Art. 1. Fino a nuovo provvedimento i dazj d' introduzione e d' estrazione per il rame, tanto lavorato che in natura, saranno regolati nel modo espresso nella tariffa annessa alla presente determinazione.

2. Il ministero delle finanze è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, il 14 giugno 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

FARIFFA.

		Entrata			Uscita.		
Rame in pura materia prima, cioè miniera di rame	*per quint.*	l. —	37				
Detto in rosetta o in pane o in tocchi o rotto o limatura di rame . . .	*idem*	» 7	07		*Proibita*		
Detto in banda, in lastre o semplicemente cavato	*idem*	» 8	23				
Se in lastre stagnate	*idem*	» 14	11				
Detto lavorato ferrato .	*idem*						
Detto lavorato non ferrato, nè stagnato . . .	*idem*	» 60	—		l. —		49
Detto lavorato e stagnato, non ferrato	*idem*						
Detto in opere argentate o dorate	*per libbra*	» 1	44		» —		06
Se in opere lastrate d'argento, come *argent plaqué*.							
Detto in filo, escluse le corde da istromenti. .	*per quint.*	» 16	46		» 1		77
Se argentato o dorato	*per libbra*	» —	70		» —		06

Certificato conforme;

Il Segret. gen. della Reggenza,

A. Strigelli.

(N. 45.) *Determinazione della reggenza che abolisce la tassa dell' uno per cento sopra i capitali, prescritta dal decreto 24 gennajo 1814, e accorda l'indennizzazione ai contribuenti che hanno già soddisfatta la detta tassa.*

16 giugno 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO

DETERMINA:

Art. 1. La tassa dell' uno per cento sopra i capitali, prescritta dal decreto 24 gennajo 1814, è abolita.

2. Per indennizzare i contribuenti che hanno già soddisfatta la detta tassa, le bollette emesse per questo titolo dalle rispettive casse comunali sono ricevute come danaro sonante in pagamento dell' ultima rata dell' imposta prediale del corrente anno dalla cassa comunale dalla quale furono rilasciate.

3. I ministeri delle finanze e del tesoro sono incaricati dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 16 giugno 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

Certificato conforme;
Il Segretario generale,
A. Strigelli

BOLLETTINO DELLE LEGGI.

N.° 5.

(N. 46.) *Determinazione della R. C. reggenza sul dazio d' entrata dei cappelli di lana.*

28 giugno 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO

DETERMINA :

Art. 1. Le disposizioni del decreto del giorno 13 settembre 1811, concernenti il dazio d'entrata de' cappelli di lana, sono abrogate.

2. I diritti d'entrata per le diverse qualità di cappelli di lana, procedenti da qualunque stato estero, saranno percetti secondo la tariffa del 1803, che era in vigore anteriormente al succitato decreto.

Il ministero delle finanze è incaricato della esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 28 giugno 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 47.) *Determinazione della R. C. reggenza che conferma il regolamento sulle armi da fuoco di commercio delle manifatture bresciane, e sulla retribuzione per la verificazione delle canne e degli acciarini.*

2 luglio 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO,

Riconosciuta l'importanza di continuare a sottoporre alla verificazione le canne di commercio e gli acciarini che si fabbricano nelle manifatture d'armi in Brescia,

DETERMINA:

Art. 1. Il decreto 22 luglio 1804 e l'annessovi regolamento sulle armi da fuoco di commercio delle manifatture bresciane continuerà ad essere obbligatorio e verrà osservato.

2. È pure mantenuto in osservanza il decreto 5 agosto 1806.

3. La retribuzione fissata dal detto regolamento 22 luglio non essendo sufficiente a rimborsare le spese delle prove, è confermato il disposto dal decreto 12 aprile 1808, che porta a sessanta centesimi la retribuzione per ogni canna, ed a dieci centesimi quella dell'acciarino.

4. Le canne e gli acciarini che non fossero stati presentati alla verificazione dal 1.° di dicembre 1813 a tutto il giorno d'oggi, lo

saranno immediatamente, sotto la pena portata dal detto decreto 5 agosto contro i contravventori.

5. I ministeri dell' interno, della guerra e delle finanze sono incaricati dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 2 luglio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 48.) *Determinazione della R. C. reggenza che sopprime le procedure ed annulla le sentenze contro gl' individui di queste province al servizio o rimasti negli stati austriaci, russi o britannici, e ordina il rilascio de' loro beni.*

7 luglio 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA
DI GOVERNO

DETERMINA:

Art. 1. Sono soppresse ed annullate le procedure state intraprese in esecuzione dei decreti 19 settembre 1806, 10 agosto 1807, 30 giugno 1808, 8 febbrajo e 8 aprile 1812

contro gl' individui di queste province, sia perchè addetti ad impieghi o militari o civili presso S. M. l' imperatore d' Austria, ora nostro augustissimo sovrano, o presso S. M. l' imperatore di Russia, o presso S. M. britannica, sia perchè rimasti negli stati dei suddetti sovrani contro gli ordini del cessato governo.

2. Cessa colla pubblicazione della presente determinazione l' effetto delle sentenze condannatorie in esecuzione de' suddetti decreti pronunciate contro gl' individui surriferiti, e ne viene fatta annotazione di conformità nei registri delle corti, sui quali le medesime furono inscritte.

3. Sono tolti tutti i sequestri posti in forza dei medesimi decreti sui beni mobili ed immobili dei succennati individui, ed i beni e frutti tuttora esistenti o per sequestro o per confisca presso il demanio sono rilasciati e restituiti nello stato in cui trovansi.

Il gran giudice, ministro della giustizia, ed il ministero delle finanze sono incaricati dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 7 luglio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 49.) *Determinazione della R. C. reggenza che proroga il privilegio ai ricevitori di alcuni comuni nel dipartimento dell'Adda per l'escussione dei debitori morosi delle imposte a tutto il 1813.*

7 luglio 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO

DETERMINA:

Art. 1. È concessa ai ricevitori dei comuni d'Albosaggia, Bofetto, Berbenno, Sondrio e Sondalo, dipartimento dell'Adda, cessati colla fine dello scorso anno 1813, la proroga di giorni novanta, da decorrere dalla pubblicazione della presente, ad usare del metodo privilegiato di escussione contro i debitori morosi delle imposte dirette a tutto il 1813, e di altri quattro mesi successivi a consumare gli atti esecutivi già intrapresi, e ciò in vista delle straordinarie circostanze concorrenti nel caso di cui si tratta.

2. I suddetti debitori d'imposte che faranno il pagamento entro il termine di sessanta giorni, da decorrere egualmente dalla pubblicazione come sopra, non saranno tenuti al pagamento della pena del caposoldo per la mora.

3. I ricevitori attuali dei suddetti comuni non potranno mai essere pregiudicati dagli effetti delle suddette proroghe, ma dovranno essere preferiti nei proprj diritti.

4. Il benefizio della proroga concessa all' articolo 1.° è limitato all' escussione degli immediati debitori, esclusi i comuni ed altri terzi sussidiariamente coobbligati pel pagamento delle imposte, in concorso dei quali restano salvi i provvedimenti nelle vie ordinarie avanti i tribunali.

5. Il ministero delle finanze è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata nel distretto di Sondrio, dipartimento dell' Adda.

Milano, 7 luglio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 50.) *Determinazione della R. C. reggenza che proroga il privilegio ai ricevitori dei comuni del distretto di Breno, dipartimento del Serio, per l' escussione de' debitori morosi delle imposte a tutto il* 1813.

7 luglio 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO

DETERMINA:

Art. 1. È concessa ai ricevitori dei comuni componenti il distretto di Breno, dipartimento del Serio, cessati colla fine dello scorso anno 1813, la proroga di giorni novanta, da decorrere dalla pubblicazione della presente, ad usare del metodo privilegiato d' escussione contro i debitori morosi delle imposte dirette a tutto il 1813, e di altri quattro mesi successivi a consumare gli atti esecutivi già intrapresi, e ciò in vista delle straordinarie circostanze concorrenti nel caso di cui si tratta.

2. I suddetti debitori d' imposte che faranno il pagamento entro il termine di sessanta giorni, da decorrere egualmente dalla pubblicazione come sopra, non saranno tenuti al pagamento della pena del caposoldo per la mora.

3. I ricevitori attuali de' suddetti comuni non potranno mai essere pregiudicati dagli effetti delle suddette proroghe, ma dovranno essere preferiti nei proprj diritti.

4. Il benefizio della proroga concessa all' art. 1.° è limitato all' escussione degl' immediati debitori, esclusi i comuni ed altri terzi sussidiariamente coobbligati pel pagamento delle imposte, in concorso de' quali restano salvi i provvedimenti nelle vie ordinarie avanti i tribunali.

5. Il ministero delle finanze è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata nel distretto di Breno, dipartimento del Serio.

Milano, 7 luglio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 51.) *Determinazione della R. C. reggenza sulla liquidazione e sul rimborso a carico in generale dei comuni dello stato delle spese pel mantenimento e per le somministrazioni alle truppe di stazione e di passaggio.*

15 luglio 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO,

Considerando che le circostanze politiche hanno chiamate nello stato numerose forze militari, le quali non potendo essere ripartite gravitarono, tanto per la stazione quanto per il passaggio, sopra alcuni comuni, e che quindi questi hanno dovuto soggiacere a gravose spese, non rimborsabili dal pubblico erario, e dipendenti dalle fazioni militari, mentre altri non sostennero peso alcuno per tale causa; e che perciò è giusto e necessario di sollevare i primi, ripartendo il peso stesso sulla generalità dei comuni,

DETERMINA:

Art. 1. Le spese sostenute dai comuni o dagl' individui dal giorno del felice ingresso delle armate di S. M. I. R. nelle diverse parti dello stato in causa, 1.° di alimenti forniti all' ufficialità; 2.° per paglia, legna e lumi somministrati alle I. R. truppe; 3.° per trasporti regolarmente ordinati per servigio delle medesime e delle truppe italiane, sono

a carico generale di tutt' i comuni dello stato, e quindi rimborsabili da tutti in proporzione del rispettivo estimo.

2. Si stabilirà una generale apposita imposta a carico dei comuni dello stato pel rimborso anzidetto. Il prodotto di questa dovrà essere rigorosamente eguale alla somma espressa dal risultamento finale della liquidazione di dette spese. Esso non potrà essere distratto ad altro oggetto.

3. I podestà e sindaci liquideranno in via preparatoria le somministrazioni che per le indicate cause si sono dovute incontrare dai comuni o dagl' individui dei comuni da essi amministrati. Essi inoltreranno queste liquidazioni preparatorie con tutti i titoli e documenti alle rispettive prefetture, le quali le rimetteranno al ministero dell' interno. La reggenza nominerà una commissione per la liquidazione definitiva e finale delle spese medesime.

4. La somma complessiva delle totali risultanze di detta definitiva liquidazione formerà il dato onde stabilire l' imposta che verrà divisa per rate. Il governo ne stabilirà la quantità e le epoche del pagamento.

5. Circa alle spese di mantenimento dei signori ufficiali, il governo determinerà la somma di compenso per ciascuno d' essi secondo le loro diverse classi, avuto riguardo alle circostanze speciali in cui qualche comune potesse essere posto. I signori podestà e sindaci presenteranno quindi degli elenchi giustificati del numero de' signori ufficiali ai

quali giorno per giorno si è prestato il vitto, distinguendoli per gradi.

6. Riguardo alla somministrazione di paglia, legna e lumi, i signori podestà e sindaci giustificheranno in modo soddisfacente la quantità di ciascun genere consumato, indicando la quantità della truppa che ha occasionato la consumazione. Per la paglia si dovrà distinguere, se essa ha servito per isternito de' cavalli o per giacitura del soldato.

7. Rapporto ai trasporti, non si potranno ammettere che quelli che sono stati legittimamente ordinati e che furono eseguiti per condotta di militari o di effetti militari. Quindi tutt' i trasporti effettuati nei comuni nei quali vi è stato transito o stazione di truppe, all' oggetto di tradurre viveri, foraggi od effetti relativi alla sussistenza di quelle da' vicini magazzini, non saranno valutati nella liquidazione.

8. Qualora un comune in vista delle speciali circostanze di qualcuno de' contribuenti o di qualche classe di somministratori riconoscesse necessario od urgente di fare de' pagamenti avanti la suddetta liquidazione e rimborso a conto del loro credito, esso potrà eseguirli, previo però essenzialmente l'assenso del consiglio comunale ed il permesso delle competenti superiori autorità. In questo caso la quota corrispondente di compenso che verrà pagata al comune, sarà erogata nel reintegro del fondo che avrà supplito, quando siasi usato de' fondi correnti destinati alle spese ordinarie dell' anno, ed in caso diverso

formerà parte delle restanze attive del venturo anno, da imputarsi nel conto preventivo dell' anno stesso a scarico delle spese ordinarie, senza che possa essere distratto in altro oggetto. In ogni caso questi pagamenti non formeranno titolo pei comuni onde essere indennizzati, ma si procederà per la liquidazione di tali crediti sulle norme delle massime generali che verranno stabilite.

9. I podestà e sindaci invigileranno, sotto la loro risponsabilità, perchè i conti relativi ai crediti dei comuni o degl' individui dei comuni da essi amministrati sieno compilati con esattezza e veracità.

10. Il governo si riserva con apposito regolamento a prescrivere le norme di dettaglio per la liquidazione, ed a definire le basi che debbono fissare la legalità de' titoli sopra i quali ordinare il rimborso; come pure si riserva a prescrivere la classificazione de' crediti i quali per preferenza dovranno essere estinti.

11. Il ministero dell' interno è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 15 luglio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 52.) *Determinazione della R. C. reggenza sull' imposta del mese di agosto prossimo.*

16 luglio 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO

DETERMINA :

Art. 1. L' imposta prediale da pagarsi dai censiti pel giorno dieci del futuro mese d' agosto è fissata ad un centesimo per ogni scudo d' estimo censuario.

2. I ministeri delle finanze e del tesoro sono incaricati dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 16 luglio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 53.) *Determinazione della R. C. reggenza sui beneficj.*

16 luglio 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO,

Sopra rapporti dei ministeri pel culto e delle finanze;

In pendenza delle definitive sovrane disposizioni sull' oggetto di beneficj semplici,

DETERMINA:

Art. 1. I beneficj semplici, sia di libera collazione, sia di diritto patronato di private famiglie, di comuni, stabilimenti od altra persona morale, che verranno a rendersi vacanti, non saranno d' ora in avanti soggetti all' avocazione demaniale, ma a norma de' regolamenti in tale materia passeranno sotto l' amministrazione tutoria del ministero pel culto, dichiarandosi sospesi la soppressione e lo svincolo, portati dagli articoli 1, 7 e 12 del decreto 25 aprile 1810, e da qualsivoglia altro relativo decreto.

2. Pei beneficj di patronato di private famiglie, anche in pendenza delle sovrane disposizioni, sarà libero agli aventi il diritto,

di passare alla nomina di un nuovo beneficiato, al quale dietro la regolare istituzione si rilascerà il possesso e godimento de' beni di dote del beneficio.

3. Anche ne' beneficj di patronato competente a' comuni, stabilimenti od altra persona morale si potrà passare alla nomina, semprechè ne' singoli casi il governo ne abbia preventivamente riconosciuto il bisogno o la convenienza.

4. Pei beni de' beneficj resisi prima d'ora vacanti, e devoluti alla cassa d'ammortizazione, senza nulla innovare sui contratti già legalmente perfezionati, ne resta sospesa ogni ulteriore vendita.

5. Rispetto ai beneficj prima d'ora vacanti di patronato di private famiglie, pei quali non abbia il patrono dichiarato di voler approfittare degli effetti dell' art. 12 del citato decreto, resta per ora sospeso l'esercizio di un tale diritto, e potrà il patrono, mediante rinuncia al diritto di svincolo, passare all'atto di nomina.

6. Anche nel caso che il patrono avesse già dichiarato di voler usare del diritto dello svincolo senza averlo ridotto ad esecuzione, potrà rinunciarvi e passare alla nomina come sopra.

7. Dal giorno della presente determinazione

in avanti i frutti de' capitali depositati sul monte per l'importare delle messe incombenti ai detti beneficj svincolati dovranno per intiero corrispondersi dal monte in conversione di detta causa.

8. I ministeri pel culto e delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 16 luglio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

Certificato conforme;
Il Segretario generale,
A. Strigelli

BOLLETTINO DELLE LEGGI.

N.° 6

(N. 54.) *Determinazione della R. C. reggenza che abolisce la tassa del cinquanta per cento sui libri italiani o latini introdotti dall'estero, e così pure l'altra tassa del centesimo per foglio di stampa.*

22 luglio 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO

DETERMINA:

Art. 1. È abolita la tassa del cinquanta per cento sui libri italiani o latini introdotti dall'estero, imposta dagli articoli 32 e 33 del decreto 30 novembre 1816, e dal successivo decreto 8 maggio 1811.

2. È parimente abolita l'altra tassa di un centesimo per foglio sulle opere che usciranno alla luce, imposta dall'articolo 1.° del decreto 1.° agosto 1811.

3. Restano per ora ferme le discipline prescritte nei mentovati decreti, nella parte che non si oppongono o che non abbiano relazione alla presente determinazione.

4. I ministeri dell' interno e delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, il 22 luglio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 55.) *Nomina del sig. marchese* Carlo del Majno *in prefetto del dipartimento del Mincio.*

23 luglio 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO

DETERMINA:

Art. 1. Il sig. cav. marchese *Carlo del Majno*, già prefetto del dipartimento del Tagliamento, è nominato prefetto del dipartimento del Mincio, in sostituzione del sig. cavaliere *Michele Vismara*, dimissionario.

2. Il ministero dell'interno è incaricato della esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, il 23 luglio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 56.) *Determinazione della R. C. reggenza con cui sono ammessi in circolazione il mezzo crocione ed il quarto di crocione, i mezzi talleri e i pezzi da dieci carantani.*

23 luglio 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO

DETERMINA:

Art. 1. Il mezzo crocione ed il quarto di crocione sono ammessi in circolazione, e verranno accettati nelle contrattazioni pel valore precisamente proporzionale a quello attribuito nelle vigenti tariffe al crocione intiero.

2. Sono pure ammessi in circolazione i mezzi talleri di Germania, detti di convenzione, pel valore di lire due e cinquantaquattro centesimi.

3. Sono egualmente ammessi in circolazione i pezzi da dieci carantani, i quali verranno accettati pel valore di quarantadue centesimi.

4. Il ministero delle finanze è incaricato dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 23 luglio 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 57.) *Determinazione di S. E. il signor feld maresciallo conte di Bellegarde, governatore, con cui viene soppresso il ministero della giustizia.*

27 luglio 1814.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano, consigliere intimo di stato di S. M. imperiale reale apostolica, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, ecc. ecc. ecc.

Essendo intenzione di S. M. l' imperatore e re Francesco I.° che debba cessare il ministero della giustizia residente in Milano, e che in pendenza di una definitiva organizzazione siano regolati gli affari attribuiti a quel dicastero in modo che non ne soffra il sovrano e pubblico servigio,

DETERMINIAMO:

Art. 1. Il ministero della giustizia colla fine dell' andante mese di luglio è soppresso.

2. La sorveglianza sopra l' amministrazione di giustizia, la disciplina riguardante i giudici, gl' impiegati, gli ufficiali ministeriali, gli avvocati, i notaj e patrocinatori sono attribuite ai giudici, tribunali e corti secondo i regolamenti e l' ordine attuale, colle seguenti limitazioni e dichiarazioni:

§ 1.° Emergendo un fatto che richiamasse censura, ammonizione o riprensione in via economica, il giudice, il tribunale o la corte determina, salvo il ricorso in via di gravame al tribunale od alla corte immediatamente superiore;

§ 2.° Quando il fatto importasse sospensione o destituzione dell' impiegato o dell' ufficiale ministeriale, dell' avvocato o del patrocinatore, non può essere decretata la sospensione o la destituzione se non ottenuta previamente l' approvazione della corte di cassazione col mezzo di consulta dell' I. R. procuratore generale presso la corte di giustizia del dipartimento alla corte d' appello competente, e col mezzo di consulta di questa corte alla cassazione: se trattasi d' un impiegato ufficiale, avvocato o patrocinatore addetto ad una delle corti d' appello, la corte d' appello consulta direttamente la corte di cassazione;

§ 3.° Occorrendo di sospendere o destituire in via economica un giudice, presidente, un procuratore I. e R. od un notajo, la corte di cassazione, osservato l' ordine sovraccennato, consulterà la regia cesarea reggenza provvisoria di governo.

3. Le nomine degl' impiegati nelle cancellerie e presso le giudicature, i tribunali e le corti che l' urgenza del servizio esigesse, sono attribuite alla rispettiva giudicatura, tribunale o corte; fino a nuova disposizione però non si potrà procedere ad alcuna nomina se non previamente avuti gli ordini della regia

cesarea reggenza col mezzo della corte d' appello del circondario.

4. Le nomine degl' impiegati addetti alla corte di cassazione, de' notaj, patrocinatori ed uscieri si faranno dalla regia cesarea reggenza sopra il rapporto della stessa corte di cassazione.

5. Le nomine de' presidenti, imperiali regj procuratori, giudici, cancellieri si faranno direttamente dalla regia cesarea reggenza sopra rapporto dell' imperiale regio procuratore generale, o del primo presidente, o presidente della corte di giustizia, d' appello e di cassazione che riferisca la vacanza e giustifichi la necessità del rimpiazzo.

6. Occorrendo alle giudicature, ai tribunali, alle corti di giustizia delle direzioni regolamentari, queste sono invocate col mezzo degl' imperiali regj procuratori generali alla corte d' appello competente che le emana, previa consulta alla corte di cassazione.

La corte di cassazione a seconda de' casi riscontra senz' altro alle consulte delle corti d' appello, o ne fa rapporto alla regia cesarea reggenza.

7. I ricorsi in cassazione cogli atti corrispondenti anche negli oggetti penali sono inoltrati dall' autorità che ha emanato il giudizio o la decisione direttamente al protocollo della corte di cassazione, e dalla corte di cassazione sono ritornati all' autorità cui spetta.

8. Le comunicazioni per l' arresto de' prevenuti di delitto o crimine, ó de' rei fuggiaschi da ottenersi in uno stato estero, e così

le domande di arresto fatte da un' autorità straniera potranno aver luogo direttamente anche fra le inferiori autorità giudiziarie degli stati conterminanti.

La consegna però de' prevenuti o rei fra uno stato e l' altro, e la domanda di consegna per parte delle autorità di questi paesi non potrà aver luogo se prima non sia stata consultata dall' imperiale regio procuratore generale presso la corte di giustizia del dipartimento la corte di cassazione, la quale delibererà a seconda delle istruzioni particolari del governo.

9. Gli atti che occorresse di spedire in uno stato estero o per semplice notizia delle parti interessate, o per assumere esami, per perizie o per qualsisia altro atto giudiziale, saranno inoltrati dall'imperiale regio procuratore generale del dipartimento, o della corte da cui emanano, od a cui interessano gli atti, alla regia cesarea reggenza per l' ulteriore corso.

10. La vidimazione delle firme de' presidenti e regj procuratori generali agli atti giudiziarj o notarili de' quali si dovesse far uso in estero stato, è attribuita alla regia cesarea reggenza.

11. Gl' imperiali regj procuratori generali presso le corti di giustizia e presso i tribunali continuano nelle attribuzioni loro demandate in riguardo alle dispense matrimoniali per le seconde pubblicazioni, per la mancanza di età, per parentela. Essi però fanno i loro rapporti direttamente alla regia cesarea reggenza, cui è riservato di accordare le dispense di età e di parentela.

Gli stessi regj procuratori generali continuano la sorveglianza e le ispezioni loro sopra gli uffici delle ipoteche.

12. Le corti, i tribunali, le giudicature di pace invigilano sopra le carceri ed i carcerati a loro soggetti.

13. I ricorsi di grazia, d'immunità, di commutazione di pena o riabilitazione sono riservati alla deliberazione della regia cesarea reggenza.

Questi ricorsi si presenteranno alle corti d'appello, le quali ne fanno rapporto alla corte di cassazione che, trovando il caso graziabile, consulta la regia cesarea reggenza.

14. Le questioni sopra le tasse giudiziarie, se sono particolari, si decidono dai tribunali o dalle corti coi metodi in corso; se sono di massima, l'autorità inferiore consulta la corte di cassazione, la quale fa rapporto alla regia cesarea reggenza.

15. I conflitti di attribuzione fra le autorità amministrative e le giudiziarie, quando emergono in una causa già introdotta in via giudiziaria, sono portati a cognizione della regia cesarea reggenza con rapporto della corte di cassazione, e le relative deliberazioni della reggenza sono comunicate dalla corte di cassazione all'autorità giudiziaria da cui procede il conflitto.

16. l'imperiale regia commissione legale è mantenuta provvisoriamente nelle sue funzioni. La stessa dipenderà ora direttamente dalla regia cesarea reggenza.

17. La spedizione de' ruoli e degli assegni si fa dalla direzione centrale de' conti; per

le altre spese dell' amministrazione giudiziaria si osserva l' ordine seguente:

§ 1.° Le pensioni normali e le gratificazioni sono preparate e liquidate coll' ordine attuale. I prefetti di ciascun dipartimento fanno per questi oggetti le loro proposizioni direttamente alla regia cesarea reggenza;

§ 2.° Le spese straordinarie di riparazioni o d' acquisto di mobili, se sono urgenti o non sorpassano l' importare delle lire cinquecento, si faranno per ordine del prefetto del dipartimento; se non sono urgenti e sorpassano il detto valore, il prefetto riferirà alla regia cesarea reggenza per avere i di lei ordini;

§ 3.° La liquidazione delle spese di giustizia e la revisione de' conti degli archivj notarili si fa da una sezione della direzione centrale dei conti. A tale effetto, osservato quanto è già in corso, gl' imperiali regj procuratori generali trasmettono i prospetti ed i ricapiti alla direzione preaccennata nelle epoche fissate;

§ 4.° Gli assegni di fondi che dipendentemente da queste liquidazioni occorressero tanto alle cancellerie giudiziarie, quanto agli archivj, sono accordati dalla regia cesarea reggenza sopra rapporto della direzione centrale de' conti.

18. Gli affari che si trovassero pendenti presso il ministero della giustizia, saranno rimessi per l' ulteriore corso alle rispettive autorità secondo l' ordine predisposto.

La presente determinazione sarà pubblicata.

Milano, 27 luglio 1814.

BELLEGARDE.

(N. 58.) *Determinazione di S. E. il signor feld maresciallo conte di Bellegarde, governatore, con cui viene soppresso il ministero dell' interno.*

27 luglio 1814.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano, consigliere intimo di stato di S. M. imperiale reale apostolica, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, ecc. ecc. ecc.

Essendo intenzione di S. M. l' imperatore e re Francesco I.° che debba cessare il ministero dell' interno residente in Milano, e che in pendenza di una definitiva organizzazione siano regolati gli affari che appartenevano a quel dicastero in modo che non ne soffra danno il servizio del sovrano e del pubblico,

DETERMINIAMO:

Art. 1. Il ministero dell' interno è soppresso alla fine del corrente mese di luglio.

2. Tutti gli affari che ora appartengono a quel ministero, dipenderanno e saranno concentrati col dì 1.° del mese di agosto prossimo in avanti nella regia cesarea reggenza provvisoria di governo.

3. Sono conservate provvisionalmente la direzione generale della polizia, la direzione generale delle acque e strade, la direzione generale della pubblica istruzione e la direzione generale della stampa e libreria.

4. La direzione generale delle acque e strade e quella della pubblica istruzione, le prefetture e tutti gli altri uffici ora dipendenti direttamente dal ministero dell' interno corrisponderanno dal dì 1.° di agosto prossimo venturo in avanti colla regia cesarea reggenza provvisoria di governo.

5. La direzione generale della polizia e la direzione generale della stampa e libreria dipenderanno unicamente dal presidente della regia cesarea reggenza provvisoria, e corrisponderanno direttamente col medesimo.

6. Gli affari che si trovassero pendenti presso il ministero dell'interno all'atto della cessazione del medesimo, avranno corso presso la regia cesarea reggenza provvisoria di governo.

7. La presente determinazione sarà pubblicata.

Milano, 27 luglio 1814.

BELLEGARDE.

(N. 59.) *Determinazione di S. E. il signor feld maresciallo conte di Bellegarde, governatore, con cui viene soppresso il ministero delle finanze, ed è istituita un' intendenza generale delle finanze.*

27 luglio 1814.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano, consigliere intimo di stato di S. M. imperiale reale apostolica, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, ecc. ecc. ecc.

Essendo intenzione di S. M. l' imperatore e re Francesco I.° che debba cessare il ministero delle finanze residente in Milano, e che in pendenza di una definitiva organizzazione siano regolati gli affari attribuiti a quel dicastero ed alle amministrazioni ed uffici da esso dipendenti in modo che non ne soffra il sovrano e pubblico servizio,

DETERMINIAMO:

Art. 1. Soppresso il ministero delle finanze, che cesserà col giorno 31 corrente, è istituita un' intendenza generale delle finanze.

2. Sono conservate e dipendono da detta intendenza generale,

1.° L'amministrazione delle dogane;

2.° L'amministrazione delle privative e dei diritti uniti;

3.° L'amministrazione del lotto.

3. All'amministrazione delle privative e dei diritti uniti sono aggregati, oltre i dazj di consumo, i pedaggi, il bollo della carta e il bollo dei pesi e delle misure.

4. È istituita un'amministrazione camerale che comprende i beni camerali o sequestrati, le eredità giacenti, i boschi, le cacce, le ipoteche, gli arretrati del registro e le tasse giudiziarie ed amministrative.

Quest'amministrazione dipende dalla regia cesarea reggenza provvisoria di governo.

5. Dipendono pure dalla reggenza

La prefettura del monte;

L'amministrazione del censo e delle imposizioni dirette;

L'amministrazione delle poste, e

L'amministrazione della zecca.

6. Le intendenze e direzioni del demanio corrispondono colle amministrazioni sovra stabilite negli oggetti delle rispettive loro attribuzioni.

7. Sarà provveduto a parte per gli uffici di contabilità e per la corte de' conti.

8. La presente determinazione sarà pubblicata.

Milano, 27 luglio 1814.

BELLEGARDE.

(N. 60.) *Determinazione di S. E. il signor feld maresciallo conte di Bellegarde, governatore, con cui si dichiarano cessate le funzioni del ministero pel culto col giorno primo agosto prossimo.*

27 luglio 1814.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano, consigliere intimo di stato di S. M. imperiale reale apostolica, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, ecc. ecc. ecc.

Essendo mente di S. M. l' imperatore e re Francesco I.° che debba cessare il ministero pel culto residente in Milano,

DETERMINIAMO:

Art. 1. Col giorno primo del mese di agosto prossimo venturo cessano le funzioni del ministero pel culto.

2. Gli affari che appartengono agli attributi del medesimo, sono concentrati nella regia cesarea reggenza provvisoria di governo.

La presente determinazione sarà pubblicata.

Milano, 27 luglio 1814.

BELLEGARDE.

(N. 61.) *Ordine di S. E. il signor feld maresciallo conte di Bellegarde, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, col quale è accordata l' amnistia ai disertori e vengono loro indicati i corpi italiani organizziati sul piede austriaco, ai quali dovranno dirigersi.*

28 luglio 1814.

ORDINE.

Vista la già eseguita organizzazione dei corpi italiani sul piede austriaco, nei quali in conformità delle benefiche e paterne intenzioni che S. M. I. e R. A. si è degnata manifestare, tutti i sudditi appartenenti ai suoi dominj d' Italia sono ammessi all' onore di seguire i gloriosi vessilli della sullodata Maestà Sua;

Visto che a quest' onore non hanno potuto partecipare i militari i quali dal 23 aprile in poi si assentarono senza permesso dai corpi cui erano rispettivamente addetti, e sono attualmente in istato di diserzione;

Preso in considerazione che questi militari possono essere stati indotti in errore dalle circostanze, anzi che mossi da spirito di disobbedienza o d' insubordinazione; e volendosi far loro godere i generosi effetti delle indulgenti ed affettuose cure di S. M. I. e R. A., riabilitandoli, col perdono della loro colpa, a rientrare nella carriera della gloria; sottrarli così alle pene cui, senza questo perdono, sarebbero inevitabilmente soggetti per

la loro diserzione, e nel tempo stesso rimettere quelli che avessero dei titoli contemplati dalle determinazioni governative nel pieno diritto, che colla diserzione avevano perduto, di rassegnarli, onde ottenere il rinvio al pari di quelli che sono rimasti fedeli al loro posto;

È ordinato quanto segue:

Art. 1. È accordato il perdono ai militari disertati dal 23 aprile p.° p.° in poi e prima della pubblicazione di quest'ordine, i quali si presenteranno, al più tardi, pel 20 dell'entrante agosto innanzi ad un' autorità civile o militare delle province d'Italia felicemente soggette alla dominazione di S. M. I. e R. A.

2. I detti militari saranno diretti al corpo dal quale disertarono, e se questo fosse stato disciolto, saranno inviati al corpo di nuova formazione cui sarebbero stati addetti se fossero rimasti al loro posto, come è indicato nell' annessa tabella.

Per quelli che si presenteranno nei dipartimenti a sinistra del Mincio, sarà istituito un deposito a Verona, comandato da un generale maggiore, da dove saranno poi spediti ai corpi come sopra, a seconda degli ordini che il detto generale riceverà dalla corrispondente militare autorità. A questo deposito saranno destinati degli ufficiali i quali, sotto gli ordini del generale maggiore, saranno incaricati tanto della polizia del deposito, quanto della direzione dei militari ai corpi.

3. Durante il viaggio dal luogo della loro presentazione sino al corpo del quale dovranno far parte, o sino al deposito di Verona, i detti militari percepiranno l'indennità di via. Dopo il loro arrivo al corpo o al deposito saranno pagati come le altre truppe di S. M. I. e R. A. per cura degli amministratori austriaci.

4. A fine di usare un benigno riguardo verso coloro che, per circostanze di famiglia o per la loro posizione, esternassero desiderio di restare ai proprj focolari, offrendo un supplente in loro vece, è accordato ch' essi possano farsi rimpiazzare da un individuo appartenente alle province italiane di S. M. I. e R. A. Essi potranno presentare il supplente al prefetto del loro dipartimento, il quale, previ gli esami opportuni, lo accetterà e lo dirigerà colle norme degli articoli 2 e 3 alla destinazione che competeva al supplito.

5. I disertati anteriormente al 23 aprile, i quali desiderassero di approfittare dell' amnistia assoluta accordata colla determinazione della reggenza del detto giorno, dovranno, al più tardi, pel 20 agosto essersi presentati alla competente autorità ed avere riportata la dichiarazione relativa.

Quelli che pel detto giorno non si saranno muniti della detta dichiarazione, si intenderanno aver rinunziato all' amnistia assoluta, e non potrà essere loro applicabile la suddetta determinazione, e continueranno ad essere considerati disertori.

6. I sottuffiziali e soldati che avessero dei titoli al rinvio in forza delle veglianti governative disposizioni, l' otterranno tosto che i corpi di nuova formazione saranno al loro completo. Fino a quell' epoca resta proibito ai capi dei corpi di rinviare per qualsivoglia motivo alcun sottuffiziale o soldato.

A misura che ciascheduno dei corpi di nuova formazione sarà pervenuto al suo completo, il colonnello spedirà al generale, dagli ordini immediati del quale egli dipenderà, le domande che gli saranno state prodotte dai sottuffiziali e soldati che avessero dei titoli al rinvio. Queste domande saranno prese nella dovuta considerazione per fare ai petenti il diritto che loro si competerà.

I disertori che avranno approfittato del perdono accordato col presente ordine, saranno ammessi a produrre le loro domande, ove abbiano dei titoli contemplati dalle governative disposizioni pel rinvio. Ad essi sarà fatto il competente diritto al pari degli altri militari rimasti fermi al loro posto.

7. I militari che hanno fino a questo giorno ottenuto la dimissione dal ministero della guerra, o la carta di rinvio dal capo del corpo, dovranno, al più tardi, pel 25 agosto presentarsi al comandante la gendarmeria nel circondario del loro domicilio, acciò apponga sulla dimissione o carta di rinvio la propria vidimazione. Dopo il detto giorno i comandanti la gendarmeria non potranno per veruna circostanza o motivo apporre la vidimazione alle dimissioni o carte di rinvio

suddette, se prima non vi saranno stati abilitati a norma delle istruzioni che riceveranno.

Le disposizioni del presente articolo dovranno essere adempiute pure dai disertori che avranno ottenuta la dichiarazione di amnistia assoluta, dei quali è cenno all' articolo 5.

8. Tutti i militari che trovansi in congedo temporario, dovranno immediatamente raggiungere il loro corpo. Quelli che ottennero il congedo temporario mentre appartenevano ai corpi ora disciolti, dovranno raggiungere il corpo di nuova formazione cui sarebbero stati addetti, giusta l' unita tabella, se fossero stati presenti all' atto dell' organizzazione. Le autorità militari delle piazze, ove esistono dei militari in congedo temporario, daranno tosto ai medesimi l' ordine di raggiungere il corpo come sopra, ed invigileranno per la esecuzione.

Dal quartier generale di Milano, il 28 luglio 1814.

Il ciambellano e consigliere intimo di S. M. I. e R. A., commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine imperiale di Leopoldo, cavaliere dell' Annunziata, proprietario d' un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore generale e generale in capo dell' armata austriaca in Italia,

BELLEGARDE F. M.

TABELLA dei corpi ai quali debbono essere diretti i disertori ammessi al perdono ed i militari che trovansi in congedo temporario.

Militari che erano addetti ai corpi antichi ora disciolti.	Corpi cui devono essere diretti i militari.	
Reggimento veliti già guardia reale	1.° reggim. di fanteria	a Como.
1.° Reggimento volontarj		
1.° Reggimento di fanteria di linea. . .		
Guardie dipart. dell'Olona, Lario ed Adda		
2.° Reggimento volontarj	2.° reggim. di fanteria	Brescia
2.° Reggimento di fanteria di linea . . .		
3.° Reggimento di fanteria di linea. . . .		
Guardie dipartimentali del Serio e Mella.		
4.° Reggimento di fanteria di linea . . .	3.° reggim. di fanteria	Brescia
5.° Reggimento di fanteria di linea . . .		
Guardie dipart. del Mincio e dell'Alto Po		
Granatieri già guardia reale	4.° reggim. di fanteria	Montechiari
6.° Reggimento di fanteria di linea . . .		
7.° Reggimento di fanteria di linea . . .		
Reggimento coloniale		
Guardia dipartimentale dell'Adige		
Reggimento cacciatori già guardia reale .	1.° battagl. fant. legg.	Bergamo
1.° Reggimento di fanteria leggiere . . .	2.° battagl. fant. legg.	Bergamo
2.° Reggimento di fanteria leggiere. . . .	3.° battagl. fant. legg	Casalmaggiore
Guardie dipartimentali oltre l'Adige . . .		
3.° Reggimento di fanteria leggiere . . .	4.° battagl. fant. legg.	Varese
4.° Reggimento di fanteria leggiere. . . .		
Dragoni già guardia reale	reggim. cavalleggieri	Crema
1.° 2.° 3.° e 4.° Reggim. cacciatori a cavallo		
Deposito generale cacciatori a cavallo . .		
Reggimento dragoni regina.		
Reggimento dragoni del re		
Artiglieria già guardia reale	reggim. artigl. a piedi	Pavia

Corpi antichi tuttora esistenti ai quali devono essere inviati i militari che vi appartengono.

Reggimento d'artiglieria a piedi	a Pavia
Reggimento d'artiglieria a cavallo	Murate
Treno d'artiglieria	Pavia
Battaglione de' zappatori del genio. . . .	Cantù
Gendarmeria	Milano al deposito generale
Guardia di Venezia	Venezia
Reggimento dalmata	Verolanuova
Scuola de' sottufficiali	Cremona
Scuola d'equitazione	Lodi
1.ma e 2.da Compagnia d'infermieri . . .	Milano
Compagnia de' zappatori-pompieri	Milano

(N. 62.) *Determinazione di S. E. il signor feld maresciallo conte di Bellegarde, governatore, con cui si dichiarano cessate le funzioni della corte de' conti col giorno 31 scadente luglio, ed è istituita una direzione generale di contabilità.*

29 luglio 1814.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano, consigliere intimo di stato di S. M. I. R. A., commendatore dell' ordine di Maria Teresa, gran croce dell' ordine di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, ecc. ecc. ecc.

Esigendo il buon servizio di S. M. I. R. Apostolica che in pendenza di una definitiva organizzazione venga senza ritardo regolato il metodo di contabilità in queste sue province,

DETERMINIAMO:

Art. I. Col giorno 31 scadente luglio cessano le funzioni della corte dei conti.

II. È istituita una direzione generale di contabilità, nella quale sono concentrate tutte le operazioni di computisteria e contabilità che erano in passato demandate alla corte dei conti e ai diversi ministeri, colle norme e regolamenti che verranno in seguito stabiliti.

III. Sono provvisionalmente conservate le ragionerie delle amministrazioni finanziere. Esse ricevono gli ordini e dipendono immediatamente dalla direzione generale di contabilità.

IV. La direzione generale di contabilità forma nel suo seno un ufficio specialmente incaricato di tutto ciò che riguarda l'arretrato.

V. La presente determinazione sarà pubblicata.

Milano, 29 luglio 1814.

BELLEGARDE.

(N. 63.) *Determinazione di S. E. il signor feld maresciallo conte di Bellegarde, governatore, con cui si dichiarano cessate le funzioni del ministero del tesoro col giorno 31 scadente luglio.*

29 luglio 1814.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano, consigliere intimo di stato di S. M. I. R. A., commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, ecc. ecc. ecc.

Essendo mente di S. M. l' imperatore e re Francesco I. che debba cessare il ministero del tesoro residente in Milano, e che in

pendenza di una definitiva organizzazione venga regolato il giro dei fondi pubblici in modo che non ne soffra il sovrano e pubblico servizio,

DETERMINIAMO:

Art. I. Col giorno 31 scadente luglio cessano le funzioni del ministero del tesoro.

II. La parte direttiva ed amministrativa delle di lui attribuzioni viene concentrata nella regia cesarea reggenza provvisoria di governo.

III. Sono interinalmente conservati e dipendono immediatamente dalla reggenza gli uffici della cassa generale.

IV. La presente determinazione sarà pubblicata.

Milano, 29 luglio 1814.

BELLEGARDE.

(N. 64.) *Nomina del signor* Luigi Tordorò *in direttore provvisorio della direzione generale di contabilità.*

30 luglio 1814.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano, consigliere intimo di stato di S. M. imperiale reale apostolica, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, ecc. ecc. ecc.

Visto il nostro decreto del giorno 29 luglio, col quale è istituita una direzione generale di contabilità,

Abbiamo nominato e nominiamo provvisoriamente direttore il signor *Luigi Tordorò*, già capo della contabilità presso il ministero del tesoro.

La presente determinazione sarà pubblicata.

Milano, 30 luglio 1814.

BELLEGARDE.

SEGRETARIO GENERALE
R. CESAREA
REGGENZA
PROVVISORIA
DI
GOVERNO.

Certificato conforme;

Il Segretario generale,

A. Strigelli

BOLLETTINO DELLE LEGGI.

N.° 7.

(N. 65.) *Determinazione della R. C. reggenza con cui è accordata allo scaduto ricevitore dipartimentale del Mincio una proroga di tre mesi per l' esercizio del privilegio della escussione fiscale contro i debitori morosi.*

8 agosto 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO

DETERMINA:

Art. 1. È prorogata a favore del ricevitore dipartimentale del Mincio scaduto col 31 dicembre 1813, e per esso al suo fidejussore Pietro Giacomo Soardi di Brescia, la facoltà di esercitare il privilegio della escussione fiscale contro i debitori morosi d'imposte dirette, riguardanti il triennio 1811, 1812 e 1813; e ciò in vista delle straordinarie circostanze concorrenti nel caso di cui si tratta.

2. Tale facoltà è limitata ed esercibile per tre mesi dalla pubblicazione della presente determinazione per intraprendere gli atti esecutivi, e pei due mesi immediatamente successivi per consumare i detti atti.

3. Per la su enunciata esazione ed escussione privilegiata potrà valersi dell'opera del suo delegato Giuseppe Invernici, sotto l'immediata sua risponsabilità per l'osservanza di tutto quanto prescrive la legge 22 marzo 1814.

Il suddetto delegato dovrà inoltre essere munito di credenziale dello stesso Suardi, vidimata dal signor prefetto del dipartimento del Mincio.

4. I debitori suddetti d' imposte dirette che ne faranno il pagamento nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente determinazione, non saranno tenuti al pagamento del caposoldo.

5. Il beneficio della proroga concesso all' articolo 1.° è circoscritto all' escussione degl' immediati debitori e ricevitori comunali, esclusi i comuni ed altri terzi sussidiariamente coobligati pel pagamento delle imposte, in concorso dei quali restano salvi i provvedimenti nella via ordinaria avanti i tribunali.

6. I ricevitori attuali non potranno essere pregiudicati, ma dovranno essere preferiti ne' loro diritti.

7. L'amministrazione del censo e delle imposizioni dirette è incaricata dell'esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata nel dipartimento del Mincio.

Milano, 8 agosto 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 66.) *Ordine di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore generale e generale in capo dell'armata austriaca in Italia, portante uno schiarimento all'ordine 28 luglio p. p. circa all' obbligo de' militari di raggiungere il loro corpo.*

12 agosto 1814.

ORDINE.

Visto l'ordine 28 luglio, col quale, 1.° è accordato perdono ai militari italiani disertati dal 23 aprile in poi, i quali si presenteranno sino al 20 andante agosto; 2.° è prescritto che tutt' i disertori anteriori al 23 aprile, i quali aspirano all' amnistia assoluta, debbano per la stessa epoca aver riportata la relativa dichiarazione provvisoria o carta definitiva; e 3.° che tutt' i militari i quali hanno ottenuto la dimissione dal ministero della guerra o la carta di rinvio dal capo del corpo, o la detta dichiarazione provvisoria o carta definitiva di rinvio, debbano far vidimare la propria dimissione o carta dalla gendarmeria al più tardi pel 25 agosto;

Considerando che alcuni militari pei quali non si verifica alcuna delle dette posizioni,

rientrati alle proprie case con fogli di passo, permessi o autorizzazioni dei comandanti militari austriaci, si considerano erroneamente come dimissionati, e quindi sciolti dall' obbligo di restituirsi al loro corpo;

Trovando necessaria una dichiarazione sul proposito di detti militari,

ORDINIAMO:

Art. 1. A tenore dell' ordine 28 luglio dovranno presentarsi al più tardi pel 20 del corrente agosto per raggiungere il loro corpo tutti indistintamente i militari i quali non saranno possessori di una dimissione rilasciata dal ministero della guerra, o di una carta di rinvio rilasciata dal capo del corpo, o di una dichiarazione provvisoria o carta definitiva d' amnistia assoluta.

2. È proibito alla gendarmeria di apporre la propria vidimazione prescritta all' art. 7 del detto ordine a qualunque carta diversa dalle su indicate.

Qualunque militare il quale non fosse munito di una delle carte su indicate, ma soltanto di un foglio di passo, permesso o autorizzazione firmata da qualsisia altra autorità militare, dovrà rientrare al corpo cui apparteneva, o del quale dovrebbe far parte, giusta la tabella annessa al detto ordine.

Quelli che non si uniformeranno a tale prescrizione, saranno dopo il 21 agosto perseguitati e puniti come disertori.

I militari reduci dalle prigioni di guerra e i disertori rientrati dall' estero, sono compresi nella disposizione del presente articolo, qualunque sia la carta ch' essi posseggano.

Dal quartier generale di Milano, il 10 agosto 1814.

Di S. M. imperiale e reale apostolica ciambellano e consigliere intimo, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine imperiale di Leopoldo, cavaliere dell' Annunziata, proprietario d' un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore generale e generale in capo dell' armata austriaca in Italia,

BELLEGARDE F. M.

(N. 67.) *Ordine di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore generale e generale in capo dell'armata austriaca in Italia, portante la cessazione del ministero della guerra e marina, e la sostituzione di una commissione straordinaria.*

16 agosto 1814.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano, consigliere intimo di stato di S. M. imperiale reale apostolica, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, ecc. ecc. ecc.

Essendo intenzione di S. M. l' imperatore e re Francesco I.° che debba cessare il ministero della guerra residente in Milano, ora che le seguite riforme ed organizzazioni dell' armata non lo rendono più necessario,

DETERMINIAMO:

Art. 1. Col giorno 18 del corrente agosto il ministero della guerra e marina è disciolto, e vi è surrogata una commissione straordinaria.

2. Sono nominati nella suddetta commissione i signori

Tenente maresciallo, marchese *Sommariva*, presidente.

Generale maggiore, marchese *Paolucci*, assessore.

Cortese, ispettore alle rassegne.

Locatelli, ispettore alle rassegne.

Cavaliere *Arese*, colonnello.

Bernaldi, maggiore.

3. Questa commissione è incaricata,

1.° Della liquidazione, evasione e definizione di tutte le contabilità e pendenze che si trovassero già incoate od in trattativa al ministero;

2.° Della consegna alle autorità militari o amministrative austriache, che saranno specialmente delegate, dei diversi rami di servizio, arsenali, ospedali, magazzini, mobiliare, macchine, effetti d'ogni genere stati finora amministrati per cura del ministero o sue diramazioni;

3.° Del rendiconto generale definitivo in effetti, danaro, materie, e della precedente amministrazione a tutto il 18 del corrente mese.

4. Col giorno 31 del prossimo venturo ottobre la commissione dovrà aver terminate tutte le suddette operazioni, inclusivamente la presentazione del suo bilancio e la trasmissione di tutte le contabilità arretrate e correnti alla direzione generale provvisoria di contabilità, istituita con precedente nostra deliberazione del 29 luglio p. p.

5. Gl' impiegati della commissione suddetta non potranno eccedere il numero di mentovati, e saranno ripartiti in egual numero presso i mentovati membri della commissione, e pel servizio dell' archivio generale, nel quale si

verseranno tutte le carte e documenti della cessata amministrazione del ministero della guerra.

6. Oltre il suddetto numero d'impiegati, l'ispezione delle rassegne presso il ministero della guerra essendo incaricata specialmente della liquidazione dei conti dei corpi, sarà provveduta dell'occorrente numero d'impiegati.

7. La presente determinazione sarà pubblicata.

Milano, il 16 agosto 1814.

BELLEGARDE.

(N. 68.) *Ordine di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore generale e generale in capo dell'armata austriaca in Italia, con cui accorda ai disertori appartenenti alle province oltre il Mincio una proroga a tutto il 15 settembre prossimo a profittare del perdono concesso coll'ordine 28 luglio p. p.*

19 agosto 1814.

ORDINE.

Visto l'ordine n.° 3 del 28 luglio, col quale fu accordato perdono ai militari italiani disertati dal 23 aprile in poi che si fossero presentati sino al 20 andante;

Essendosi preso in considerazione che questo termine può forse essere troppo ristretto

pei disertori appartenenti alle province oltre il Mincio, e volendosi dar loro il tempo necessario per presentarsi e recarsi nei luoghi di riunione stabiliti, onde approfittare del perdono,

È ORDINATO QUANTO SEGUE:

Art. 1. Ai disertori appartenenti alle province oltre il Mincio è accordata proroga sino a tutto il 15 settembre prossimo, onde potersi presentare ed ottenere il perdono concesso coll' ordine 28 luglio.

2. A titolo di grazia speciale la detta proroga è pure estesa a favore dei disertori appartenenti alla provincia della Lombardia.

Dal quartier generale di Milano, il 19 agosto 1814.

Di S. M. imperiale e reale apostolica ciambellano e consigliere intimo, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine imperiale di Leopoldo, cavaliere dell' Annunziata, proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore generale e generale in capo dell' armata austriaca in Italia,

BELLEGARDE F. M.

(N. 69.) *Determinazione della R. C. reggenza che fissa l' imposta da pagarsi in settembre prossimo venturo.*

20 agosto 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO,

Importando di provvedere in modo che non manchi quanto occorre per le spese indispensabili della pubblica amministrazione, e pel soddisfacimento dei maggiori pesi che nel venturo mese di settembre debbono in via ordinaria sostenersi dall' erario in confronto dei mesi antecedenti,

DETERMINA:

L' imposta prediale da pagarsi dai censiti pel giorno quindici del prossimo mese di settembre è stabilita in ragione di due centesimi sopra ogni scudo d' estimo censuario.

L' amministrazione del censo e delle imposizioni dirette ed i prefetti dei dipartimenti sono incaricati dell' esecuzione di questa determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 20 agosto 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

(N. 70.) *Determinazione della R. C. reggenza portante l'abolizione degli ordini segreti, delle adunanze, corporazioni e fratellanze segrete, come sarebbero le logge de' così detti* Franchi Muratori *ed altre consimili società.*

26 agosto 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO,

Di conformità alle intenzioni manifestate da S. M. l'augustissimo imperatore e re,

DETERMINA:

Art. 1. Gli ordini segreti, le adunanze, corporazioni e fratellanze segrete, come sarebbero le logge de' così detti *Franchi Muratori* ed altre consimili società, qualunque ne sia la denominazione, delle quali non si conosce il preciso oggetto, o le di cui discipline ed operazioni appajono enigmatiche, sono e s' intendono a tutto rigore proibite.

2. I contravventori al disposto nell' articolo precedente saranno puniti colla detenzione non minore di due mesi, nè maggiore di un anno, e colla perdita di tutti gli effetti, mobili, danaro e diritti spettanti alla illecita unione.

Gl' individui addetti al regio e pubblico servizio, che ne facessero parte, saranno inoltre destituiti ed incapaci di coprire ulteriori impieghi.

Pei contravventori recidivi la detenzione sarà di un anno e potrà, secondo le circostanze di tempo, luogo e persona, estendersi fino agli anni tre.

3. Coloro che avranno scientemente somministrato per le suddette conventicole, sia gratuitamente, sia contro mercede o correspettivo qualunque, case, stanze ed altri simili luoghi, verranno puniti con multa dalle lire duecento alle lire mille. Se questi individui appartenessero essi pure alla conventicola, oltre la multa, saranno assoggettati alla detenzione prescritta pei recidivi nell' articolo precedente.

4. Col disposto in questa determinazione non s' intende per niente derogato alle vigenti leggi penali sugli attentati contro l' interna ed esterna sicurezza dello stato, come neppure alle leggi e regolamenti in corso sulle associazioni in genere.

5. Le autorità giudiziarie e politiche, ciascuna in ciò che le riguarda, terranno mano forte per l' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, il 26 agosto 1814.

Il Commissario Plenipotenziario,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Staiselli.

(N. 71.) *Ordine di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore generale e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, riguardante la consegna alle autorità degli oggetti di vestiario, d' equipaggiamento, d' abbigliamento, d' armamento, e così pure dei cavalli asportati dai disertori.*

30 agosto 1814.

ORDINE.

Nel punto che moltissimi individui che per un momentaneo obblio de' proprj doveri si erano resi disertori dai reggimenti italiani, chiamati dalla voce dell' onore e della legge si radunano sotto i gloriosi vessilli di S. M. I. R. A. il nostro augusto Sovrano, è con dispiacere che il governo osserva ch' essi si presentano privi della militare divisa e disarmati, mentre in gran parte disertando dal corpo cui appartenevano, asportarono non solo gli abiti ed effetti di abbigliamento, ma eziandio le armi ed i cavalli.

Essendovi fondato sospetto di credere che questi effetti e specialmente le armi giacciano presso le famiglie degl' individui medesimi, o che da essi consegnati all' autorità locale, questa gli abbia ritenuti, nè siasi data cura di trasmetterli all' autorità superiore, come è prescritto dall' avviso 18 maggio 1814 del cessato ministero della guerra;

Interessando le mire governative dirette a tutelare il sovrano interesse e la pubblica

tranquillità, che tanto gli oggetti di vestiario, d' equipaggiamento e d' abbigliamento che quelli d' armamento ed i cavalli asportati dai disertori siano consegnati alle autorità competenti, e da queste trasmessi alle superiori, a termini dell' avviso sopra citato,

SI DETERMINA:

Art. 1. Le competenti autorità invigileranno per la piena osservanza delle veglianti leggi e regolamenti contro i detentori ed acquisitori d' armi, cavalli, effetti di vestiario, equipaggiamento, abbigliamento ed ogni altro oggetto relativo al militare servigio e di sovrana proprietà, sottomettendo rigorosamente alle pene portate dagli ordini stessi gl' individui che fossero convinti di avervi dolosamente contravvenuto.

2. Gl' individui che si sono resi disertori, ed in loro mancanza le famiglie alle quali essi appartengono, sia ch' essi siansi o no restituiti al corpo, saranno tenuti a consegnare nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente in mano del podestà o sindaco locale le armi, i cavalli, gli oggetti di vestiario, equipaggiamento ed abbigliamento, ed ogni effetto di proprietà sovrana ch' essi avessero asportato dal corpo disertando. Le autorità alle quali i detti effetti verranno presentati, rilasceranno un attestato di consegna. Dentro il termine di giorni otto dalla consegna stessa gli oggetti consegnati, e specialmente le armi, verranno dalle autorità riceventi diretti alle rispettive viceprefetture o

prefetture. Queste rilasceranno la corrispondente ricevuta, e dirigeranno gli effetti di vestiario, equipaggiamento ed abbigliamento al deposito di vestiario il più prossimo o di Milano o di Verona, i cavalli al reggimento de' cavalleggieri in Crema; e le armi ai magazzini indicati nell' avviso 18 maggio 1814.

3. Le predette autorità locali dovranno cooperare con ogni sforzo all' effetto che le disposizioni del precedente articolo siano pienamente eseguite. Nel caso che consti legalmente di dolo per loro parte, o di colpevole connivenza coi detentori degli oggetti come sopra indebitamente asportati, esse saranno sottoposte al rigore delle leggi a norma dei casi e delle circostanze. I signori parrochi si faranno carico d' inculcare il dovere che incumbe a ciascuno di restituire alla pubblica autorità tali oggetti di sovrana proprietà.

4. Quelli che avessero comperati o acquistati in qualunque modo qualsivoglia degli effetti sopra memorati ad onta delle leggi e regolamenti proibitivi di tali acquisti, e segnatamente dell' ordine di polizia 5 luglio 1814, saranno tenuti a consegnarli dentro il termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente. Effettuando in questo tempo la consegna, essi saranno immuni da pena, e non eseguendola andranno soggetti alle procedure e pene portate dall' art. 62 del codice penale. Quegl' individui che fossero per delitti di questa natura già sottoposti a procedura, non potranno prevalersi della sanatoria concessa dal presente articolo.

5. Sono mantenute le ricompense portate dall' ordine 18 maggio 1814 a favore di quelli che consegneranno armi di calibro militare e di proprietà governativa, sia da fuoco, sia da taglio o di punta, dentro il termine di giorni otto dalla data del presente avviso.

6. I signori prefetti, viceprefetti, podestà e sindaci, le autorità giudiziarie e di polizia sono incaricate, ciascuna per la parte che la riguarda, dell' esecuzione del presente ordine che sarà pubblicato.

Milano, 30 agosto 1814.

Il ciambellano e consigliere intimo di S. M. I. e R. A., commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine imperiale di Leopoldo, cavaliere dell' Annunziata, proprietario d' un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore generale e generale in capo dell' armata austriaca in Italia,

BELLEGARDE F. M.

Certificato conforme;

Il Segretario generale,

A. Strigelli

BOLLETTINO DELLE LEGGI.

N.° 8.

(N. 72.) *Ordine di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, governatore generale e generale in capo dell'armata austriaca in Italia, che accorda il rinvio dai corpi agli ammogliati con prole, ai figli unici ed ai capi di famiglia che lo dimanderanno.*

8 settembre 1814.

ORDINE.

Art. 1. È accordato il rinvio dai corpi agli ammogliati con prole, ai figli unici e capi di famiglia che lo domanderanno.

2. Spirato il termine del perdono accordato ai disertori cogli ordini 28 luglio e 19 agosto, n.° 3 e 6, sarà passata in ogni corpo una rivista dal generale brigadiere, al quale il capo del corpo presenterà le domande dei militari petenti il rinvio per uno dei titoli su indicati.

Il generale brigadiere determinerà sulle domande, e previe le più accurate informazioni da richiedersi alle prefetture sui titoli esposti dai petenti, disporrà che sia rilasciata la carta di rinvio a quelli che risulteranno avervi diritto in forza del presente ordine.

Le carte di rinvio saranno sottoscritte dal capo del corpo, e cerziorate dal generale brigadiere e dal commissario di guerra, il quale dovrà anch' esso assistere alla rivista suddetta.

3. Per nessun motivo potranno partecipare degli effetti dell'articolo 1.° del presente ordine coloro che, essendo in istato di diserzione o in qualunque modo assenti dal corpo, non lo avranno raggiunto, come era loro stato prescritto cogli ordini 28 luglio e 12 agosto, n.° 3 e 5: i medesimi saranno in vece ricercati e tradotti al corpo, a termini dei regolamenti.

4. I militari che, essendosi annunciati disertori anteriori al 23 aprile, avranno riportata una dichiarazione provvisoria di amnistia assoluta, sono sotto la vigilanza delle autorità locali fino a che la commissione straordinaria di guerra, previe le necessarie indagini ed informazioni sul loro conto, non avrà riconosciuto se loro competa la carta definitiva di rinvio.

In pendenza di tale decisione i prefetti raccoglieranno particolari informazioni per rilevare l' epoca della diserzione dei detti militari.

I militari che per ottenere l' amnistia assoluta si fossero annunciati disertori prima del 23 aprile, e pei quali risultasse, sia al prefetto, sia alla commissione straordinaria di guerra, che disertarono dal 23 aprile in poi, dovranno essere tosto tradotti al loro corpo e trattati a norma dei regolamenti

sulla diserzione. Essi perderanno inoltre ogni titolo al rinvio cui avrebbero potuto aspirare per le circostanze indicate nell' articolo 1.° del presente ordine.

Quei militari però che, avendo dato come sopra un' indicazione non vera della loro diserzione, si presenteranno a tutto il 15 andante all' autorità locale civile o militare, dichiareranno la vera data della loro diserzione e raggiungeranno poscia il corpo, saranno ammessi al godimento della disposizione dell' art. 1.° del presente ordine, e potranno aspirare al rinvio, qualora vantino le circostanze ivi indicate.

5. I militari che per malattia ben comprovata fossero nell' assoluta impossibilità di far il viaggio per rendersi al corpo, dovranno far constare la loro posizione al capo del corpo stesso, e dovranno raggiungerlo subito che il loro stato di salute lo permetterà.

I prigionieri di guerra che da oggi innanzi rientreranno dalla prigionia ed i disertori che rientreranno dall' estero, dovranno tosto raggiungere il corpo cui sono destinati.

I militari ammalati ed i prigionieri di guerra o disertori rientrati dall' estero, i quali si uniformeranno a questa disposizione, godranno gli effetti dell' art. 1.° del presente ordine, e qualora desiderino il rinvio, potranno ottenerlo nel modo indicato all' art. 2.°

Per questi soli militari, i capi dei corpi potranno presentare le domande di rinvio al generale brigadiere dopo l' epoca della rivista indicata all' articolo 2.°, ogni qual volta però

siensi assicurati che i militari medesimi abbiano raggiunto il corpo senza alcuna dilazione tosto che vi furono abilitati, della quale circostanza dovranno essere prodotte le prove al generale brigadiere.

Quelli fra i detti militari che non raggiungeranno il corpo tosto che vi saranno abilitati come sopra, saranno trattati a norma dei regolamenti sulla diserzione, e decaderanno da ogni titolo al rinvio cui avrebbero potuto aspirare per le circostanze indicate all' articolo 1.°

I prefetti non potranno prendere alcuna disposizione sulle domande di rinvio che loro venissero prodotte per qualunque siasi motivo: queste domande devono essere presentate al capo del corpo dopo che l' individuo l' avrà raggiunto. Il capo del corpo si uniformerà in proposito alle disposizioni sopra indicate.

Dal quartier generale di Milano, l' 8 settembre 1814.

Il ciambellano e consigliere intimo di S. M. I. R. A., commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine imperiale di Leopoldo, cavaliere dell' Annunziata, proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore generale e generale in capo dell' armata austriaca in Italia,

BELLEGARDE F. M.

(N. 73.) *Determinazione della R. C. reggenza con cui sono aboliti i decreti 3 gennajo 1811 e 30 aprile 1812 sulla classificazione delle strade.*

14 settembre 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO

Volendo combinare per quanto è possibile l'abbellimento della città col pubblico e privato interesse,

DETERMINA:

Art. 1. I decreti 3 gennajo 1811 e 30 aprile 1812 sulla classificazione delle strade sono aboliti.

2. La municipalità, sentita la commissione d'ornato, presenterà al governo quei progetti che giudicherà convenienti al pubblico comodo ed ornato.

3. La commissione d'ornato farà anche spontaneamente alla municipalità quelle proposizioni che reputerà opportune all'abbellimento della città.

4. Il R. C. governo si riserva di determinare nei casi speciali quelle occupazioni di privata proprietà che stimerà necessarie, salva sempre l' indennizzazione ordinata dalle leggi e dai decreti.

5. Rimangono in pieno vigore le leggi, i decreti ed i regolamenti sull'ornato in tutto ciò che non sia direttamente contrario alla presente determinazione che sarà stampata e pubblicata nei modi soliti.

Milano, il 14 settembre 1814.

Il Governatore generale,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 74.) *Determinazione della R. C. reggenza portante la tariffa provvisoria de' dazj di consumo nei comuni e territorj aperti.*

1.° ottobre 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO

Trovando necessario di regolare provvisoriamente la tariffa dei dazj di consumo nei comuni e territorj aperti, in corrispondenza di quella stata adottata pei comuni murati colla determinazione 24 maggio p. p.,

DETERMINA :

1. Incominciando dal giorno 15 del corrente ottobre sarà messa in attività nei comuni e territorj aperti la tariffa dei dazj di consumo posta a piedi della presente determinazione.

2. Quanto ai contratti in corso cogli appaltatori dei suddetti dazj si osserveranno le disposizioni dell' art. 95 del decreto 11 agosto 1810.

3. La cesarea regia intendenza generale delle finanze è incaricata dell'esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, il primo ottobre 1814.

Il Governatore generale,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

TARIFFA

dei dazj di consumo nei comuni e territorj aperti.

Farine di frumento non abburattate	*per quint. met.*	lir.	1. 90
Dette abburattate	*idem* . . .	»	2. 20
Le farine di frumento miste con farine di altro grano, con tritello, roggiolo e roggiolino pagano come le farine di frumento non abburattate.			
Il pane e le paste di pura farina di frumento pagano come le farine di frumento abburattate.			
Il pane e le paste di farine di frumento miste con altre farine pagano come le farine di frumento non abburattate.			
Manzi e buoi	*per cadauno*	»	12. —
Vacche e tori	*idem* . .	»	9. —
Vitelli	*idem* . .	»	4. 50
Manzetti e civetti	*idem* . .	»	6. 80
Porci	*idem* . .	»	3. —
Pecore, capre, castrati, montoni ed agnelli maggiori in peso di libbre sedici	*idem* . .	»	— 40
Capretti ed agnelli non eccedenti il peso di libbre sedici	*idem* . .	»	— 20
Pei pezzi di carne minori della metà di una bestia si paga per una metà.			
Pei pezzi di carne maggiori della metà di una bestia si paga per una bestia intiera.			
Quando non sia riconoscibile la precisa qualità delle carni, si paga il dazio maggiore nella specie delle bestie bovine, suine o lanute cui le carni si possano riferire.			
Carni salate, affumicate od in qualunque altro modo preparate che s' introducono dai salsamentarj nel locale dell' esercizio	*per quint. met.*	»	6. 30
Vino per la minuta vendita.	*idem* . . .	»	1. 90
Acquavite per la minuta vendita. . . .	*idem* . . .	»	4. 60
Detta raffinata a gradi 22 o più, spiriti di vino e liquori composti di acquavite e di spiriti	*idem* . . .	»	6. 90

Certificato conforme;

Il Segretario generale,

A. STRIGELLI.

(N. 75.) *Determinazione della R. C. reggenza che fissa l' imposta prediale da pagarsi nel corrente ottobre.*

7 ottobre 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO

DETERMINA:

L' imposta prediale da pagarsi dai censiti pel giorno venticinque del corrente mese di ottobre è stabilita in ragione di un centesimo e tre millesimi sopra ogni scudo d' estimo censuario.

L' amministrazione del censo e delle imposizioni dirette ed i prefetti dei dipartimenti sono incaricati dell' esecuzione di questa determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 7 ottobre 1814.

Il Governatore generale,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 76.) *Determinazione di S. E. il sig. F. M. conte di Bellegarde, ecc., con cui si sopprime la linea daziaria esistente tra il Mantovano ed il Veronese, e si danno altre analoghe provvidenze.*

19 ottobre 1814.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano, consigliere intimo attuale di stato di S. M. imperiale reale apostolica, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, ecc. ecc. ecc.

Essendo intenzione di S. M. I. e R. A. l'augusto nostro sovrano che siano protetti e favoriti il commercio ed i rami d' industria nei suoi stati di Lombardia e dell' *ex*-Veneto;

Richiedendo la disparità delle tariffe e regolamenti sulle dogane e privative attualmente vigenti nelle rispettive province, che in pendenza di un generale sistema comune alle province stesse siano impartite quelle provvidenze interinali che interessano più davvicino l'agricoltura, le fabbriche ed il commercio;

Visto il rapporto dei signori commissarj consiglieri aulici delegati,

DETERMINIAMO:

Art. 1. È soppressa la duplice linea daziaria esistente tra il Mantovano e il Veronese.

2. Sul confine tra il Mantovano e il Veronese sono soltanto conservate le ricettorie di Peschiera, Monzambano, Borghetto, Roverbella, Due Castelli, Castellaro, Villimpenta, Ponte Mulino ed Ostiglia.

3. Le dette ricettorie esercitano simultaneamente le ispezioni di entrata, uscita, transito e circolazione per entrambe le amministrazioni di Lombardia e dell' *ex*-Veneto.

4. Sono esenti da ogni dazio i movimenti e la circolazione tra le province lombarde ed *ex*-venete de' rispettivi prodotti e manifatture nazionali, eccettuati quelli descritti qui appresso; e salva nel resto l' osservanza dei regolamenti sul circondario confinante per qualunque trasporto che toccasse il detto circondario.

5. Per godere del privilegio della circolazione esente da dazio come sopra, il proprietario o conducente deve presentarsi alle ispezioni delle ricettorie summentovate e produrre,

1.° Per le manifatture nazionali soggette a bollo una licenza di circolazione rilasciata

dalle dogane più vicine al luogo della partenza, comprovante che le manifatture sono state marcate col bollo di finanza nazionale, previa la regolare ricognizione e la contrapposizione del certificato di fabbrica in valida forma alla matrice della licenza;

2.° Pei generi manifatturati non soggetti a bollo un certificato del fabbricante, vidimato e guarentito dalle autorità locali, in prova non solo della legittimità delle firme, ma insieme della vera nazionalità delle merci, oltre la licenza da ottenersi alla ricettoria o dogana più vicina al luogo donde parte la spedizione;

3.° Sono eccettuati dalle formalità volute dai due antecedenti paragrafi i prodotti brutti e le materie prime, come il frumento, minuti, legumi, fieno, paglia, legna, strame, stracci, vetro rotto, frutta, polleria, e così pure ogni sorta di bestiame, i vini, salva la ricognizione ai posti menzionati all' art. 2;

4.° La seta greggia potrà pure dall'*ex*-Veneto circolare liberamente alle province lombarde come sopra, ma si pagherà il dazio di uscita per la seta greggia che dalla Lombardia vorrà trasportarsi all' *ex*-Veneto.

Sarà però permessa l' uscita esente dalla Lombardia delle partite di seta greggia destinate alle fabbriche *ex*-venete, previa la

presentazione del certificato della primaria autorità del dipartimento che ne fisserà la limitazione sul verisimile consumo della fabbrica.

6. Sono eccettuate dalla libera ed esente circolazione le sete lavorate in trame, organzini e simili, i formaggi ed i risi che dalla Lombardia passano all' *ex*-Veneto. Si pagherà per essi generi il dazio d' uscita dalla Lombardia, dedotto però il dazio d' uscita veneto, e si terranno poi esenti dal dazio d' entrata nelle province *ex*-venete.

7. Le chincaglierie nazionali saranno esenti dal dazio d'uscita dall'*ex*-Veneto e dalla Lombardia per entrare nei rispettivi territorj, ma procedendo dall' *ex*-Veneto pagheranno per l' entrata in Lombardia i competenti diritti.

8. Le mercanzie estere godranno dell' esenzione dal dazio di uscita, passando da un territorio all' altro delle rispettive province, ma soggiaceranno al dazio di entrata come se procedessero immediatamente dall' estero.

La percezione del dazio d' entrata avrà luogo nelle dogane od emporj principali, se per l' entità, per la specie e destinazione non potessero le mercanzie daziarsi nelle ricettorie preaccennate a norma dei rispettivi regolamenti, e dovessero in vece da queste ultime dirigersi alle dette dogane od emporj con ricapito vincolato a ritorno.

9. Le mercanzie estere facendo scala dalle province *ex*-venete a destinazione della Lombardia, e viceversa, sono esenti dal dazio di transito.

Se le merci estere venute di transito dall' *ex*-Veneto in Lombardia, e viceversa, fossero destinate a tutt'altro stato estero, non si esigerà che una sola volta il diritto di transito alle dogane, nella cui giurisdizione si effettuerà l' uscita a norma della propria tariffa.

10. Sono esenti dal diritto di transito le merci e generi che professati e muniti di bolletta d' uscita a pagamento per uno stato estero devono nel viaggio attraversare le rispettive province per giungere al loro destino.

11. Nulla è innovato per ora sulla circolazione dei generi di privativa, pei quali rimane vietato il trasporto tra le province lombarde e le province *ex*-venete senza una speciale licenza dei rispettivi governi.

12. L' amministrazione generale delle dogane di Lombardia è incaricata dell' esecuzione della presente deliberazione che sarà pubblicata.

Milano, 19 ottobre 1814.

BELLEGARDE.

(N. 77.) *Decreto di S. E il sig. F. M. conte di Bellegarde, ecc., con cui si discioglie la commissione straordinaria di guerra e si danno altre analoghe provvidenze.*

20 ottobre 1814.

DECRETO.

La commissione straordinaria di guerra avendo compito i lavori pei quali era stata istituita, ed essendo imminente il termine già fissato alla di lei continuazione, si determina quanto segue:

Art. 1. La commissione straordinaria di guerra è disciolta allo spirare del corrente mese di ottobre.

2. Tutti gli affari di contabilità, dei quali era incaricata detta commissione, sono rimessi all' I. R. direzione di contabilità, e tutti gli altri affari saranno d' ispezione di questo I. R. comando generale militare.

3. L' I. R. comando generale militare e l' I. R. direzione di contabilità avocheranno a loro nel numero creduto necessario quegl' impiegati della commissione straordinaria di guerra che saranno più idonei al disimpegno degli affari di rispettiva loro ispezione.

4. Quegl' impiegati della commissione straordinaria di guerra che non saranno ritenuti o dall' I. R. comando generale militare, o dall' I. R. direzione di contabilità, e che sono sudditi dell' augusto nostro sovrano, saranno

trattati, se appartengono allo stato militare, come gli altri militari non in attività di servigio, e se sono impiegati civili saranno trattati come tutti gli altri impiegati nazionali che per la soppressione dei ministeri sono rimasti senza impiego.

5. S' incaricano l' I. R. comando generale militare, l' I. R. direzione di contabilità e l' I. R. commissione straordinaria di guerra dell' esecuzione del presente decreto, previe fra loro le necessarie intelligenze.

Milano, il 20 ottobre 1814.

Il ciambellano e consigliere intimo attuale di stato di S. M. imperiale reale apostolica, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine imperiale di Leopoldo, cavaliere dell' Annunziata, proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore generale e generale in capo dell' armata austriaca in Italia,

BELLEGARDE F. M.

Certificato conforme;

Il Segretario generale,

A. Strigelli

BOLLETTINO DELLE LEGGI.

N.° 9.

(N. 78.) *Ordine di S. E. il signor F. M. conte di Bellegarde, ecc. alle autorità costituite di agire virilmente onde siano scoperti, denunziati e consegnati ai rispettivi loro corpi i disertori italiani.*

25 ottobre 1814.

ORDINE.

Rientrata felicemente la M. S. I. R. A. l'augustissimo nostro sovrano nel possesso di questi stati, essa ha rivolte le paterne sue mire a tutt' i rami di pubblica amministrazione. L'organizzazione della forza militare, di quest'oggetto essenziale per l' esterna difesa, necessario per la conservazione dell' ordine e della interna tranquillità, non poteva sfuggire alle provvide sue cure.

I militari italiani furono chiamati a radunarsi sotto i gloriosi suoi vessilli. La M. S. credette di dar loro con ciò un eminente segno

di stima, e di onorarli con questo attestato dell' augusta sua confidenza.

La falsa supposizione che l'armata italiana fosse disciolta, aveva indotto molti tra essi ad abbandonare i corpi; altri vi si erano sottratti, mossi dal desiderio di rivedere le loro famiglie dopo una lunga assenza. La M. S. fece loro sentire la paterna sua voce; e seguendo i dettami della clemenza, più volte li richiamò colla persuasione e col perdono alla via dell' onore e del dovere.

Non pochi disertori, docili alle ammonizioni, ritornarono spontanei alle abbandonate bandiere e si ricongiunsero a quelli tra' loro compagni d'armi che fermi nei principj dell' onore, proprj del buon militare, non le avevano giammai abbandonate; ma altri indocili hanno resistito contro i mezzi della dolcezza. Questi, a dispetto delle leggi, ostinati rimangono presso le loro famiglie; e non pochi tra essi perturbano la pace di quelle e la pubblica sicurezza.

Inutile sarebbe il ritentare con loro le vie della clemenza che riuscirono replicatamente vane. Egli è d'uopo che la legge usi de' mezzi di rigore onde ridurli al dovere. Essi non debbono imputare che a sè medesimi se l'autorità sovrana ha dovuto armare a loro danno la punitrice sua mano.

La M. S. ha prescritto nella sua saviezza il numero dei corpi italiani che debbono far parte della sua armata, e la forza di ciascuno di essi. Egli è indispensabile che questi sieno completati. Essi non lo possono essere se i disertori non vi si restituiscono.

Questi individui, già soldati, già avvezzi alle abitudini ed agli esercizj che la vita militare esige, tolti di già alle arti ed all'agricoltura, alle quali penano ad adattarsi nuovamente, sono più d'ogni altro idonei al servigio: essi hanno inoltre un dovere di prestarvisi. Tutt' i militari che provarono necessaria la propria presenza in famiglia per servirle di sostegno, furono a quella ridonati. Gli ostinati disertori non hanno scusa. I disertori quindi debbono essere ricondotti ai corpi ai quali volontariamente non sonosi restituiti. La forza armata è incaricata d'inseguirli, arrestarli, tradurveli. Ma lo scoprirli e il denunziarli è principale opera, direttamente delle autorità amministrative e politiche, indirettamente d'ogni ben intenzionato cittadino.

È perciò che il governo, mentre fa note al pubblico le intenzioni sovrane, ingiunge ai signori prefetti, viceprefetti, alle autorità di polizia, podestà e sindaci di agire virilmente, acciocchè i disertori vengano scoperti

e denunziati, e di coadiuvare con ogni mezzo le operazioni dell'autorità militare, onde possa accorrere sulle loro tracce, arrestarli e condurli ai corpi ai quali sono destinati.

Obbligo è poi dell' onesto cittadino di osservare rigorosamente le leggi ed i regolamenti che vietano di dare ricetto ad individui sconosciuti, girovaghi, sospetti e sprovvisti delle carte di polizia comprovanti il loro stato. È dovere di questo non solo di negare loro ricovero o soccorso, ma altresì di non dissimulare all' autorità locale la loro presenza, affinchè ne procuri l'arresto.

Queste autorità che in tante e replicate occasioni hanno dato prova del loro zelo e della loro buona volontà pel pubblico e sovrano servizio, nulla ommetteranno perchè le superiori intenzioni siano pienamente soddisfatte, sia adempiendo agli obblighi che la legge loro impone, sia animando gli amministrati ad osservarne rigorosamente le prescrizioni. Che se la voce del dovere fosse inefficace presso qualcuno, rifletta questi che, qualora per la renitenza dei disertori a raggiungere i corpi, essi rimanessero incompleti, la M. S. si troverà, suo malgrado, costretta a dover procurare dei soldati con quei mezzi che l' esperienza ha dimostrato riuscire assai gravosi all' interesse delle famiglie, dei comuni e dello stato.

Niuno quindi tanto rivestito d' autorità, quanto privato cittadino obblierà i doveri che la legge e la volontà sovrana gl' impongono. Ma ove qualcuno per malizia, dolosa reticenza, illegale protezione o colpevole negligenza sottraesse i disertori dalle perquisizioni, e rendesse inefficaci o inutili le operazioni della forza pubblica, pensi che la di lui mancanza non rimarrà impunita, e che sarà pronto a raggiungerlo il castigo, col quale le vigenti leggi colpiscono simili trasgressioni.

Milano, 25 ottobre 1814.

Il ciambellano e consigliere intimo attuale di stato di S. M. I. e R. A., commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine imperiale di Leopoldo, cavaliere dell' Annunziata, proprietario d'un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore generale e generale in capo dell' armata austriaca in Italia,

BELLEGARDE F. M.

(N. 79.) *Determinazione della R. C. reggenza che indica la misura della somministrazione del combustibile da farsi ai militari, e prescrive a chi debba toccarne il carico.*

11 novembre 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO,

Per superiore disposizione non essendo tuttora le II. RR. truppe sul piede di pace, e conseguenza di questa situazione essendo che agli ufficiali delle medesime competa il diritto di avere gratuitamente il combustibile, sia per cucinare, sia per guarentirsi dal freddo nella prossima jemale stagione, somministrazione che è pure dovuta ai sottufficiali e soldati che non sono alloggiati in una vera o quasi caserma, ma bensì presso i privati, ed a' diversi stabilimenti militari, sia d'amministrazione, sia di polizia, e che stante la predetta posizione dell' armata non può cadere a carico degl' II. RR. magazzini militari;

Considerando che se la somministrazione medesima dovesse gratuitamente sostenersi dai privati alloggianti o dai comuni ne' quali

si verifica stazione o transito di truppa, ne emergerebbe, sia ai primi, sia ai secondi, un sensibile aggravio;

Considerando che è giusto che i pubblici pesi siano sostenuti da tutti in proporzione de' mezzi che ciascuno ha per contribuire, e che quindi è ragionevole di chiamare l'universalità de' comuni e de' censiti in sussidio sia dei privati, sia de' pubblici gravati dal militare gratuito alloggiamento,

DETERMINA:

Art. 1. La somministrazione della legna competente in forza de' regolamenti tanto all' ufficialità delle II. RR. truppe stazionate o transitanti per questo stato, quanto pei sottufficiali e soldati che non essendo acquartierati in una vera o quasi caserma, ma alloggiati presso gli abitanti, hanno un diritto d' avere da essi il necessario combustibile a termini dell' articolo 2 dell' ordine 20 luglio prossimo passato, non che per gli stabilimenti militari, pei quali i comuni devono eseguire la detta fornitura, cade a carico dell' universalità de' comuni.

2. Si stabilisce fin d' ora un' apposita sovrimposta sull' estimo generale onde sostenere tale spesa. Essa si pagherà unitamente

al carico regio nelle rate che verranno successivamente per questo stabilite, e si regolerà sul dato d' un mezzo millesimo per ogni scudo d' estimo censuario per ciascun mese. Il prodotto di questa sovrimposta sarà applicato esclusivamente al soddisfacimento della predetta somministrazione e delle obbligazioni contratte coi privati per tale causa. Le somme che ne risulteranno, non potranno essere distratte per qualsivoglia titolo ad altro oggetto. Questa sovrimposta continuerà ad esigersi sino a che tutt' i somministratori per tale causa sieno pienamente soddisfatti de' loro crediti.

3. Le disposizioni della presente determinazione comprendono tutte le forniture di legna, alle quali siano i privati, siano i comuni sarebbero tenuti per qualsivoglia titolo verso gl' individui o stabilimenti militari. Le somministrazioni si faranno col mezzo di magazzini appositamente stabiliti a cura dei signori prefetti. Essi procureranno che questi vengano eretti in tutti i comuni ove esiste una stabile guarnigione, o pei quali si verifica un frequente ed importante transito di truppa. La fornitura verrà sostenuta possibilmente in via d' appalto, od in difetto di questo col mezzo di compra o versamento. Gli appaltatori o fornitori avranno una maggiore guarentia del pronto pagamento nel

prodotto della sovrimposta come sopra stabilita, ed ogni mese otterranno il compenso della quantità di legna che proveranno avere regolarmente distribuita o versata. Gli appaltatori stessi od i custodi de' magazzini riceveranno dai signori prefetti le istruzioni relative al metodo da seguirsi per le somministrazioni, ed alle norme da seguirsi per le contabilità.

4. In tutti que' luoghi ove non si possa o non convenga stabilire un magazzino, i privati alloggianti saranno tenuti a somministrare ai militari presso di loro alloggiati le quantità di legna ad essi competenti a norma del loro grado. Sarà pure obbligo de' privati medesimi, anche ne' comuni ne' quali esistono i magazzini, di somministrare la legna competente ai militari presso di loro alloggiati nel caso che questi siano di mero transito e che l'epoca della loro permanenza nel comune non ecceda quattro giorni. A quest' effetto sarà dovere degli ufficiali municipali incaricati della distribuzione degli alloggiamenti militari d'interpellare i militari transitanti che si presentano onde ottenere alloggio, sul tempo verisimile di loro dimora nel comune, e qualora questo non ecceda i quattro giorni, ne faranno menzione nel viglietto prescrivente l'ordine di alloggiare, ed accenneranno l'obbligo per parte del privato alloggiante di

somministrare la legna. Ogni fornitura poi di combustibile regolarmente fatta dall' abitante a favore de' militari otterrà correspettivo, ed il prezzo sarà possibilmente pagato per la fine del mese nel quale essa ha avuto luogo. La base del compenso sarà il prezzo mercuriale del mercato più vicino al comune, ed in difetto di questo, il prezzo corrente nel comune nel mese nel quale si è eseguita la fornitura. All' oggetto di ottenere il debito compenso, i privati somministratori esigeranno dal militare, al quale hanno somministrato, l' opportuna ricevuta. Essi la faranno vidimare dal sindaco o podestà, ed otto giorni almeno prima della fine d' ogni mese la consegneranno all' ufficio municipale contro ricevuta. Questo rimetterà le quitanze alla prefettura, onde essa abbia i dati per richiedere al governo i corrispondenti assegni, affinchè i pagamenti abbiano effetto. Non potendo in questo modo essere comprese nel pagamento del mese le somministrazioni fatte negli ultimi otto giorni, queste verranno compensate nel mese susseguente.

5. Le competenze di legna calcolata per mese per ciascun ufficiale, secondo le differenze di rango, sono descritte nella tabella posta in calce della presente determinazione, la quale è espressa, sia per norma del

militare, sia per quella de' contribuenti, in quantità austriaca ed in peso metrico e milanese. Questa tabella servirà di norma onde prefiggere la quantità da somministrarsi in ragione di giorno a ciascun ufficiale.

Le regie cesaree prefetture dipartimentali sono incaricate dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata. Esse interesseranno le autorità locali onde invigilino pel buon andamento del servigio, sia perchè il militare non sia defraudato nelle sue competenze, sia per l' indennità del pubblico e del privato interesse. A quest' uopo verranno dalle prefetture comunicate ai municipj le opportune istruzioni.

Milano, l' 11 novembre 1814.

Il Governatore generale,
F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,
Il Segretario generale,
A. Strigelli.

Tabella indicante la misura mensuale della legna forte stabili
austriaca d' Italia, tanto per l' abitazione

RANGO DELL' UFFICIALE.

Dal primo tenente in giù . . . . . .

Per un tenente capitano, capitano o caposquadrone . . . . . .

Per un uffiziale dello stato maggiore che non ha la contabilità del corpo o del reggimento . . . . . .

Per un ufficiale dello stato maggiore avente una contabilità propria, e compresa quindi la cancelleria . . . . . .

Per un colonnello comandante un reggimento . . . . . .

Per un generale maggiore . . . . . .

Per un tenente maresciallo . . . . . .

Per un generale di cavalleria . . . . . .

PER GL' IMPIEGATI APPARTENENTI

Alla 10.ma, 11.ma e 12.ma classe . . . . . .

Alla 9.na classe . . . . . .

All' 8.va classe . . . . . .

Alla 7.ma classe . . . . . .

AVVERT

Se in vece di legna forte non si potesse somministrare che legna dolce, si do

Certificato conforme = *Il Segretar*

er ogni ufficiale ed individuo appartenente all' I. R. armata
uanto per uso di cucina cumulativamente.

COMPETENZA MENSUALE.						QUANTITA PER GIORNO.					
Misura aust.		Peso metrico		Peso milanese		Misura austr.		Peso metrico		Peso milan.	
Klaft.	Fraz.	Quint.	Lib.	Centin.	Lib.	Klaft.	Fraz.	Quint.	Lib.	Cent.	Lib.
»	$\frac{3}{4}$	9	24	12	12	»	$\frac{9}{365}$	»	30	»	40
1	$\frac{1}{2}$	18	48	24	24	»	$\frac{18}{365}$	»	61	»	80
2	»	24	64	32	31	»	$\frac{24}{365}$	»	81	1	06
3	»	36	96	48	47	»	$\frac{36}{365}$	1	22	1	59
4	»	49	28	64	63	»	$\frac{48}{365}$	1	62	2	12
4	»	49	28	64	63	»	$\frac{48}{365}$	1	62	2	12
5	»	61	60	80	79	»	$\frac{60}{365}$	2	03	2	66
6	»	73	92	96	94	»	$\frac{72}{365}$	2	43	3	19
»	$\frac{3}{4}$	9	24	12	12	»	$\frac{9}{365}$	»	30	»	40
1	$\frac{1}{2}$	18	48	24	24	»	$\frac{18}{365}$	»	61	»	80
2	»	24	64	32	31	»	$\frac{24}{365}$	»	81	1	06
3	»	36	96	48	47	»	$\frac{36}{365}$	1	22	1	59

MENTO.

alcolare per tre quarti di klafter di legna forte un klafter di legna dolce.

generale = A. STRIGELLI.

(N. 80.) *Determinazione della R. C. reggenza che stabilisce l'imposta prediale pei due successivi mesi di novembre e dicembre.*

12 novembre 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO

DETERMINA:

L'imposta prediale da pagarsi dai censiti, onde sostenere le spese dello stato pei due mesi di novembre e dicembre, è stabilita in centesimi due e millesimi cinque.

Oltre alla predetta imposta si pagheranno dai censiti stessi nel corso dei predetti due mesi millesimi cinque a titolo di sovrimposta, cadente a carico dell'universalità dei comuni. L'importo di quattro millesimi servirà per formare un fondo onde far luogo ai pagamenti dovuti ai comuni ed ai privati creditori verso la predetta universalità dei comuni per titoli d'alimentazione fornita alla ufficialità delle II. RR. truppe dal 20 aprile a tutto giugno prossimo scorso per paglia, legna, lumi e per mezzi di trasporto somministrati alle truppe medesime; il tutto a senso

delle disposizioni della determinazione 15 luglio anno corrente. Il prodotto dell' altro millesimo servirà a costituire il fondo onde sostenere la spesa della somministrazione della legna competente all' ufficialità delle II. RR. truppe, ai corpi distaccati ed ai diversi stabilimenti militari pei predetti due mesi, a termini della determinazione 11 novembre corrente.

La quantità totale cumulata dell' imposta regia e della sovrimposta a carico dell' universalità de' comuni si pagherà in due rate eguali, la prima pel giorno 30 del corrente novembre, la seconda pel giorno 23 del venturo dicembre. Ciascuna di queste rate sarà quindi in complesso di centesimi uno, millesimi cinque.

L'amministrazione del censo e delle imposizioni dirette ed i prefetti dei dipartimenti sono incaricati della esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, 12 novembre 1814.

Il Governatore generale,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 81.) *Determinazione della R. C. reggenza onde togliere gli abusi introdottisi contro il precetto della santificazione delle feste.*

5 dicembre 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO

Visti gli editti 20 settembre 1719, 15 novembre 1720, 17 dicembre 1761 e 25 maggio 1786;

Considerando che nulla sta più a cuore del religioso augusto nostro sovrano, di quanto può interessare la religione e la buona morale, e che è necessario togliere gli abusi introdotti sull' importante oggetto della santificazione delle feste nel passato sconvolgimento di cose,

DETERMINA:

Art. 1. Nelle domeniche ed altre feste di precetto è vietato agli artisti, agli agricoltori ed a chiunque altro di lavorare in qualunque modo e in qualsivoglia parte del giorno, salvi i casi d' urgente e riconosciuta necessità.

2. È pure vietato tenere le botteghe aperte e vendere robe anche fuori di esse, o far commercio di qualsivoglia sorta nei giorni suddetti.

3. Non sono compresi ne' premessi generali divieti, 1.° gli speziali ed i venditori di commestibili, ai primi de' quali è permesso in ogni ora preparare e vendere medicinali pei giornalieri bisogni degl' infermi, e agli altri fuori de' tempi dei divini uffici e della dottrina cristiana vender cose e generi di loro arte e professione per le occorrenze del pubblico, gli uni e gli altri però a botteghe socchiuse e non aperte; 2.° i caffettieri e bottiglieri che anche in detti tempi a botteghe socchiuse, e fuori di essi a botteghe aperte potranno somministrare bevande e generi di loro negozio, agli usi personali del giorno però solamente e non altrimenti; 3.° i barbieri e parrucchieri, pei quali sarà tollerato che fuori del tempo delle funzioni ecclesiastiche e della dottrina cristiana come sopra possano a botteghe parimente socchiuse prestarsi alle occorrenze delle persone nell' esercizio della loro arte; 4.° i piccoli venditori di dolci pe' fanciulli o di cose ed oggetti inservienti ad usi religiosi, come immagini e statuette sacre, corone, libri approvati di divozione e simili.

4. Non potranno i ciarlatani, i cantambanco ed altri simili circolatori, sotto qualunque nome si comprendano, ne' giorni festivi di precetto montare in palco, nè tenere

circoli di giuochi, canti, suoni od altro, se non terminata la dottrina cristiana ed i divini uffici. Egualmente non potranno gli osti, bettolieri e magazzinieri ne' giorni di festa dare trattenimento a giuochi, gozzoviglie od altre oziose adunanze nelle ore delle sacre funzioni e della dottrina cristiana.

5. I contravventori alle cose come sopra ordinate sono puniti con multa non minore di lire 20 e non maggiore di lire 40, e in caso di recidiva potranno esserlo anche con detenzione da uno a due mesi, e secondo le circostanze colla sospensione eziandio o destituzione dall' esercizio della rispettiva arte o professione.

La direzione generale di polizia e le prefetture sono incaricate dell' esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata ed affissa ne' soliti luoghi.

Milano, il 5 dicembre 1814.

Il Governatore generale,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 82.) *Determinazione della R. C. reggenza che proibisce momentaneamente l'esportazione de' grani all' estero.*

13 dicembre 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO

Visto l' editto 4 aprile 1786, col quale è riservata al governo la facoltà di sospendere l' esportazione dei grani pel caso in cui il prezzo de' medesimi arrivi al *maximum* ivi indicato;

Considerando che lo scarso raccolto di quest'anno rende gravoso alla classe più numerosa della popolazione il provvedere alla propria sussistenza,

DETERMINA:

L' esportazione dei grani all' estero è per ora sospesa.

Continua nondimeno ad essere libera la circolazione e lo smercio de' grani fra queste province e quelle dei dipartimenti *ex*-veneti, e così pure rispetto al Tirolo, salvo però quanto al medesimo il pagamento del relativo dazio.

L'intendenza generale delle finanze è incaricata di far eseguire la presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, il 13 dicembre 1814.

Il Governatore generale,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 83.) *Determinazione della R. C. reggenza con cui si crea una commissione straordinaria incaricata di ricevere ed esaminare le pretese de' creditori verso il governo francese per somministrazioni od altri titoli contemplati nell'articolo 19 del trattato di pace di Parigi 30 scorso maggio.*

13 dicembre 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO.

All' effetto che possano anche gli abitanti di questi stati giovarsi di quanto fu convenuto trà le alte potenze alleate ed il governo francese coll' articolo 19 e seguenti del trattato di pace conchiuso in Parigi il giorno 30 prossimo scorso maggio in riguardo alla liquidazione e pagamento dei crediti degli esteri verso la Francia, dipendentemente da' contratti ed altri obblighi formali, per somministrazioni ed altri titoli, S. M. I. R. A. l' augustissimo nostro sovrano si è degnata di far notificare alla R. C. reggenza di aver nominato all' intento suddetto il signor conte di *Bombelles* in suo commissario imperiale a Parigi, e nello stesso tempo d' incaricarla ad emanare le disposizioni d' ordine onde ciascun creditore possa regolarmente presentare i titoli del credito rispettivo.

In adempimento pertanto dei sovrani voleri, la R. C. reggenza provvisoria di governo deduce a pubblica notizia quanto segue:

Art. 1. È creata una commissione straordinaria presso la R. C. reggenza, alla quale chiunque professi crediti verso il governo francese per somministrazioni od altri titoli contemplati nell' art. 19 del suddetto trattato di pace e voglia godere del beneficio ivi accordato, dovrà dirigere i suoi ricorsi avvalorati dai relativi *ordini*, *certificati*, *scritture* di contratto, od altri documenti qualsivogliano che siano valevoli a provare il credito.

2. La commissione è incaricata di esaminare e riconoscere se le pretese dei ricorrenti siano conformi alle prescrizioni del succennato articolo, e se sono bastantemente appoggiate onde dar luogo alla definitiva discussione e liquidazione in Parigi contemplata in detto trattato.

3. Rigetterà quindi le pretese illegali e non ammissibili; restituirà alle parti i ricorsi non bastantemente documentati, indicando loro l' insufficienza delle prove, onde possano al caso supplirvi; ed inoltrerà secondo le avute istruzioni alla commissione aulica d'organizzazione a Vienna per la successiva trasmissione al su enunciato signor commissario imperiale a Parigi quelli che troverà regolari e sufficientemente appoggiati.

4. Sarà poi facoltativo alle parti, riconosciuta che sia dalla commissione l' ammissibilità della loro dimanda, di poter esse a propria cura e spesa inoltrare direttamente o

col mezzo di uno speciale procuratore le carte al signor commissario imperiale a Parigi conte di *Bombelles*.

5. Gli uffici della commissione straordinaria si terranno presso la R. C. reggenza, ove verrà a tal effetto col giorno 20 del corrente mese aperto e tenuto dal segretario direttore del protocollo generale un protocollo particolare che sarà accessibile al pubblico dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

6. Le parti nel presentare al protocollo i loro ricorsi potranno unirvi in duplo un elenco dei documenti prodotti, uno de' quali firmato dal succennato segretario direttore sarà loro restituito e servirà di prova della consegna dei documenti in esso indicati.

7. La presentazione delle petizioni e documenti dovrà effettuarsi al più tardi entro il prossimo venturo febbrajo. Spirato questo termine, non si riceveranno ulteriori ricorsi.

Milano, 13 dicembre 1814.

Il Governatore generale,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

(N. 84.) *Notificazione di S. E. il sig. F. M. conte di Bellegarde, ecc., riguardante le sovrane determinazioni per regolare l'esistenza dell'antica e della nuova nobiltà.*

14 dicembre 1814.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano, consigliere intimo attuale di stato di S. M. I. R. A., commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, ecc. ecc. ecc.

Essendosi S. M. l' augusto nostro sovrano degnata di stabilire le norme che devono regolare l' esistenza dell' antica e della nuova nobiltà, rendiamo note al pubblico le relative sovrane determinazioni.

Art. 1. L' antica nobiltà concessa o riconosciuta dal governo austriaco di Lombardia, e così pure la nobiltà nuova istituita dal cessato governo italiano sono conservate.

2. La nobiltà nuova è ritenuta ne' termini rigorosi della sua concessione, cosicchè pel caso in cui sia conceduta alla sola persona, non è trasmissibile per successione; se però, a norma delle patenti già emanate, la nobiltà fosse ereditaria a titolo di primogenitura nella

discendenza legittima mascolina, continuerà ad esserlo sotto le limitazioni medesime, ed in caso di adozione dovrà impetrarsi la speciale sovrana approvazione. Nei casi nondimeno di meriti particolari verso l'augustissima sua persona e verso lo stato per parte dei membri della nobiltà nuova, S. M. è propensa ad accordare in via di grazia speciale la successione in linea legittima mascolina e femminina.

3. I maggioraschi della nuova nobiltà già esistenti conservano per ora la forma che ad essi venne attribuita dagli statuti del regno d'Italia; ma quando negli stati italiani soggetti al dominio di S. M. avrà luogo la nuova legislazione civile e giudiziaria, si prescriveranno il modo e la forma con cui assicurare la sussistenza dei maggioraschi per l'avvenire, e così pure le discipline per l'onerazione dei beni soggetti ai maggioraschi e per la surroga di una fondazione pecuniaria ai beni stabili, secondo le norme vigenti negli stati austriaci riguardo ai fedecommessi.

4. Le prerogative, i privilegi ed i diritti sì dell'antica che della nuova nobiltà corrisponderanno a quelli generalmente accordati ai nobili negli stati tedeschi di S. M.

5. Per la validità così dell'antica, come della nuova nobiltà si rende necessario nei singoli casi l'intervento della *sovrana approvazione*.

6. Gl' individui dell'antica nobiltà che dal cessato governo non vennero rivestiti della nobiltà nuova, possono far valere i loro

precedenti diritti di nobiltà; quegl' individui all' incontro che si trovano nel caso opposto, possono in via di massima soltanto chiedere la conferma della loro nobiltà nuova, restando nondimeno ad essi conceduto d'implorare da S. M. la grazia speciale di far rivivere l' antica loro nobiltà.

7. Verrà perciò stabilita in Milano una commissione, alla quale si dirigeranno tutti quegl' individui che crederanno aver diritto alla nobiltà.

I membri sì dell' antica che della nuova nobiltà presenteranno nei rispettivi casi le prove di legittimo ed antico possesso della medesima, ovvero le relative patenti rilasciate dal cessato governo italiano.

La commissione esamina la forza dei documenti giustificativi, confrontando le patenti della nobiltà nuova coi registri del cessato senato del regno d' Italia, sui quali si dovevano inscrivere le concessioni di nobiltà, e sottopone in seguito il suo parere alla regia cesarea reggenza, acciò sia rassegnato a S. M.

Milano, 14 dicembre 1814.

BELLEGARDE.

(N. 85.) *Determinazione di S. E. il sig. F. M. conte di Bellegarde, ecc., con cui si abolisce la commissione legale e vi si sostituisce provvisionalmente un ufficio fiscale.*

14 dicembre 1814.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

Ciambellano, consigliere intimo attuale di stato di S. M. imperiale reale apostolica, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, gran croce dell' ordine di Leopoldo, colonnello proprietario di un reggimento di cavalleggieri, feld maresciallo, governatore e generale in capo dell' armata austriaca in Italia, ecc. ecc. ecc.

All' intento di agevolare l' introduzione di un sistema d' amministrazione pubblica più analogo a quello già esistente nelle altre province austriache,

DETERMINIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1. È abolita la commissione legale, ed alla medesima viene sostituito provvisionalmente un ufficio fiscale composto di un regio procuratore generale, di cinque avvocati fiscali aggiunti, di un assistente, un protocollista, un registratore e speditore, un commesso per il protocollo e per la registratura.

2. Il signor consigliere *Fortis*, col titolo di regio cesareo procuratore generale, riassume la direzione di quest'ufficio fiscale, a cui egli con piena soddisfazione ha già preseduto.

3. I signori avvocati *Somaruga*, cavaliere *Crespi*, *Sanner*, *Possenti* e *Calderari* addetti alla soppressa commissione passano provvisionalmente al nuovo ufficio nella qualità di avvocati fiscali aggiunti, e come assistente il signor avvocato *Pagliari*, già segretario presso il cessato ministero della giustizia.

4. Tutti i dicasteri ed uffici tanto giudiziarj, quanto amministrativi, negli oggetti che interessare potessero le ispezioni fiscali si dirigeranno al suddetto ufficio, da cui immediatamente dipenderanno anche tutti i consulenti e legali che trovansi presso le diverse direzioni ed uffici di finanza ed amministrativi.

5. Il suddetto ufficio fiscale avrà la sua residenza nell' I. R. palazzo di governo, altre volte *Diotti*, e sarà messo in attività col primo del prossimo gennajo 1815.

Milano, il 14 dicembre 1814.

BELLEGARDE.

Certificato conforme;

Il Segretario generale,

A. Strigelli

BOLLETTINO DELLE LEGGI.

N.° 10.

(N. 86.) *Determinazione della R. C. reggenza che stabilisce l' imposta prediale pei due successivi mesi di gennajo e febbrajo* 1815.

30 dicembre 1814.

LA R. CESAREA REGGENZA PROVVISORIA

DI GOVERNO

DETERMINA:

L' imposta prediale che dovrà pagarsi dai censiti per supplire alle spese dello stato nei mesi di gennajo e febbrajo dell' anno 1815, è stabilita in due centesimi, cinque millesimi e sei decimi di millesimo sopra ogni scudo d' estimo.

Si continuerà inoltre il pagamento di un millesimo in ogni bimestre sopra ogni scudo d' estimo per sostenere la spesa di somministrazione delle legne agli ufficiali delle II. RR. truppe, ai corpi distaccati ed ai diversi stabilimenti militari, come fu determinato nel decreto in data del dì 11 del mese di novembre prossimo scorso.

Il pagamento delle suddette tasse si farà in una sola volta nel mese di gennajo dai dipartimenti dell' Olona, del Lario e del Mella, e nel mese di febbrajo dai dipartimenti dell' Alto Po, del Mincio, del Serio e dell' Adda. I censiti dovranno aver pagata l' imposta nelle mani del ricevitore comunale nell' ultimo giorno del mese stabilito per ogni dipartimento.

L' amministrazione del censo e delle imposizioni dirette ed i prefetti nei dipartimenti sono incaricati della esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano, il 30 dicembre 1814.

Il Governatore generale,

F. M. CONTE DI BELLEGARDE, PRESID.

Per la Reggenza,

Il Segretario generale,

A. Strigelli.

Certificato conforme;

Il Segretario generale,

A. Strigelli

INDICE

DELLE

MATERIE.

A

ADDA: proroga del privilegio ai ricevitori di alcuni comuni del dipartimento per l' escussione dei debitori morosi, pag. 77.

AMMINISTRAZIONE pubblica: nomina dei membri della reggenza provvisoria, pag. 3.

Conferma di tutte le autorità giudiziarie ed amministrative nell' esercizio delle loro funzioni, pag. 6.

Nomina di altri sette membri da aggiungersi alla reggenza, pag. 14.

Conferma della reggenza e dei funzionarj pubblici con proclama del commissario imperiale, pag. 18.

Idem con proclama del commissario plenipotenziario F. M. *Bellegarde*, pag. 52.

Soppressione del consiglio di stato, pag. 53.

Idem della corte de' conti, pag. 109.

Idem dei ministeri. V. *Ministeri.*

Ordine alle autorità di procurare la consegna degli oggetti di vestiario, equipaggiamento, armamento e dei cavalli esportati dai disertori, pag. 125.

Abolizione della commissione legale e sostituzione dell' ufficio fiscale, pag. 171.

AMMINISTRAZIONE camerale: sua istituzione e sue attribuzioni, pag. 101.

Dipende dalla R. C. reggenza, *ivi.*

AMNISTIA ai disertori e coscritti refrattarj. V. *Disertori.*

ARMATE delle potenze alleate: loro ingresso nel territorio italiano, pag. 22.

ARMI da fuoco di manifatture bresciane sottoposte alla verificazione, pag. 74.

ARTI e mestieri: abolizione della tassa delle arti e mestieri, pag. 17.

ATTI: abolizione della legge del registro degli atti e contratti, pag. 5.

Determinazione relativa all' intitolazione degli atti pubblici e giudiziarj, pag. 7 e 63.

Tassa per gli atti giudiziarj, pag. 28.

B

BENEFICJ: determinazione sui beneficj tanto di libera collazione quanto di diritto patronato, pag. 86.

BERLINA: sospensione della pena della berlina alle donne e pei crimini ai quali viene inflitta la sola pena della reclusione, pag. 19.

BOLLI: impronti e bolli delle carte provvisionalmente confermati, pag. 63.

Bollo carta e Bollo pesi e misure aggregati all'amministrazione delle privative, pag. 101.
Botteghe: proibizione di tener aperte le botteghe nei giorni di feste di precetto, pag. 160.

C

Caccia: determinazione sulla caccia riservata e per la soppressione delle processure per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla caccia, pag. 31.
Cappelli di lana: cambiamento del dazio d'entrata, pag. 73.
Carantani: ragguaglio del corso dei carantani a moneta italiana, pag. 24.
Quali posti fuori di corso, pag. 56.
Ammessi in circolazione i pezzi da dieci carantani, pag. 91.
Carichi: alleviamento dei carichi pubblici esteso a tutte le province, pag. 9.
Carta: i bolli delle carte provvisoriamente confermati, pag. 63.
Gli uffici del bollo carta aggregati all'amministrazione delle privative, pag. 101.
Carta monetata: proibizione della carta monetata austriaca, pag. 24.
Cassa: gli uffici della cassa generale dipendenti dalla reggenza, pag. 111.
Censo: l'amministrazione del censo dipendente dalla reggenza, pag. 101.

CIFRE, emblemi e stemmi del cessato governo soppressi e sostituito lo stemma dell' impero d'Austria, pag. 62.

COCCARDA civica interdetta, pag. 62.

COLLEGI elettorali riuniti confermano la reggenza provvisoria, pag. 8.

Nominano altri sette membri da aggiungersi alla reggenza, pag. 14.

Dichiarati cessati da ogni attività, pag. 53.

COMANDO generale militare incaricato di tutti gli affari, eccetto quelli di contabilità della cessata commissione straordinaria di guerra, pag. 143.

COMMISSIONE legale soppressa e rimpiazzata dall'ufficio fiscale, pag. 171.

COMUNI abilitati a provvedere alle sussistenze militari, pag. 25.

COMUNI murati: tariffa dei dazj di consumo, pag. 41.

COMUNI: le spese pel mantenimento e per le somministrazioni alle truppe da liquidarsi e rimborsarsi a carico generale dei comuni, pag. 81.

COMUNI e territorj aperti: attivazione della tariffa de' dazj di consumo, pag. 135.

CONDANNATI per delitti di coscrizione, per contravvenzioni di finanza e per motivi d'opinione posti in libertà, pag. 12.

CONSIGLIO comunale nomina la reggenza provvisoria di governo, pag. 3.

CONSIGLIO di stato dichiarato cessato, pag. 53.

CONSUMO: dazj di consumo. V. *Dazj*.

CONTABILITA: la direzione generale di contabilità instituita e sue funzioni, pag. 109.

Nomina del signor *Luigi Tordorò* in direttore, pag. 112.

Rimessi alla medesima direzione gli affari di contabilità della cessata commissione straordinaria di guerra, pag. 143.

CORTE de' conti: determinazione che sopprime la corte de' conti e istituisce una direzione generale di contabilità, pag. 109.

CORTE di cassazione: nomina del signor conte *Luini* in consigliere della corte di cassazione, pag. 34.

CORTI speciali: abolizione delle corti speciali ordinarie e straordinarie, pag. 35.

COSCRITTI refrattarj. V. *Disertori.*

CREDITI arretrati dei militari da verificarsi pel pagamento, pag. 15.

CREDITORI: creazione d'una commissione straordinaria incaricata di ricevere ed esaminare le pretese de' creditori verso il governo francese, pag. 165.

CROCIONE: il mezzo ed il quarto di crocione ammessi in circolazione, pag. 91.

CULTO: determinazione sui beneficj, pag. 86.

Soppressione del ministero pel culto, ed i di lui attributi concentrati nella reggenza, pag. 102.

Discipline per la santificazione delle feste di precetto, pag. 160.

D

Dazj: ridotte alla metà le attuali tariffe dei dazj di consumo, e i prezzi di vendita de' sali e dei tabacchi, pag. 10.

Riduzione al terzo del dazio per le derrate coloniali, pag. 11.

Tariffa dei dazj di consumo ne' comuni murati, pag. 41.

Stabilimento delle linee daziarie al Mincio ed al Ticino, pag. 54.

Tariffa del dazio d' entrata e d'uscita del rame, pag. 69.

Cambiamento del dazio d' entrata dei cappelli di lana, pag. 73.

I dazj consumo aggregati all'amministrazione delle privative, pag. 101.

Tariffa de' dazj di consumo ne' comuni e territorj aperti, pag. 135.

Soppressione della duplice linea daziaria tra il Mantovano e il Veronese, con altre analoghe provvidenze, pag. 138.

Derrate: riduzione del dazio delle derrate coloniali, pag. 11.

Detenuti e condannati per delitti di coscrizione, di contravvenzioni in materia di finanza e per motivi di opinione posti in libertà, pag. 12.

Direzione generale di polizia. V. *Polizia*.

Disertori: amnistia ai disertori e coscritti refrattarj, pag. 12.

Disposizione sui disertori rientrati e che rientreranno, pag. 27.

Amnistia ai disertori italiani che si restituiranno ai corpi organizzati sul piede austriaco, pag. 103.

Schiarimento all' ordine 28 luglio per profittare i disertori del perdono, pag. 115.

Proroga accordata ai disertori delle province oltre il Mincio a profittare del perdono, pag. 120.

Ordine alle autorità di procurare la consegna degli effetti e cavalli asportati dai disertori, pag. 125.

Discipline pei disertori avanti e dopo il 23 aprile ond' essere regolarizzati, pag. 130.

Ordine alle autorità di agire virilmente, onde siano scoperti, denunziati e consegnati ai rispettivi loro corpi i disertori italiani, pag. 145.

DIVORZIO: proibito il divorzio a riguardo dei cattolici che abbiano validamente contratto il matrimonio avanti la chiesa, pag. 65.

DOGANE: rettificazione delle tariffe generali delle dogane, pag. 46.

Deposito delle merci nelle dogane rimesso in vigore, pag. 59.

Amministrazione delle dogane sotto la dipendenza dell' intendenza generale delle finanze, pag. 101.

E

EMBLEMI, cifre e stemmi del cessato governo soppressi e sostituito lo stemma dell' impero d' Austria, pag. 62.

F

FESTE: proibizione di lavorare nelle domeniche e feste di precetto, pag. 160.

FINANZA: abolizione della legge del registro degli atti e contratti, pag. 5 e 10.

Il sig. *Barbò* è incaricato del portafoglio del ministero, pag. 6.

Riduzione alla metà delle attuali tariffe dei dazj di consumo e dei prezzi di vendita dei sali e tabacchi, pag. 10.

Riduzione del dazio delle derrate coloniali, pag. 11.

Abolizione della tassa sulle arti e mestieri, pag. 17.

Riduzione alla metà della tassa sulla posta delle lettere, pag. 21.

Determinazione sul prezzo de' sali, pag. 40.

Tariffa de' dazj di consumo ne' comuni murati, pag. 41.

Rettificazione delle tariffe generali delle dogane, pag. 46.

Determinazione del prezzó de' tabacchi, pag. 49.

Stabilimento delle linee daziarie al Mincio ed al Ticino, pag. 54.

Ristabilimento dell' intendenza di finanza in Lodi, pag. 57.

Pagamento della tassa personale del 1814, pag. 58.

Deposito delle merci nelle dogane, pag. 59.

Tariffa del dazio d' entrata e d' uscita del rame, pag. 69.

Abolizione della tassa dell' uno per cento sopra i capitali, prescritta dal decreto 24 gennajo 1814; indennizzazione ai contribuenti che l' hanno già pagata, pag. 71.

Cambiamento del dazio d' entrata dei cappelli di lana, pag. 73.

Armi da fuoco di commercio bresciane sottoposte alla verificazione, pag. 74.

Abolizione delle tasse del cinquanta per cento sui libri e del centesimo per foglio di stampa, pag. 89.

Soppressione del ministero ed istituzione d' una intendenza generale delle finanze. V. *Intendenza.*

Soppressione della corte de' conti ed istituzione d' una direzione generale di contabilità. V. *Contabilità.*

Attivazione della tariffa dei dazj di consumo nei comuni e territorj aperti, pag. 135.

Abolizione della duplice linea daziaria tra il Mantovano e il Veronese, con altre analoghe provvidenze, pag. 138.

Proibizione dell' esportazione de' grani all' estero: quali province eccettuate, pag. 163.

Creazione d' una commissione straordinaria incaricata di ricevere ed esaminare le pretese dei creditori verso il governo francese, pag. 165.

FISCO: sostituzione d' un ufficio fiscale alla cessata commissione legale. V. *Ufficio fiscale.*

FORNITURE: determinazione sulle forniture per le sussistenze militari, pag. 25.

FRANCHI MURATORI: proibizione degli ordini segreti, come le logge de' così detti *Franchi Muratori* ed altre consimili società, pag. 123.

G

GIUSTIZIA: sospensione della pena della berlina alle donne, e pei crimini ai quali viene inflitta la sola pena della reclusione, pag. 19.

Pagamento delle tasse per gli atti giudiziarj, pag. 28.

Abolizione delle corti speciali ordinarie e straordinarie, pag. 35.

Nomina del signor conte *Luini* in consigliere della corte di cassazione, pag. 41.

Processure soppresse e sentenze annullate contro gl' individui di queste province al servizio o rimasti negli stati austriaci, russi o britannici, e rilascio de' loro beni, pag. 75.

Soppressione del ministero e chi incaricato delle attribuzioni, pag. 92.

Ufficio fiscale sostituito alla cessata commissione legale, pag. 171.

GOVERNO: nomina dei membri componenti la reggenza provvisoria di governo, pag. 3.

Sua attivazione, pag. 5.

Conferma della reggenza fatta dai collegi elettorali, pag. 8.

Nomina d' individui d'altri dipartimenti da aggiungersi alla reggenza, pag. 14.

Possesso del territorio del regno preso dal commissario imperiale *Sommariva*. Conferma della reggenza provvisoria di governo e de' funzionarj pubblici, pag. 18.

Proclama che annunzia l' ingresso delle armate delle alte potenze alleate nel territorio italiano, pag. 22.

Nomina di S. E. il signor feld maresciallo conte di *Bellegarde* in commissario plenipotenziario di queste province. Riconferma della reggenza provvisoria di governo, di cui assume la presidenza, e conferma dei funzionarj pubblici, pag. 52.

Dicasteri dipendenti dalla reggenza, pag. 101, 102 e 111.

GRANI: proibizione dell'estrazione dei grani all'estero: quali province eccettuate, pag. 163.

GUERRA: il generale *Fontanelli* cessato dalle funzioni di ministro, ed incaricato il generale *Bianchi D'Adda* del portafoglio, pag. 37.

Soppressione del ministero della guerra, e sostituzione d'una commissione straordinaria, pag. 118.

Nomina dei membri della commissione e loro attribuzioni, *ivi*.

Discioglimento della suddetta commissione e rimessi alla direzione di contabilità gli affari di contabilità, e tutti gli altri affari all' ispezione del comando generale militare, pag. 143.

I

IMPOSTE: pagamento dell' imposta prediale di maggio, pag. 26.
Detta pel mese di giugno, pag. 39.
Detta pel mese di luglio, pag. 68.
Detta pel mese di agosto, pag. 85.
Detta pel mese di settembre, pag. 122.
Detta pel mese d' ottobre, pag. 137.
Detta pei mesi di novembre e dicembre, pag. 158.
Detta pei mesi di gennajo e febbrajo 1815, pag. 173.
INTENDENZA di finanza in Lodi ristabilita, pag. 57.
INTENDENZA generale delle finanze sostituita al cessato ministero, pag. 100.
Uffici dipendenti dalla medesima, pag. 101.
INTITOLAZIONE: determinazione relativa all' intitolazione degli atti, pag. 7.

L

LIBRI: abolizione delle tasse del 50 per cento sui libri italiani e latini introdotti dall' estero e del centesimo per foglio sulle opere che usciranno alla luce, pag. 89.
LOTTO: l' amministrazione del lotto dipendente dall' intendenza generale delle finanze, pag. 101.

M

MANIFATTURE: determinazione della reggenza sulle armi da fuoco di commercio bresciane, pag. 74.

MATRIMONIO: proibito il divorzio fra i cattolici che hanno celebrato il matrimonio avanti la chiesa, pag. 65.

MERCI: facoltà del deposito delle merci nelle dogane rimesso in vigore, pag. 59.

MILITARE: amnistia ai disertori e coscritti. V. *Disertori.*

Abolizione della ritenuta del quinto sugli appuntamenti dei militari, ed ordine per la verificazione dei crediti arretrati, pag. 15.

Rinvio dai corpi militari dei figli unici e dei sostegni delle famiglie, pag. 16.

Determinazione sulle forniture per le sussistenze militari, pag. 25.

Liquidazione e rimborso a carico in generale dei comuni delle spese sul mantenimento e per le somministrazioni alle truppe di stazione e di passaggio, pag. 81.

Ammistia ai disertori: vengono loro indicati i corpi italiani organizzati sul piede austriaco, ai quali dovranno dirigersi, pag. 103 e seg.

Schiarimento all' ordine 28 luglio p. p. circa l'obbligo dei militari di raggiungere il loro corpo, pag. 115.

Proroga accordata ai disertori delle province oltre il Mincio a profittare del perdono concesso coll' ordine 28 luglio p. p., pag. 120.

Ordine alle autorità di procurare la consegna degli oggetti di vestiario, equipaggiamento, abbigliamento ed armamento, non che de' cavalli asportati dai disertori, pag. 125.

Rinvio dai corpi degli ammogliati con prole, dei figli unici e dei capi di famiglia che lo domanderanno, pag. 129.

Discioglimento della commissione straordinaria di guerra ed altre analoghe provvidenze, pag. 143.

Ordine alle autorità di agire virilmente, onde siano scoperti, denunziati e consegnati ai rispettivi loro corpi i disertori italiani, pag. 145.

Somministrazione del combustibile da farsi ai militari, e a chi debba toccarne il carico, pag. 150.

MINCIO: nomina del sig. marchese *Del Majno* in prefetto del dipartimento, pag. 90.

Proroga accordata allo scaduto ricevitore per l'escussione fiscale dei debitori morosi, pag. 113.

MINISTERI provvisoriamente confermati, pag. 53.

Il portafoglio del ministero delle finanze affidato al sig. *Barbò*, pag. 6.

Idem dell' interno al sig. *De Capitani*, pag. 14.

Concentrazione della direzione generale di polizia nel ministero dell' interno, pag. 33.

Il gen. *Fontanelli* dichiarato cessato dalle funzioni di ministro della guerra e incaricato il sig. gen. *Bianchi D' Adda* del portafoglio del detto ministero, pag. 37.

Soppressione del ministero della giustizia e chi incaricato delle attribuzioni, pag. 92.

Detta del ministero dell' interno, pag. 98.

Detta del ministero delle finanze ed istituita una intendenza generale delle finanze, pag. 100.

Detta del ministero pel culto, pag. 102.

Detta del ministero del tesoro, pag. 110.

Detta del ministero della guerra e marina, e la sostituzione di una commissione straordinaria, pag. 118.

Scioglimento della commissione straordinaria di guerra e a chi rimesse le di lei attribuzioni, pag. 143.

MONETE: proibizione della carta monetata austriaca, pag. 24.

Ragguaglio del corso dei carantani a moneta italiana, *ivi*.

Quali carantani posti fuori di corso, pag. 56.

Ammessi in circolazione il mezzo crocione ed il quarto di crocione, i mezzi talleri ed i pezzi da dieci carantani, pag. 91.

N

NOBILTA: norme per regolare l'esistenza dell'antica e della nuova nobiltà, pag. 168.

O

OLONA: nomina del sig. *Minoja* in prefetto del dipartimento, pag. 38.

ORDINI segreti, adunanze, corporazioni e fratellanze segrete, come le logge dei *Franchi Muratori* proibite, pag. 123.

P

PACE: annuncio della pace segnata a Parigi il 30 maggio 1814, pag. 60.

PEDAGGI aggregati all'amministrazione delle privative, pag. 101.

POLIZIA: concentrazione della direzione generale di polizia nel ministero dell' interno; è incaricato provvisoriamente il signor giudice *Sormani* della polizia generale, pag. 33.

Soppressione degli emblemi, cifre e stemmi del cessato governo, e sostituzione dello stemma dell' impero d' Austria, pag. 62.

Proibizione delle società segrete, come le logge de' così detti *Franchi Muratori* ed altre consimili società, pag. 123.

POSTE: la tassa della posta delle lettere ridotta alla metà, pag. 21.

L' amministrazione delle poste dipendente dalla reggenza, pag. 101.

PREFETTURA del monte dipendente dalla reggenza, pag. 101.

PREFETTURE: il signor prefetto *Minoja* è incaricato delle funzioni di prefetto del dipartimento d'Olona, pag. 38.

Nomina del signor marchese *Carlo Del Majno* in prefetto del dipartimento del Mincio, pag. 90.

PRIVATIVE: l' amministrazione delle privative e diritti uniti dipende dall' intendenza generale delle finanze, pag. 101.

Uffici aggregati alla suddetta amministrazione, *ivi*.

PROVINCE della Lombardia, del Mantovano, Bresciano, Bergamasco e Cremasco aggregate all' impero d' Austria, pag. 60.

R

RAME: tariffa del dazio d'entrata ed uscita del rame, pag. 69.

REGGENZA provvisoria di governo. V. *Governo*.

REGISTRO: abolizione della legge del registro degli atti e contratti, pag. 5 e 10.

RICEVITORI: proroga del privilegio ai ricevitori di alcuni comuni nel dipartimento dell' Adda per l' escussione dei debitori morosi delle imposte a tutto il 1813, pag. 77.

Detta pei ricevitori del distretto di Breno, dipartimento del Serio, pag. 79.

Detta accordata al ricevitore dipartimentale del Mincio per l' escussione fiscale contro i debitori morosi, pag. 113.

S

SALI: il prezzo de' sali ridotto alla metà, pag. 10.

Nuova fissazione del loro prezzo, pag. 40.

SENATO dichiarato cessato, pag. 53.

SERIO: proroga del privilegio ai ricevitori dei comuni di Breno per l' escussione dei debitori morosi, pag. 79.

STEMMI reali da abbassarsi dagli agenti di polizia, pag. 9.

STEMMI: soppressione degli emblemi, cifre e stemmi del cessato governo, e sostituzione dello stemma dell' impero d' Austria, pag. 62.

STRADE: abolizione dei decreti sulla classificazione delle strade, pag. 133.

T

TABACCHI: il prezzo de' tabacchi ridotto alla metà, pag. 10.

Nuova determinazione del prezzo de' tabacchi, pag. 49.

TABELLA dei corpi cui debbonsi dirigere i disertori e i militari in congedo temporario, pag. 108.

TALLERI: i mezzi talleri di Germania ammessi in circolazione, pag. 91.

TARIFFE dei dazj di consumo e dei prezzi di vendita de' sali e tabacchi ridotte alla metà, pag. 10.

Delle derrate coloniali ridotte ad un terzo, pag. 11.

Dei prezzi de' sali, pag. 40.

Dei dazj di consumo nei comuni murati, pag. 41.

Dei prezzi de' tabacchi, pag. 50.

D' entrata ed uscita del rame, pag. 69.

Dei dazj di consumo nei comuni e territorj aperti, pag. 136.

TASSA: abolizione della tassa sulle arti e mestieri, pag. 17.

Sulla posta delle lettere ridotta alla metà, pag. 21.

Epoca pel pagamento della tassa personale del corrente anno, pag. 58.

TASSE: determinazione sul pagamento delle tasse per gli atti giudiziarj, pag. 28.

Abolizione della tassa dell' uno per cento sopra i capitali, ed indennizzazione ai contribuenti, pag. 71.

Abolizione della tassa del cinquanta per cento sui libri italiani e latini introdotti dall' estero, e così pure dell' altra del centesimo per foglio di stampa, pag. 89.

TESORO: soppressione del ministero del tesoro; è incaricata la reggenza delle attribuzioni, pag. 111.

TRIBUNALI confermati dal commissario plenipotenziario, pag. 53.

TRUPPA. V. *Militare*.

U

UFFICIO fiscale sostituito alla cessata commissione legale, pag. 171.

Nomina dei membri componenti l' ufficio fiscale, pag. 172.

Z

ZECCA: l'amministrazione della zecca dipendente dalla reggenza, pag. 101.

ZUCCHERO: riduzione del dazio, pag. 11.